

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 agosto 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. 301.** Sentenza 26 giugno-6 luglio 1995.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Scuola materna, istruzione elementare, secondaria e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio - Programmazione - Oneri per il personale a carico dello Stato - Organici - Ripartizione di competenze - Presunta violazione delle competenze della provincia in materia - Denuncia di decreti costituenti soltanto atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge con la provincia - Inammissibilità.
[Decreti del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica 15 aprile 1994 nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994)] **Pag. 15**
- N. 302.** Sentenza 26 giugno-6 luglio 1995.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Credito industriale - Corte dei conti - Controllo preventivo - Competenza - Nuovi criteri cui devono conformarsi gli enti e i gruppi creditizi nella detenzione di partecipazioni in imprese - Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632 - Presunta natura di atto generale di indirizzo - Sottrazione al controllo - Esclusione, in base alle norme vigenti, del decreto quale atto generale di indirizzo nonché di atto generale attuativo di norme comunitarie - Non spettanza alla Corte dei conti **» 18**
- N. 303.** Sentenza 26 giugno-6 luglio 1995.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Agricoltura e foreste - Regione Toscana - Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine purosangue inglese e trotatori italiani - Tenuta dei libri genealogici - Competenza - Materia di competenza del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - Esigenza di una disciplina unitaria per tutto il territorio nazionale e del relativo coordinamento statale - Spettanza allo Stato **» 25**
- N. 304.** Ordinanza 26 giugno-6 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia e urbanistica - Regione Sicilia - Abusivismo - Opere pubbliche in zone soggette a tutela - Parere della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali - Criteri di rilascio - Necessità di autorizzazione espressa - Principio vincolante anche per la legislazione regionale - Insussistenza del nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale - Manifesta inammissibilità.
(Legge regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, art. 19).
(Cost. artt. 9, 32 e 116) **» 27**
- N. 306.** Sentenza 26 giugno-7 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione - Regione Sicilia - Beni culturali - Attribuzione di contributi annuali ad enti specializzati per il perseguimento dei loro fini istituzionali - Modalità, utilizzazione e controllo - Assenza di riserva agli organi amministrativi - Possibilità che il legislatore provveda direttamente alla valutazione e alla determinazione di scelte concrete - Non fondatezza.
(Legge regione Sicilia approvata il 17 febbraio 1995).
(Cost., artt. 3 e 97) **» 29**

n. 307. Ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Pignoramento - Terzo opponente - Prova testimoniale del diritto di proprietà su beni mobili nella qualità di genitore convivente con il debitore - Presunta disparità di trattamento tra genitore convivente con il debitore ed altri terzi oppositori non conviventi - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 112/1970) e manifestamente infondata (v. ordinanze nn. 184/1970, n. 223/1974 e 233/1986) - Razionalità - Insussistenza di violazione all'esercizio del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 621).

(Cost. artt. 3, 24, 29 e 31) Pag. 32

n. 308. Ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Tassa di circolazione - Criteri di determinazione in ragione delle sole risultanze del p.r.a. disgiuntamente dall'effettiva proprietà - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 164/1993) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., artt. 3 e 53) » 33

n. 309. Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta straordinaria sugli immobili - Determinazione delle rendite - Criteri - Questione già sottoposta al vaglio della Corte (v. sentenza n. 263/1994) - Non fondatezza.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, primo comma, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24 e 53) » 35

n. 310. Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enasarco - Agenti e rappresentanti di commercio - Trattamento pensionistico integrativo - Criteri di calcolo - Meccanismo di adeguamento degli scaglioni in riferimento alla svalutazione monetaria - Omessa previsione - Introduzione di nuova tutela per le pensioni di importo più basso - Non fondatezza.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 38) » 39

n. 311. Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti della Camera di commercio di Roma - Rivalutazione del fondo di previdenza - Indennità integrativa speciale e altri emolumenti quiescibili accessori allo stipendio tabellare - Esclusione - Intervento di legge di interpretazione autentica con effetto retroattivo sussistendo un contrasto giurisprudenziale in materia - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa esercitata nei limiti costituzionali e con finalità di razionalizzazione del sistema pensionistico - Non fondatezza.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 12, quindicesimo comma, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104) » 42

- n. 312.** Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Libere professioni - Ragionieri e periti commerciali - Deliberazioni di iscrizioni all'albo adottate dal Consiglio di collegio - Legittimazione dei professionisti a proporre ricorso al Consiglio nazionale - Omessa previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza
 (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 32).
 (Cost., art. 24) Pag. 46
- n. 313.** Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Reati in genere - Diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario - Minimo edittale della pena inadeguato per eccesso - Accesso ai riti alternativi - Difficoltà - Ragionevolezza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 341/1994, 376/1993 e ordinanza n. 275/1994 - Non fondatezza.
 (C.P., artt. 342 e 343).
 (Cost., artt. 3, 24, 27, terzo comma e 97, primo comma) » 48
- n. 314.** Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Reati in genere - Oltraggio - Minimo edittale della pena - Presunta inadeguatezza - Discrezionalità legislativa - Inconferente richiamo al trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 610 del c.p. - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 341/1994) - Non fondatezza.
 (C.P., art. 336).
 (Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97) » 52
- n. 315.** Ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Circolazione stradale - Violazione al codice - Notificazione delle contestazioni - Termine di giorni 150 anziché di 90 - Trattamento differenziato in materia di sanzioni amministrative - Questioni già esaminate dalla Corte e dichiarate non fondate e manifestamente infondate con sentenze nn. 255 e 311 del 1994 - Esclusione di ogni impedimento di tutela - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 142, 142, ultimo comma e 142-bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122; d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 art. 203; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113) » 54
- n. 316.** Ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Ambiente - (Tutela dell') - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Sanatoria rimessa alla discrezionalità degli enti territoriali - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - *Ius superveniens*: d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3) » 58

n. 317. Ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tassa annuale di concessione governativa sulle società - Rimborsi - Esercizio dell'azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi - Preclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 56/1995 - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 60

n. 320. Sentenza 28 giugno-13 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mezzogiorno - Provvedimenti per il - Sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali - Rimborso di somme a favore di imprese operanti nel Mezzogiorno - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 - Criteri di rateizzazione - Giustificazione della discrezionalità legislativa in materia di scelte di politica economica - Non fondatezza.

(D.-L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, n. 3, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151).

(Cost., artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113)

» 61

n. 321. Sentenza 28 giugno-13 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Ruoli dell'imposta complementare - Titolo di riscossione nei confronti della moglie ove l'imposta sia stata definita per condono dal marito - Esclusione - Incensurabilità di una peculiare forma di esaurimento del rapporto tributario non assimilabile alla sua normale definizione - Non assoggettabilità della moglie ad esecuzione esattoriale in quanto non soggetto coobbligato del debito di imposta - Non fondatezza.

(Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 65

n. 322. Ordinanza 28 giugno-13 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Estinzione del reato a favore dell'imputato che abbia provveduto alla demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 167/1989 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989 e nn. 34 e 80 del 1990 - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma e segg.; d.-l. 26 maggio 1995, n. 193 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, lett. c), 22 e 38; legge 8 agosto 1985, n. 431 art. 1]

» 69

n. 323. Ordinanza 28 giugno-13 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - (Tutela dell') - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta irragionevolezza - *Ius superveniens*: d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172 - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 8, secondo comma, 1, lett. a) e 21, secondo comma]

» 71

n. 324. Ordinanza 28 giugno-13 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Computo nella determinazione della buomsuscita
- Effetti della sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale - Identiche questioni già dichiarate non fondate con sentenza n. 103/1995 nonché manifestamente infondate con l'ordinanza n. 207/1995 - Riaffermazione del carattere tendenzialmente satisfattivo assunto dalla normativa *de qua* delle aspettative dei pubblici dipendenti - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87 art. 1, primo comma, lett. a), art. 2, quarto comma, art. 3, primo e secondo comma, e art. 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113)

Pag. 72

n. 325. Sentenza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Scioglimento del matrimonio - Contributo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni - sottrazione all'obbligo - Trattamento sanzionatorio penale - Perseguibilità d'ufficio anziché querela di parte - Richiamo alla sentenza della Corte n. 472/1989 dichiarativa della inammissibilità della questione - Ragionevolezza della disposizione impugnata - Richiesta di intervento spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

(Cost., art. 3) » 84

n. 326. Sentenza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Condanna penale per delitto - Revoca automatica - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 220/1995 dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione - Estraneità delle implicazioni relative alla perdita del posto di lavoro rispetto alla questione in esame - Non fondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, n. 4).

(Cost., art. 3) » 78

n. 327. Ordinanza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Sicilia - Impianti non prefabbricati non adibiti ad uso abitativo - Concessione edilizia - Non assoggettabilità - Previsione della mera autorizzazione del sindaco - Irricevibilità dell'atto di deduzioni depositato dal sostituto procuratore della repubblica presso la pretura circondariale di Catania - Carenza di disciplina della costituzione, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, del pubblico ministero del giudizio principale - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Esigenza di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, come modificato dall'art. 5 della legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26) » 80

n. 328. Ordinanza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - ICI (imposta comunale sugli immobili) - Introduzione surrettizia di una patrimoniale - Tariffe d'estimo e rendite - Criteri di determinazione - Questioni già esaminate dalla Corte (cfr. sentenza n. 263/1994) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 ottobre 1992, n. 421 art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, capo 1; legge 24 marzo 1993, n. 75 art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1994, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53, 55 e segg., 70 e segg., 77, secondo comma, 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113) » 82

n. 329. Ordinanza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Condono fiscale - Questione della reiterazione dei decreti-legge e della loro conversione - Rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti - Prospettazione della questione in termini perplessi se non addirittura contraddittori - Incertezza circa la censura del comportamento del Governo ovvero del comportamento omissivo del Parlamento - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, primo e secondo comma).

(Cost., art. 77)

Pag. 85

n. 330. Ordinanza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Depenalizzazione - Procedimento penale già definito con sentenza passata in giudicato - Inapplicabilità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 74/1980, 6/1978 e 164/1974) - Esigenza di salvaguardia della certezza dei rapporti ormai esauriti cui è finalizzata l'intangibilità del giudicato - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 dicembre 1993, n. 561, art. 4).

(Cost., art. 3)

» 87

n. 331. Ordinanza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili urbani - Casi di recesso del locatore per esigenze di famiglia - Applicazione dell'istituto del recesso ad ogni altro caso di proroga legale del contratto di locazione compresa la proroga biennale di legge - Esclusione - Superamento dei presupposti interpretativi esposti dal giudice *a quo* secondo una corretta interpretazione del sistema normativo nel suo complesso - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 88

n. 332. Ordinanza 10-17 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Reato di evasione dal carcere - Arresti domiciliari - Allontanamento - Disciplina sanzionatoria - Minore rigore nel minimo editale - Discrezionalità legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 341/1994 e ordinanza n. 520/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 385, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

» 90

n. 333. Sentenza 12-20 luglio 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura e foreste - Regione Toscana - Regione Veneto - Classificazione dei vini in rapporto alla loro origine - Presunta limitazione dell'attività regionale nel settore della viticoltura e quindi della programmazione dell'agricoltura - Richiamo alla sentenza n. 171/1971 della Corte - Esigenze di unitarietà della disciplina della materia - Spettanza allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini - Mancato adeguamento ai pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato - Omissione inidonea di per sé a ledere la sfera riservata alle competenze regionali - Indeducibilità in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Inammissibilità.

» 91

n. 334. Ordinanza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Soci di cooperative di produzione e di lavoro - Tutela del «fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» - Mancata estensione nel caso del diritto attribuito dal patto sociale o da deliberazione successiva della società - Discrezionalità legislativa in materia della scelta più idonea a favorire lo sviluppo delle società cooperative - Non fondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, primo comma).

(Cost. artt. 24, 35 e 45)

Pag. 98

n. 335. Sentenza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e foreste - Regione Sicilia - Provvidenze per la vitivinicoltura - Convenzioni stipulate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste con vari istituti di diritto pubblico e in particolare con l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia - Sottrazione al parere del Consiglio di Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 29/1995) - Diversità del controllo successivo sulla gestione dai controlli di legittimità e contabili - Inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 25 ottobre 1975, n. 70, art. 10; statuto regione siciliana art. 23; d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 4, secondo comma)

» 100

n. 336. Sentenza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cambio e valuta - Ufficio italiano cambi - Competenza del pretore della città di Roma, sede dell'ufficio, a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione delle norme valutarie - Controversie dalla norma assoggettate alla legge n. 689/1981 con sottrazione ad un ulteriore gravame di merito - Radicazione normativa della competenza del Pretore di Roma - Inesistenza della modifica del *forum commissi delicti* - Difetto di rilevanza - Richiesta di sentenza additiva - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, settimo comma, primo periodo; d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, settimo comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 113)

» 105

n. 337. Ordinanza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannato all'ergastolo - Istituto del condono - Inapplicabilità - Ammissibilità alle misure alternative della semilibertà e della liberazione condizionale - Limiti previsti - Criteri di determinazione - Difetto di rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di divieto di estensione dell'indulto alla pena dell'ergastolo - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 176, terzo comma; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma)

» 108

n. 338. Ordinanza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità ai procedimenti penali davanti ai tribunali militari - Reati militari puniti con la reclusione militare - Reati militari puniti con la reclusione ordinaria - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 284/1995 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53)

» 111

N. 339. Ordinanza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Sistema delle misure cautelari personali - Imputato tossicodipendente in stato di custodia cautelare in carcere - Applicazione della misura dell'arresto presso una struttura di recupero - Non concedibilità - Esigenza di delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma)

Pag. 112

N. 340. Ordinanza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Esigenze cautelari - Giudizio abbreviato - Custodia cautelare in carcere - Affidamento allo strumento della custodia detentiva - Contestuale statuizione sul merito dell'imputazione e sulla richiesta di remissione in libertà dell'imputato - Carenza del requisito della pregiudizialità - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 275, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, secondo comma)

» 115

N. 341. Ordinanza 12-20 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio - Sanzioni penali e amministrative - Concorso - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale - Concorso tra norme penali e norme regionali o delle province autonome - Norma applicabile - Inapplicabilità della norma oggetto di censura nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, secondo comma).

(Cost. artt. 3, 5 e 25, secondo comma)

» 116

N. 343. Sentenza 12-21 luglio 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni.

Demanio - Demanio marittimo - Regione Sardegna - Concessione alla cooperativa pescatori di Stintino - Occupazione di un'area demaniale - Realizzazione di strutture strumentali all'attività di pesca - Provvedimento concessorio - Competenza trasferita all'amministrazione regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento della capitaneria di Porto Torres dell'11 giugno 1992 - Spettanza allo Stato la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo in quanto titolare dominicale del bene

» 118

N. 344. Sentenza 12-21 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia urbanistica - Regione Sicilia - Proroga dell'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali fino alla data dei provvedimenti di revisione indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto impositivo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 92/1982, 379/1994, 186 e 185 del 1993, 141/1992, 574/1989 e 55/1968) - Ragionevolezza - Non arbitrarietà perché sorretta dalle esigenze della realtà sociale in trasformazione - Previsione di un tempo determinato con preciso e sicuro limite di efficacia temporale - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 12 gennaio 1993, n. 9, art. 66, settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42)

» 122

n. 345. Sentenza 12-21 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Professione sanitaria - Biologi - Iscritti all'albo - Competenza ad effettuare analisi chimiche - Arbitraria equipollenza tra il ruolo professionale del chimico e quello del biologo - Esigenza di corretta interpretazione del contesto normativo - Esclusione di una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (v. sentenza n. 29/1990) - Non fondatezza.

[Legge 24 maggio 1967, n. 396, art. 3, primo comma, lett. e), f), g), h) ed i) e secondo comma].
(Cost., artt. 3 e 33)

Pag. 126

n. 346. Sentenza 12-21 luglio 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Regione Liguria - Tutela del - Inquinamento atmosferico - Autorizzazione all'installazione ed esercizio di centrale termoelettrica - Limiti minimi di accettabilità delle emissioni inquinanti - Fissazione - Riparto di competenze - Esigenza di una disciplina unitaria del settore su tutto il territorio nazionale - Spettanza allo Stato

» 130

n. 347. Sentenza 12-21 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Campania - Servizio di controllo delle prestazioni farmaceutiche - Convenzione con l'ITALSIEL per la lettura automatica - Legge di autorizzazione di spesa - Mezzi di copertura - Presunta elusione del procedimento dei controlli tipici degli atti amministrativi a mezzo di di legge avente natura sostanzialmente amministrativa nonché dei principi di certezza ed annualità del bilancio - Assegnazione da parte dello Stato di somme tutte confluenti nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni (cfr. sentenza della Corte n. 277/1995) - Non fondatezza.

(Legge regione Campania riapprovata il 2 dicembre 1994).

(Cost., artt. 81 e 97)

» 134

n. 348. Ordinanza 12-21 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Giudice amministrativo - Emissione di un provvedimento «inaudita altera parte» - Procedura semplificata ex art. 700 del c.p.c. - Adozione - Preclusione - Difetto di giurisdizione del giudice a quo nel procedimento principale - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 700; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, settimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87 art. 23).

(Cost., artt. 24 e 113)

» 137

n. 349. Ordinanza 12-21 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Istanze di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze relative alle somme percepite nel 1991 a titolo di indennità in seguito ad occupazione espropriativa d'urgenza di terreno operata il 22 marzo 1975 - Successiva illegittimità per decorrenza del quinquennio e causa di contenzioso definito con sentenza del 1990 - Difetto di rilevanza e di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 138

- n. 350. Ordinanza 12-21 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Organi giurisdizionali amministrativi - Violazioni tributarie nell'esercizio delle rispettive funzioni - Obbligo di comunicazione diretta al comando della Guardia di finanza - Prospettazione della questione in via meramente ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 53, terzo comma, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
 (Cost., art. 108, secondo comma) Pag. 140
- n. 351. Ordinanza 12-21 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - INVIM (Imposta sull'incremento di valore sugli immobili) - Accertamento di valore - Attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie - Natura delle commissioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 50/1989, 2/1986, 63/1982, 215/1976 e 287/1974) - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 80; secondo comma, nel testo modificato dall'art. 69 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).
 (Cost., artt. 3, primo comma e 113) » 142
- n. 352. Ordinanza 12-21 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Autoveicoli - Tassa di circolazione - Istituzione di una patrimoniale - Commisurazione del tributo - Criteri - Penalizzazione delle piccole cilindrate - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* - Contraddittorietà delle motivazioni - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.
 [D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 2, lett. b)].
 (Cost., artt. 3 e 53) » 144
- n. 353. Ordinanza 12-21 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Contratti qualificati d'opera - Prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi - Obblighi relativi - Configurabilità di un rapporto di natura subordinata - Esclusione - Accertamento della loro reale natura da parte del giudice - Divieto - Identica questione già decisa come non fondata con sentenza n. 115/1994 - Possibilità del giudice di qualificare diversamente il contratto - Manifesta infondatezza.
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma come sostituito dall'art. 6-bis del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, in legge con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67).
 (Cost. artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97) » 146
- n. 354. Ordinanza 12-21 luglio 1995.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Corte dei Conti - Istituzione delle sezioni giurisdizionali centrali - Omissione di una previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia - *ius superveniens*: d.-l. 23 dicembre 1994, n. 718, successivamente reiterato più volte e definitivamente con il d.-l. 28 giugno 1995, n. 248 - Necessità di nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente » 147

n. 355. Ordinanza 12-21 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Motoveicoli - Imposizione straordinaria per i possessori di motocicli di potenza superiore a 6 CV - Misura - Criteri di quantificazione dell'imposta - Questione già esaminata dalla Corte e ritenuta manifestamente infondata con l'ordinanza n. 475/1994 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. *a-bis*), e comma 2-*bis* convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 149

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 301

Sentenza 26 giugno-6 luglio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Scuola materna, istruzione elementare, secondaria e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio - Programmazione - Oneri per il personale a carico dello Stato - Organici - Ripartizione di competenze - Presunta violazione delle competenze della provincia in materia - Denuncia di decreti costituenti soltanto atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge con la provincia - Inammissibilità.

[Decreti del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica 15 aprile 1994 nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994)].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 27 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 4 luglio 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 agosto 1994) concernenti rispettivamente:

- a) la rideterminazione del rapporto medio alunni/classi per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96;
- b) la formazione delle sezioni della scuola materna e delle classi nelle scuole ed istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno 1994-95;
- c) la determinazione degli organici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96;

ed iscritto al n. 23 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994).

Con tali decreti sono stati stabiliti sia la disciplina del rapporto medio alunni/classi (decreto n. 130), sia i criteri per la formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole di istruzione di ogni ordine e grado. Ritieni al riguardo la Provincia ricorrente che dette disposizioni illegittimamente operino anche nel proprio ordinamento, in quanto si tratta di competenze che le norme statutarie (artt. 8, n. 26; 9, n. 2; e 16 dello Statuto di autonomia) e le relative norme di attuazione (artt. 1 e 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) demandano alla competenza provinciale.

In particolare, dopo aver richiamato il contenuto delle norme indicate, ritieni la Provincia che rientri nella propria competenza la programmazione, oltre che della organizzazione delle attività scolastiche, anche delle «conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria»: onde la competenza dello Stato sarebbe limitata, in una prima fase, alla formazione dell'intesa con la Provincia in ordine al piano ed ai criteri per la determinazione degli organici del personale predisposti dalla stessa Provincia, mentre in una fase successiva spetterà allo Stato disporre conseguentemente le variazioni degli organici del personale.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato.

La difesa erariale, dopo aver premesso che il decreto interministeriale n. 130 trova il proprio fondamento normativo nell'art. 4, comma 11, della legge n. 537 del 1993; il decreto n. 131 nell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426; il decreto n. 132 nell'art. 4, commi 12, 13 e 15 della citata legge n. 537 del 1993, osserva che alla luce dell'art. 4 del d.P.R. n. 89 del 1983 momento di reale rilievo istituzionale, con riguardo alla sfera di attribuzioni conferite all'autonomia della Provincia di Bolzano, è rappresentato dall'intesa con il Ministero della Pubblica istruzione. Tale intesa, necessaria sotto diversi profili, è stata formalizzata con nota ministeriale n. 31645/JR del 6 maggio 1994. Osserva al riguardo la difesa erariale che questa è l'unica circostanza di effettivo peso giuridico, rilevando solo formalmente il fatto che i provvedimenti interministeriali siano di data anteriore all'atto d'intesa, ma comunque posteriore alla data della deliberazione della Giunta provinciale del 7 febbraio 1994, della quale il decreto n. 130 recepisce il contenuto.

Tale sequenza temporale, rileva l'Avvocatura dello Stato, non avrebbe impedito alla Provincia di Bolzano di adottare le proprie determinazioni in ordine alla formazione delle classi, determinazioni contenute infatti nella deliberazione sopra citata, la quale ha acquisito attitudine a conseguire gli effetti voluti con la comunicazione del perfezionamento dell'intesa.

In conclusione, l'Avvocatura si ritiene che i decreti oggetto del conflitto rispondano all'esigenza di una visione complessiva dell'organizzazione della scuola, senza peraltro violare l'autonomia provinciale, essendo state rispettate le apposite procedure previste dalle norme di attuazione dello statuto speciale.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994).

A giudizio della ricorrente, infatti, non spetterebbe allo Stato disciplinare, limitatamente alla Provincia di Bolzano: la determinazione del rapporto medio alunni/classi, la formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi delle scuole di istruzione elementare e secondaria, anche se da ciò discendono la determinazione e la variazione dei relativi organici del personale, di competenza dello Stato.

2. — Il sollevato conflitto è inammissibile.

La Provincia di Bolzano deduce che i decreti denunciati siano invasivi della propria competenza in materia di scuola materna, di istruzione elementare e secondaria, stabilita dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale e dagli artt. 1 e 4 delle norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89) dello Statuto stesso.

La disposizione contenuta nell'ultimo articolo citato stabilisce in particolare che, «all'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonché dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria. Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato».

3. — Pur dovendosi riconoscere che, in applicazione delle anzidette norme, tutte le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di scuola materna, elementare e secondaria (ivi comprese le competenze relative al piano di rideterminazione del rapporto allievi-classi) siano di competenza, nel territorio della provincia di Bolzano, degli organi della Provincia stessa, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, questa Corte ritiene che nella specie i denunciati decreti interministeriali non risultano lesivi di detta ripartizione di competenze.

Ed invero tali decreti interministeriali, efficaci in sede nazionale, fanno espressamente salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano; al riguardo, già prima della loro emanazione, la Giunta provinciale di Bolzano, con delibera 7 febbraio 1994, n. 649, aveva indicato i criteri ritenuti più idonei per la determinazione del rapporto alunni-classi, con espresso riferimento alla necessità di, «acquisire l'intesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 4...».

A seguito delle rispettive manifestazioni di volontà, il Ministro, con lettera 6 maggio 1994, comunicava al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano «l'assenso di questo Ministero sui criteri e i parametri numerici deliberati» dalla Giunta e «recepiti nel piano di rideterminazione dei rapporti medi tendenziali approvati con il decreto interministeriale 15 aprile 1994, n. 130» (sia pure «suggerendo» e «raccomandando» delle piccole variazioni), ed allegava le tabelle delle variazioni organiche del personale, il cui onere economico è a carico dello Stato.

I decreti denunciati, pertanto, costituiscono — insieme alla delibera della Giunta provinciale e alla lettera del Ministro — soltanto atti preparatori dell'intesa prevista dalla legge per la definitività del piano di rideterminazione del rapporto medio alunni-classi nella Provincia di Bolzano e non possono pertanto ritenersi lesivi delle competenze invocate in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, 15 aprile 1994, nn. 130, 131 e 132 (quest'ultimo parzialmente modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 maggio 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Deposita in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 302

Sentenza 26 giugno-6 luglio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**Credito industriale - Corte dei conti - Controllo preventivo - Competenze - Nuovi criteri cui devono conformarsi gli enti e i gruppi creditizi nella detenzione di partecipazioni in imprese - Decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632 - Presunta natura di atto generale di indirizzo - Sottrazione al controllo - Esclusione; in base alle norme vigenti; del decreto quale atto generale di indirizzo nonché di atto generale attuativo di norme comunitarie - Non spettanza alla Corte dei conti.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Corte dei conti notificato il 27 gennaio 1995, depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1995, per conflitto di attribuzione sorto in relazione alla sottrazione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, al controllo preventivo della Corte dei conti, in violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 e dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, nonché al connesso comportamento del Governo consistente nella modifica del citato art. 7, comma 10, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, in violazione dell'art. 77, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione e alla connessa illegittimità costituzionale, sotto vari profili e in subordine, degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Alessandro Pace per la Corte dei conti e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 14 ottobre 1994 la Corte dei conti, in persona del Presidente *pro-tempore* — in forza dei poteri conferitigli con la determinazione della Sezione del controllo sugli atti del Governo del 12 agosto 1993, n. 135 — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sottrazione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, al controllo preventivo della Corte dei conti, in violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione e degli artt. 7, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, e 7, comma 10, del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, nonché al connesso comportamento del Governo, consistente nella modifica del citato art. 7, comma 10, in violazione degli artt. 77, secondo comma, e 100, secondo comma, della Costituzione ed alla connessa illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per violazione degli artt. 77, secondo e terzo comma, e 100 secondo comma, della Costituzione.

Nel ricorso si espone che con il decreto n. 242632 del 22 giugno 1993 il Ministro del tesoro, in attuazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 [art. 22, comma 1, lettere *a)* e *c)*], ha fissato i nuovi criteri cui devono uniformarsi gli enti e i gruppi creditizi nella detenzione di partecipazioni in imprese.

Tale decreto si verrebbe a configurare sia come «atto generale di indirizzo», sia come «atto generale attuativo delle norme comunitarie» contenute nella direttiva n. 89/646, risultando, di conseguenza, assoggettabile al controllo preventivo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere c) ed e), del decreto-legge n. 232 del 1993, che ha dettato nuove norme in tema di controlli.

Ciononostante — prosegue il ricorso — il Ministro del tesoro non ha ritenuto di dover sottoporre l'atto in questione al controllo preventivo, ma ha invece ritenuto di potervi dare esecuzione per il tramite della Banca d'Italia, che ha provveduto ad impartire agli enti e gruppi creditizi le istruzioni di propria competenza. Inoltre, lo stesso Ministero non ha aderito all'invito dell'Ufficio di controllo di astenersi da ulteriori atti di esecuzione e, a spiegazione del proprio comportamento, ha affermato — dapprima con la nota n. 242771 del 27 luglio 1993 e poi con una memoria richiamata nell'intervento orale all'adunanza del 12 agosto 1993 della Sezione del controllo della Corte dei conti — che il decreto ministeriale in questione doveva ritenersi esente dall'assoggettamento al controllo preventivo in ragione della clausola derogatoria prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993, secondo la quale le disposizioni sul controllo preventivo di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto non si applicano nei confronti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (cioè nelle materie relative alla tutela del risparmio, all'esercizio del credito ed alla valuta). Ad avviso del Ministero gli «enti» cui si fa riferimento nella clausola derogatoria di cui al citato art. 7, comma 10, non sarebbero — come ritenuto dalla Sezione del controllo della Corte dei conti — gli enti e i gruppi creditizi, bensì il complesso apparato politico-amministrativo costituito dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia, titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza nel settore del credito.

Nel ricorso si espone poi che in epoca successiva all'adunanza della Sezione del controllo del 12 agosto 1993, il Governo, nel reiterare il decreto-legge n. 232 del 1993, adottava il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, che seppure di contenuto pressoché identico, modificava il testo della clausola derogatoria prevista dall'art. 7, comma 10, riferita non più agli «enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691», ma agli «atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria»: con l'evidente conseguenza, ad avviso della ricorrente, di rendere legittimo, a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 359, il rifiuto del Governo di sottoporre a controllo preventivo il decreto in questione.

La narrativa dei fatti esposta nel ricorso si completa con il richiamo all'ulteriore reiterazione avvenuta con l'emanazione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, pedissequamente ripetitivo del precedente, che per una parte veniva convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, mentre per la parte restante veniva trasformato in disegno di legge governativo approvato come legge 14 gennaio 1994, n. 20. Questa legge contiene, all'art. 3, comma 13, una previsione identica a quella prevista dall'art. 7, comma 10, dei decreti-legge nn. 359 e 453 del 1993, e, all'art. 8, comma 1, una clausola di sanatoria di tutti gli effetti prodotti *medio-tempore* dai decreti non convertiti.

2. — Per quanto concerne i presupposti soggettivi del conflitto, il ricorso richiama le sentenze di questa Corte nn. 406 del 1989 e 466 del 1993, che hanno riconosciuto alla Sezione del controllo della Corte dei conti la legittimazione a proporre conflitto di attribuzione, mentre la legittimazione passiva del Governo viene affermata in relazione al fatto che i comportamenti dei ministri connessi all'interpretazione di un decreto-legge vanno imputati alla responsabilità collegiale del Governo (ord. n. 242 del 1993). Inoltre, nel caso di specie, il Governo ha fatto propria la posizione del Ministro del tesoro, modificando in via d'urgenza con i decreti-legge nn. 359 e 453 del 1993, l'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993.

In riferimento ai presupposti oggettivi si rileva poi che la lesione lamentata attiene alla funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, prevista dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

3. — Passando all'esame del merito, nel ricorso si osserva che il comportamento omissivo del Governo risulta fondato sull'assunto secondo il quale gli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate all'art. 1 del decreto legislativo n. 691 del 1947 (cui si riferisce la deroga espressa nell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993) sarebbero le autorità che esercitano poteri pubblicistici nella materia del credito (Ministro del tesoro, Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, Banca d'Italia), mentre la ricorrente sostiene che con il termine «enti» la norma ha inteso riferirsi alle banche e agli intermediari finanziari. A supporto di questa interpretazione nel ricorso si richiama l'art. 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che qualifica il Ministro del tesoro, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e la Banca d'Italia come «autorità creditizie» e non come «enti». Né potrebbe condividersi il diverso assunto del Governo secondo il quale gli

enti cui fa riferimento l'art. 7, comma 10, non possono essere quelli creditizi, dal momento che la Corte dei conti non ha mai esercitato il controllo su tali enti. Questa obiezione del Governo — sempre secondo la ricorrente — non terrebbe conto della collocazione sistematica della clausola limitativa prevista dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232, dal momento che tale clausola è riferita all'insieme delle disposizioni contenute nell'articolo e quindi non necessariamente a quelle concernenti i controlli preventivi e successivi sugli atti, i quali risultano circoscritti alla sfera provvedimentale del Governo e della pubblica amministrazione statale (art. 7, commi 1 e 4).

Dopo aver osservato che, nell'ambito della riforma dei controlli voluta dal legislatore, accanto alla nuova disciplina del controllo sugli atti, assume particolare rilievo il controllo sulla gestione (art. 7, commi 5-9), nel ricorso si sostiene che in tale contesto sarebbero agevolmente individuabili occasioni e ragioni di verifiche, accertamenti e valutazioni da parte della Corte dei conti anche nei riguardi di enti e gruppi creditizi, al fine di verificare l'efficacia degli investimenti azionari pubblici e lo stato patrimoniale degli enti bancari partecipati. Pertanto, neppure la clausola di sanatoria prevista dall'art. 8, comma 1, della successiva legge n. 20 del 1994 — che ha sancito la validità degli atti adottati e delle attività poste in essere in base ai decreti-legge nn. 54, 143, 232, 359 e 453 del 1993 — potrebbe convalidare il contestato comportamento omissivo del Governo, dal momento che tale clausola non potrebbe comunque sanare un comportamento che deve considerarsi illegittimo in quanto in contrasto con un decreto-legge non convertito, ma vigente all'epoca del comportamento medesimo.

Nella seconda parte del ricorso, esaminando la fase successiva all'entrata in vigore del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, si osserva che durante questa fase il comportamento omissivo del Governo si è fondato sul nuovo testo della clausola derogatoria di cui all'art. 7, comma 10, dove si prevede la non applicabilità del controllo preventivo «agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria». Tale clausola è stata riprodotta nel decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, e, infine, nell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attualmente in vigore.

Secondo la ricorrente, questa modifica della clausola derogatoria non farebbe venir meno il conflitto in esame, ma ne cambierebbe semplicemente il parametro di riferimento: infatti se, inizialmente, l'illegittimità lamentata nel ricorso consisteva nella violazione sia dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, sia dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993, in seguito tale illegittimità verrebbe a derivare dall'applicazione dei decreti-legge nn. 359 e 453 del 1993, nonché della legge n. 20 del 1994, in quanto atti contrastanti con l'art. 77, secondo e terzo comma, e con l'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

La Corte dei conti, infatti, pur riconoscendo che il comportamento omissivo tenuto dal Governo in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 359 non sarebbe in contrasto con la disciplina prevista da tale decreto e da quello che lo ha reiterato, ritiene che il fondamento della persistente illegittimità del comportamento governativo risiederebbe nella illegittimità costituzionale dei decreti ora richiamati, nonché della legge n. 20 del 1994. Pertanto, la ricorrente sollecita la Corte costituzionale a sollevare dinanzi a sé la questione di costituzionalità della disciplina attualmente in vigore, prevista dall'art. 3, comma 13, e dall'art. 8, comma 1, della legge n. 20 del 1994, per violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente la sottrazione al controllo preventivo non potrebbe discendere altro che dalla impossibilità materiale o giuridica di sottoporre a controllo determinati atti, dal momento che la Costituzione, all'art. 100, imporrebbe in forma assoluta, senza alcun rinvio alla legge, il controllo in questione. Dall'inesistenza di sufficienti motivi per la sottrazione al controllo preventivo deriverebbe, secondo la Corte dei conti, l'illegittimità, per cattivo uso della discrezionalità spettante al legislatore, dell'art. 3, comma 13, della legge n. 20 del 1994.

Infine, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione ora citata e dell'art. 8 della stessa legge n. 20, è sviluppato nell'ultima parte del ricorso, in riferimento all'art. 77, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché in relazione all'art. 15, commi 2, lettera b), e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La ricorrente esclude che la legge n. 20 del 1994 possa considerarsi una legge di conversione, dal momento che il decreto-legge n. 453 è formalmente decaduto nella parte considerata, e pertanto l'approvazione della legge medesima non assolverebbe il Governo dalla responsabilità che si è assunto emanando i decreti-legge, con l'effetto di lasciare spazio al sindacato della Corte costituzionale. Nel ricorso viene, infatti, contestata la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per procedere alla riforma per decreto-legge della Corte dei conti, nonché il fatto che, attraverso più decreti-legge reiterati, il Governo sia intervenuto «in causa propria», al solo scopo di sottrarsi ad un controllo della stessa Corte. Il che avrebbe determinato uno sviamento di potere rispetto alla disciplina dell'art. 77 della Costituzione e la conseguente lesione delle attribuzioni costituzionali spettanti alla ricorrente.

4. — Con l'ordinanza n. 21 del 1995, questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto in esame, affermando che il comportamento del Ministro del tesoro, oggetto di censura, è da riferirsi alla responsabilità collegiale del Governo, e che va riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri.

5. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

In riferimento all'ammissibilità del conflitto, l'Avvocatura osserva che il ricorso è stato proposto dalla Corte dei conti, in persona del Presidente *pro-tempore*, in forza dei poteri asseritamente conferitigli con la determinazione n. 135 del 12 agosto 1993 della Sezione del controllo della Corte dei conti. Nella memoria si rileva che, invece, dalla determinazione n. 135 del 1993 risulta che la Sezione, deliberando il ricorso in oggetto, ha affermato la propria legittimazione a stare in giudizio a mezzo del proprio Presidente.

L'Avvocatura osserva poi che il contenuto del ricorso in epigrafe non corrisponde al contenuto e alle conclusioni del ricorso deliberato dalla Sezione del controllo e che, di conseguenza, dovendosi tener conto solo di quanto affermato nella citata determinazione della Sezione, il conflitto non sarebbe più attuale a seguito dello *ius superveniens*. Nella memoria di costituzione si rileva che, mentre il ricorso si fonda sull'interpretazione dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 — che ha espressamente escluso dalla categoria degli atti soggetti al controllo quelli in materia creditizia — il conflitto sollevato non sarebbe più attuale.

Ad avviso dell'Avvocatura deve comunque escludersi che l'interpretazione dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 sia quella sostenuta dalla Corte dei conti, dal momento che dall'esame di tale disposizione emerge che i primi quattro commi dell'art. 7 riguardano il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e che i rimanenti commi si riferiscono al controllo sulla gestione, alla relazione sull'esito del controllo e ai poteri della Corte dei conti nell'esercizio del controllo. Nella memoria si osserva che tutte le citate disposizioni riguardano le amministrazioni pubbliche e, di conseguenza, risulterebbe arbitrario voler riferire il solo comma 10 agli enti creditizi, che sono in gran parte imprese private.

Inoltre, il riferimento alla materia della tutela del risparmio (e non alla raccolta del risparmio), contenuto nell'art. 7, comma 10, confermerebbe che tale norma derogatoria riguarda le amministrazioni che esercitano l'alta vigilanza nelle materie indicate, mentre la riformulazione della stessa disposizione prevista nel successivo decreto-legge n. 359 del 1993 conforterebbe ulteriormente questa interpretazione.

Infine, nella memoria si ribadisce che l'art. 100, secondo comma, della Costituzione deve essere integrato da norme di legge ordinaria, allo scopo di individuare gli atti soggetti al controllo, e che tali norme, per la funzione alla quale assolvono, non incorrono nella illegittimità costituzionale, salvo che, in ipotesi estrema, non vengano a comprimere la sfera costituzionalmente tutelata fino ad essere sostanzialmente elusive del controllo. L'Avvocatura esclude che questa ipotesi ricorra nel caso di specie e che la norma in questione possa essere censurata sotto il profilo della ragionevolezza, sottolineando la funzione di alta specializzazione tecnica svolta dalle «autorità creditizie» e la necessità di una immediata applicazione delle loro decisioni.

6. — In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Nella memoria della Corte dei conti si eccepisce, in primo luogo, la mancata costituzione in giudizio del Governo, essendosi costituito solo il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, che, pur potendo essere parte di taluni conflitti di attribuzione, è da tenere distinto dal Governo, identificabile con il Consiglio dei ministri.

In riferimento alle eccezioni di inammissibilità prospettate dall'Avvocatura, nella memoria si precisa che ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, confermato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 20 del 1994, il Presidente della Corte dei conti presiede anche la Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato. Pertanto, il mandato contenuto nella determinazione n. 135/93 della Sezione del controllo deve ritenersi indirizzato al Presidente della Corte dei conti, che si è costituito nel presente giudizio.

Inoltre, la Corte dei conti osserva che, una volta sollevato il conflitto, l'indicazione delle motivazioni giuridiche che lo sostengono spetta al difensore.

Nel merito, la Corte dei conti ribadisce che la lesione delle proprie attribuzioni non è venuta meno a causa dell'entrata in vigore dei decreti-legge di reiterazione del decreto-legge n. 232 del 1993, e che tale lesione risulta aggravata dal successivo comportamento del Governo, il quale ha conferito valore normativo alla precedente interpretazione estensiva dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232.

7. — Nella memoria illustrativa dell'Avvocatura si ribadiscono le precedenti conclusioni, sottolineando, innanzitutto, che il decreto del quale la ricorrente rivendica la soggezione al controllo è stato emanato durante la vigenza di un decreto-legge non convertito, che ha quindi perso efficacia *ex tunc*, e che non può essere invocato per introdurre un controllo non previsto dalla normativa preesistente di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214: normativa che, secondo l'Avvocatura, sarebbe rimasta vigente fino all'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994.

Dopo aver ricordato che la Corte dei conti non aveva mai rivendicato in passato che fossero sottoposte a controllo preventivo le direttive impartite dalle autorità creditizie alla Banca d'Italia, dal momento che tali atti non rientravano tra quelli elencati agli artt. 17, 18 e 19 del regio decreto n. 1214 del 1934, l'Avvocatura contesta che il richiamato decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, possa considerarsi «atto generale di indirizzo» ovvero «atto attuativo di direttive comunitarie», non trattandosi di atto amministrativo generale rivolto ad una pluralità di destinatari, in quanto rivolto soltanto alla Banca d'Italia, ed avendo le direttive comunitarie in materia bancaria avuto già attuazione con il decreto legislativo n. 481 del 1992.

In relazione alla legittimità delle disposizioni contestate della legge n. 20 del 1994, l'Avvocatura ribadisce che è pacifico che l'art. 100, secondo comma, della Costituzione deve essere integrato dalla legislazione ordinaria al fine di individuare gli atti del Governo sottoposti al controllo. Nel caso di specie, le norme di cui all'art. 3, commi 1 e 13, della legge n. 20 del 1994, e le corrispondenti disposizioni dei decreti precedenti, concorrono a definire l'area del controllo preventivo, seguendo una *ratio* analoga a quella che in passato aveva escluso dall'applicazione delle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259 gli istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, in persona del suo Presidente, solleva conflitto di attribuzione contro il Governo della Repubblica al fine di sentir dichiarare: *a*) che spetta alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli atti del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, previa, se necessaria, la proposizione, dinanzi a se stessa, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 13, e dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione; *b*) che, ai sensi degli artt. 77, secondo comma, e 100, secondo comma, della Costituzione, non spettava al Governo il potere di sostituire l'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 232 del 1993 con l'art. 7, comma 10, dei decreti-legge n. 359 e 453 del 1993; *c*) in subordine alla richiesta *sub b*), nella contestata ipotesi che si qualificasse la legge n. 20 del 1994 come legge di conversione, dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 13, e 8, comma 1, della legge n. 20 del 1994 per violazione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione».

Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso stesso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

2. — Va preliminarmente verificata, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi idonei a giustificare, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la proposizione di un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Come già rilevato in sede di giudizio sulla ammissibilità del ricorso (ord. n. 21 del 1995), la presenza di tali presupposti ricorre nel caso di specie.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, da un lato va, infatti, riconosciuta alla Corte dei conti, nell'esercizio della funzione di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la legittimazione a sollevare conflitto, stante la piena autonomia dell'organo investito di tale funzione (v. sentt. 406 del 1989 e 466 del 1993); dall'altro, va individuato nel Governo il soggetto passivo del conflitto in esame, dal momento che il comportamento omissivo tenuto dal Ministro del tesoro, che forma l'oggetto principale della censura, deve intendersi riferito alla responsabilità collegiale del Governo in ordine all'interpretazione di atti di normazione primaria quali il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 ed il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (v. ord. n. 242 del 1993), mentre i comportamenti consistenti nell'adozione dei decreti-legge 14 settembre 1993, n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453, oggetto di ulteriore censura, risultano anche essi imputabili al Governo nella sua collegialità.

La presenza dei requisiti oggettivi viene, d'altro canto, a trovare la sua giustificazione nel fatto che il ricorso contesta la violazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, quale quella spettante alla Corte dei conti, in tema di controllo preventivo di legittimità, dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione.

3. — L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso sotto due profili diversi e cioè: a) per essere stato lo stesso ricorso proposto dalla Corte dei conti in persona del suo Presidente anziché — secondo quanto previsto nella determinazione n. 135 della Sezione del controllo del 12 agosto 1993, concernente la proposizione del conflitto — dalla stessa Sezione in persona del suo Presidente; b) per il fatto che il contenuto del ricorso non risulterebbe corrispondente al contenuto di quanto deliberato dalla stessa Sezione con la suddetta determinazione n. 135.

Né l'una né l'altra di tali eccezioni meritano di essere accolte.

In proposito va, infatti, rilevato che il conflitto, ancorché deliberato dalla Sezione del controllo, non poteva essere sollevato altro che dall'organo investito della titolarità del potere di controllo di cui all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, in relazione al quale la lesione risulta affermata. Tale organo non è la Sezione del controllo, ma la Corte dei conti nella sua unità, della cui rappresentanza è investito il suo Presidente *pro-tempore*, cui spetta anche presiedere la Sezione del controllo (v. art. 1, terzo comma, regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e art. 3, comma 10, legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Per quanto concerne poi l'asserita mancata corrispondenza tra il contenuto del ricorso ed il contenuto della determinazione n. 135 del 1993, ciò che va rilevato è che, in relazione ai profili essenziali del conflitto, i due atti vengono a coincidere nella sostanza, mentre gli svolgimenti ulteriori espressi nel ricorso possono trovare la loro giustificazione nell'autonomia che va riconosciuta alla difesa tecnica nello svolgimento delle tesi affermate dalla parte, autonomia che ha indotto il difensore ad argomentare anche in ordine alla sopravvivenza dell'interesse al conflitto pur in presenza di uno *ius superveniens*.

4. — La Corte dei conti ha sollevato, nella memoria, una eccezione di inammissibilità relativa alla costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri anziché del Governo, identificabile nel Consiglio dei ministri. Tale eccezione non va, peraltro, presa in esame, avendo la difesa della ricorrente rinunciato alla stessa nel corso dell'udienza.

5. — Nel merito il ricorso non è fondato.

La domanda principale proposta dalla ricorrente investe la mancata sottoposizione del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Con tale decreto — adottato in relazione all'art. 22, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 — il Ministro del tesoro, su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha dettato i criteri ai quali la Banca d'Italia deve attenersi nel disciplinare, mediante istruzioni di carattere generale, la materia delle partecipazioni detenibili da parte degli enti creditizi.

Ad avviso della Corte dei conti (v. nota dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del tesoro n. 463 del 14 luglio 1993), il decreto in questione doveva essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della stessa Corte in quanto riconducibile alle categorie degli atti generali di indirizzo e di quelli attuativi di norme comunitarie sottoposte al visto di legittimità ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere c) ed e), del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

Opposto l'avviso del Ministero del tesoro che, alla richiesta della Corte dei conti, replicava (v. nota del direttore generale del tesoro n. 242771 del 27 luglio 1993), richiamando la sopravvenienza — dopo la caducazione per mancata conversione del decreto-legge n. 143 del 1993 — del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, dove all'art. 7, comma 10, veniva introdotta una deroga al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti nei confronti degli «enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691» (e cioè nelle materie concernenti la tutela del risparmio, l'esercizio della funzione creditizia e la valuta).

Sulla base di tale divergenza interpretativa la Sezione del controllo della Corte dei conti, con la determinazione n. 135 del 12 agosto 1993, deliberava di sollevare il conflitto in esame, ma il ricorso relativo veniva proposto soltanto il 14 ottobre 1994, in presenza di un quadro normativo sensibilmente mutato a seguito dell'adozione del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359 (reiterato con il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453), che, all'art. 7, comma 10, apportava una modifica alla corrispondente disposizione contenuta nel decreto-legge n. 232 del 1993; nonché a seguito dell'approvazione della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che, all'art. 3, comma 13, riproduceva il testo dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 359 del 1993.

6. — Ai fini della soluzione del conflitto in esame — che investe l'esistenza o meno di un obbligo del Ministro del tesoro di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti il decreto 22 giugno 1993, n. 242632 — la disciplina in tema di controllo che assume rilievo non può essere altro che quella in vigore alla data dell'emanazione dell'atto in relazione al quale il conflitto stesso è stato sollevato: disciplina che, nella specie, va identificata in quella espressa nel decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, vigente al momento dell'emanazione dell'atto e successivamente convalidata nei suoi effetti — a seguito della mancata conversione dello stesso decreto-legge — dall'art. 8, comma 1, della legge n. 20 del 1994.

In base a tale disciplina la domanda avanzata dalla Corte dei conti non può essere accolta.

In primo luogo va escluso che il decreto del Ministro del tesoro di cui è causa possa essere qualificato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 143, come «atto generale di indirizzo». Il decreto ministeriale in questione, infatti, non assume i caratteri della «generalità», dal momento che non contempla una pluralità di destinatari, indeterminati o indeterminabili, ma si indirizza esclusivamente alla Banca d'Italia, cui vengono indicati i criteri da seguire nel disciplinare, in conformità delle direttive del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, la materia delle partecipazioni detenibili da parte degli enti creditizi. Né il carattere generale delle istruzioni che la Banca d'Italia è venuta successivamente ad adottare nei confronti degli enti creditizi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 481 del 1992, può essere tale da riflettersi nella natura puntualmente mirata degli indirizzi impartiti, con il decreto in esame, dal Ministro del tesoro a tale ente.

Parimenti va anche escluso che lo stesso decreto del Ministro del tesoro possa essere qualificato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e), tra gli «atti generali attuativi di norme comunitarie». Il decreto in questione, infatti, oltre a non disporre — per le ragioni già richiamate — del carattere della generalità non può neppure ritenersi «attuativo» di una normativa comunitaria, quale quella espressa nella direttiva 89/646 CEE, la cui attuazione è stata direttamente operata — in esecuzione della delega espressa con l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 — mediante il decreto legislativo n. 481 del 1992.

Va, dunque, riconosciuto che, alla luce della disciplina in tema di controllo in vigore alla data dell'adozione dell'atto, non sussistevano le condizioni per affermare la sottoponibilità del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

7. — Sulla base di quanto precede non può assumere rilievo, per la soluzione del conflitto in esame, il richiamo alla normativa intervenuta successivamente al decreto-legge n. 143 del 1993 e formulata nei decreti-legge nn. 232, 359 e 453 del 1993 nonché nella legge n. 20 del 1994.

Le domande avanzate nel ricorso in ordine a tale normativa, anche con riferimento alle prospettate questioni di legittimità costituzionale, non vanno, di conseguenza, prese in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Corte dei conti, Sezione del controllo sugli atti del Governo, la competenza a controllare il decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 303

Sentenza 26 giugno-6 luglio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**Agricoltura e foreste - Regione Toscana - Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine purosangue inglese e trottratori italiani - Tenuta dei libri genealogici - Competenza - Materia di competenza del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - Esigenza di una disciplina unitaria per tutto il territorio nazionale e del relativo coordinamento statale - Spettanza allo Stato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 7 ottobre 1994, depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottratore italiano), ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottratore italiano), con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 8 dello stesso.

Dopo aver ricordato le vicende normative in materia, la Regione ricorrente segnala anzitutto l'erroneità del richiamo, contenuto nella premessa del decreto oggetto del conflitto, all'art. 2, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevede la successione del nuovo Ministero nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ministero dell'Agricoltura, mentre nella fattispecie non sussisterebbe alcun rapporto, né attivo né passivo in cui vi sia da succedere, essendovi nel caso da istituire *ex novo* un repertorio di stalloni. Ciò inficerebbe l'intero decreto, sotto il profilo delle competenze esclusive che il decreto stesso attribuisce al Ministero, tanto più che, in base alla legge richiamata, tra il «vecchio» e il «nuovo» Ministero vi sarebbe stata una successione nei rapporti giuridici sussistenti, e non invece un trasferimento di tutte le funzioni del Ministero soppresso: per cui tutte le funzioni non espressamente attribuite allo Stato dalla legge n. 491 del 1993 sarebbero da ritenere di competenza delle regioni.

Pertanto, in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 66, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la materia disciplinata dal decreto oggetto del conflitto sarebbe di competenza delle regioni, mentre allo Stato residuerebbe soltanto una funzione di indirizzo e coordinamento, diversa da quella esercitata con l'atto impugnato.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della Regione Toscana sia rigettato.

La difesa erariale, dopo aver richiamato la normativa in oggetto, rileva che, prima dell'entrata in vigore della legge 15 gennaio 1991, n. 30, la materia era regolata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 127, in base alla quale (art. 10) presso l'ex Ministero dell'agricoltura ha operato una Commissione nazionale con il compito di autorizzare per ciascun triennio l'istituzione di stazioni di fecondazione equina e di approvare ogni anno la fecondazione con i cavalli di puro sangue inglese e trotatore.

La competenza statale in materia non è mai stata messa in discussione, ed infatti essa non è stata trasferita alle regioni né dal d.P.R. n. 616 del 1977 né da altre leggi. Pertanto, la legge n. 30 del 1991 non avrebbe fatto altro che confermare la competenza statale nella materia in esame: poiché non si è provveduto all'emanazione del suddetto regolamento prima dell'abolizione del Ministero dell'agricoltura, la competenza sostanziale e procedurale, non esclusa dalla legge n. 491 del 1993 né attribuita alle singole regioni, sarebbe passata al nuovo Ministero, essendovi un rapporto giuridico e di vigilanza tra l'amministrazione competente, gli enti pubblici preposti a tale settore e gli allevatori delle due razze equine e le loro associazioni nazionali.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trotatore italiano), ritenendo che, in base alle disposizioni vigenti, la competenza relativa alla tenuta dei libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore italiano spetta non allo Stato bensì alle regioni.

2. — Gli argomenti a sostegno della tesi della competenza regionale nella predetta materia possono così sintetizzarsi: *a)* in attuazione del disposto dell'art. 117 della Costituzione — secondo cui la regione ha potestà legislativa anche in materia di «agricoltura e foreste» — il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 stabiliva [art. 66, lettera *d)*] la competenza regionale in relazione al «miglioramento e incremento zootecnico, al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale»; *b)* ai sensi dell'art. 75 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977 «sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine»; *c)* a seguito di abrogazione della normativa precedente mediante *referendum* abrogativo, la legge 4 dicembre 1993, n. 491, ha stabilito (art. 1) che «il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'art. 2, comma 1»; *d)* poiché in queste materie tassativamente attribuite dalla citata legge al nuovo Ministero non è compresa la tenuta dei libri genealogici dei cavalli di razza sopra indicati, essa rientrerebbe nella competenza generale spettante alle regioni.

3. — Nonostante gli esposti elementi, questa Corte ritiene prevalenti le argomentazioni a sostegno della tesi opposta: che, cioè, la competenza nella specifica materia dei libri genealogici dei cavalli da corsa spetta al nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Non è dubitabile anzitutto che detta peculiare materia competesse allo Stato nel periodo anteriore alla citata legge n. 491 del 1993. Ciò si deduce dal d.P.R. n. 616 del 1977, che alla lettera *d)* dell'art. 71 menziona, fra le competenze dello Stato, «l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità».

Anche le numerose direttive della Comunità europea (dal 1977 al 1990) — richiamate già da questa Corte nella sentenza n. 349 del 1991 — hanno assunto tra i propri obiettivi quelli inerenti al controllo sulla qualità dei soggetti riproduttori delle diverse razze e specie: controllo da attuare attraverso l'iscrizione degli animali atti alla riproduzione in appositi libri genealogici destinati a documentare le caratteristiche, le ascendenze e le attitudini riproduttive.

«In attuazione delle direttive comunitarie» e «per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione», la legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) ha stabilito tra l'altro (art. 3, comma 3) che «i libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico», mentre «con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale».

Queste disposizioni non risultano abrogate dalla legge n. 491 del 1993, che da una parte stabilisce, con formula peraltro di incerta interpretazione, che il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali «succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, (...) facenti capo al soppresso Ministero» (art. 2, comma 2); mentre dall'altra domanda (art. 2, comma 6) la competenza a concertare criteri e indirizzi fra diversi Ministri e i Presidenti delle regioni e province autonome al «Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali», presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tra le materie di competenza di questo Comitato permanente nazionale si indicano espressamente «l'ordinamento e la tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici», compresi i relativi controlli funzionali».

La stessa legge n. 491 del 1993, all'art. 3, demanda ad altro Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la competenza a verificare l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria; mentre sono demandate alla competenza di appositi decreti ministeriali le modalità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché la creazione di una banca-dati comune.

Va, infine, osservato che in una materia (come quella dei libri genealogici di speciali razze di cavalli da corsa) che richiede l'unitarietà per tutto il territorio nazionale di strumenti di raccolta di dati e di controlli, anche con riferimento ad obblighi comunitari e internazionali, risulta confermata l'esigenza di un coordinamento statale che costituisce la base logica dell'orientamento normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'istituzione e la tenuta del repertorio degli stalloni e delle razze equine puro sangue inglese e trotatore italiano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

95C0872

N. 304

Ordinanza 26 giugno-6 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Sicilia - Abusivismo - Opere pubbliche in zone soggette a tutela - Parere della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali - Criteri di rilascio - Necessità di autorizzazione espressa - Principio vincolante anche per la legislazione regionale - Insussistenza del nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, art. 19).

(Cost., artt. 9, 32 e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna nel procedimento penale a carico di Antonio Gagliano e Salvatore Termine, iscritta al n. 591 del registro ordinanze del 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1° febbraio 1994 — nel corso di un giudizio con rito abbreviato nei confronti di alcuni amministratori pubblici, imputati della contravvenzione prevista dall'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, per avere modificato, attraverso l'esecuzione di opere edilizie a pochi metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, lo stato dei luoghi della zona sottoposta a vincolo paesaggistico — il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna ha sollevato, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), nella parte in cui prevede che quando si tratta di opere pubbliche in zone soggette a tutela il parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali si intende favorevolmente reso in mancanza di pronuncia entro 90 giorni dalla richiesta, mentre la necessità di autorizzazione espressa risponderebbe ad un principio vincolante anche per la legislazione regionale;

che è intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, il quale ha exceptio l'inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza. Difatti nella zona considerata sarebbe radicalmente vietata ogni attività costruttiva, sia perché essa ricade nella fascia di rispetto di 100 metri dalla linea di costa del lago (art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15), sia perché è inclusa in una riserva naturale integrale (art. 6 della legge della Regione Siciliana 9 agosto 1988, n. 14);

Considerato che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, le opere in questione sono state realizzate a meno di 100 metri dalla linea di battigia del lago di Pergusa, e che l'area è soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 15, lettera d), della legge della Regione Siciliana 12 giugno 1976, n. 78 e dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15, come del resto ha anche rilevato la Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali dichiarando non luogo a pronunciarsi nel merito del progetto sottoposto al suo esame;

che non sussiste il necessario nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, perché manca del tutto il presupposto per applicare la norma denunciata, non dovendosi fare ricorso alla disciplina del silenzio assenso prevista nella procedura per il parere della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali;

che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Siciliana 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), sollevata, in riferimento agli artt. 9, 32 e 116 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Deposita in cancelleria il 6 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 306

*Sentenza 26 giugno-7 luglio 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Regione - Regione Sicilia - Beni culturali - Attribuzione di contributi annuali ad enti specializzati per il perseguimento dei loro fini istituzionali - Modalità, utilizzazione e controllo - Assenza di riserva agli organi amministrativi - Possibilità che il legislatore provveda direttamente alla valutazione e alla determinazione di scelte concrete - Non fondatezza.****(Legge regione Sicilia approvata il 17 febbraio 1995).****(Cost., artt. 3 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Edoardo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'Assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandalisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 25 febbraio 1995, depositato in cancelleria il 3 marzo 1995 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, denunciando la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, ha promosso questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa, adottata dall'Assemblea regionale il 17 febbraio 1995, di approvazione del disegno di legge n. 694, relativo al «Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandalisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando».

L'art. 1 della legge regionale denunciata stabilisce che l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente un contributo a quattro enti (lire 300 milioni alla Fondazione Museo Mandalisca di Cefalù, lire 100 milioni all'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, lire 300 milioni all'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo, lire 300 milioni alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando) per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Il Commissario dello Stato ritiene che sia violato il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), trattandosi di una legge singolare di attribuzione di un privilegio senza giustificazione obiettiva e razionale, essendo disposta l'erogazione di contributi a determinate istituzioni, la cui situazione non sarebbe stata valutata e comparata con quella di altri ed analoghi enti, meritevoli dello stesso trattamento.

La legge regionale sarebbe inoltre in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione). Essa si limita ad attribuire il contributo senza prescrivere alcun controllo e verifica dei risultati conseguiti e del corretto impiego delle provvidenze da parte degli enti destinatari. Inoltre, pur essendo emersa l'esigenza

di una organica disciplina degli interventi regionali a sostegno delle istituzioni culturali, sarebbe stato disposto un contributo ordinario a quattro enti, i soli sentiti nel corso dei lavori preparatori della legge, e non si sarebbe tenuto conto della ottimale utilizzazione delle risorse e della parità di condizioni tra le singole istituzioni culturali.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

La legge regionale avrebbe concentrato le poche risorse disponibili su istituzioni culturali di indubbio prestigio, apprezzate a livello internazionale e di rilevanza anche turistica, al fine di assicurare la loro sopravvivenza, evitando la dispersione delle risorse con finanziamenti «a pioggia». La Regione sottolinea che lo stesso Commissario dello Stato non sostiene l'intrinseca arbitrarietà della norma denunciata, ma afferma che sarebbe stata introdotta una discriminazione ingiustificata, senza tuttavia indicare alcun termine di raffronto che consenta di apprezzare l'esistenza o meno della disparità di trattamento.

Ad avviso della Regione non sarebbe stato neanche violato l'art. 97 della Costituzione: il principio di buon andamento della pubblica amministrazione si risolve, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in una valutazione di ragionevolezza della norma, già riscontrata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

In ogni caso l'Assemblea regionale non potrebbe essere assimilata ad un organo amministrativo, per estendere ad essa i criteri di valutazione impiegati per sindacare la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione.

Quanto alla denunciata omissione della previsione di controlli sull'utilizzazione dei contributi, la Regione richiama il potere di vigilanza dell'Assessore dei beni culturali, che già viene esercitato secondo quanto previsto da un'apposita circolare che specifica le modalità di erogazione dei contributi e l'obbligo di rendiconto, il cui eventuale inadempimento impedisce di fruire ulteriormente del contributo stesso.

3. — In prossimità dell'udienza il Commissario dello Stato ha depositato documenti relativi ai lavori preparatori della delibera legislativa regionale denunciata ed alla situazione finanziaria degli enti destinatari dei contributi, specificando in una memoria, per contrastare le deduzioni della Regione, le argomentazioni già prospettate.

4. — Anche la Regione ha depositato documenti relativi alla natura ed alle attività degli enti destinatari dei contributi.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne l'autorizzazione all'erogazione di un contributo annuale da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali in favore di quattro enti (la Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, l'Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, l'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo, la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando) per il perseguimento dei loro fini istituzionali, disposta con la delibera legislativa che l'Assemblea regionale siciliana ha adottato nella seduta del 17 febbraio 1995, approvando il disegno di legge n. 694.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, proponendo ricorso in via principale, ritiene che la disposizione legislativa denunciata sia in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto due distinti profili, che riguardano sia l'attribuzione di contributi annuali ai quattro enti, in sé considerati, sia le modalità relative alla loro utilizzazione ed al controllo.

Sotto il primo profilo la Regione avrebbe disposto l'attribuzione dei contributi omettendo la comparazione e la valutazione della posizione di altri analoghi enti egualmente meritevoli, che sarebbero stati pretermessi senza un'adeguata giustificazione dell'intervento adottato con legge singolare. Sotto il secondo profilo viene denunciato il contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, non essendo disciplinata in modo specifico l'utilizzazione del contributo, genericamente destinato alle finalità istituzionali degli enti. Non sarebbero difatti previsti l'obbligo di rendiconto né il controllo e la verifica dell'utilizzazione dei fondi e dei risultati conseguiti.

2. — La disposizione legislativa denunciata, provvedendo in ordine all'erogazione di un contributo annuale in favore di quattro enti culturali, assume un contenuto particolare e concreto, normalmente proprio degli atti di amministrazione.

Nell'ordinamento attuale, in assenza di una riserva, opponibile al legislatore, di tali atti agli organi amministrativi, non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina materie e oggetti normalmente affidati all'attività amministrativa (sentenza n. 62 del 1993). È quindi possibile che, in casi particolari, il legislatore provveda direttamente alla valutazione ed alla determinazione di scelte concrete che, altrimenti, in attuazione dei criteri dettati dal legislatore stesso, resterebbero affidate alla discrezionalità dell'amministrazione nell'apprezzamento del pubblico interesse.

Anche quando esprime un contenuto particolare e concreto, la legge mantiene le caratteristiche di tale atto normativo e rimane sottoposta al regime per essa previsto. La violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, dedotta nel ricorso del Commissario dello Stato, in tal caso non può essere invocata se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito.

Il richiamo all'art. 97 della Costituzione si combina quindi con il riferimento all'art. 3 della Costituzione ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge denunciata (sentenze n. 248 e n. 63 del 1995, n. 266 del 1993, n. 10 del 1980).

3. — Sulla base di questi principi la questione di legittimità costituzionale è da ritenere infondata, sia per il profilo attinente all'attribuzione dei contributi ai quattro enti culturali considerati dalla legge regionale, sia per l'aspetto relativo all'utilizzazione dei fondi ed ai corrispondenti controlli.

La disposizione legislativa denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio né appare manifestamente irragionevole. Essa è stata approvata dall'Assemblea regionale dopo che la competente Commissione consiliare ha svolto una specifica attività istruttoria, ritenuta dal legislatore, non irragionevolmente, sufficiente per raccogliere gli elementi di valutazione considerati necessari per conoscere ed apprezzare la situazione per la quale si intendeva provvedere. Si è tenuto conto della natura e delle finalità degli enti destinatari, dell'importanza della loro attività, della situazione finanziaria nella quale versavano, della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti: elementi la cui ponderazione rientra nella discrezionalità e nella responsabilità del legislatore.

L'attribuzione del contributo riguarda enti ritenuti meritevoli di sostegno. La loro importanza e l'interesse dell'attività che essi svolgono non sono stati messi in dubbio dal Commissario dello Stato. La denuncia di disparità di trattamento rispetto ad altri enti da considerare meritevoli, peraltro non indicati, si risolve in argomentate valutazioni negative attinenti al merito e non alla legittimità costituzionale del provvedimento legislativo.

La legge, autorizzando l'Assessore regionale a corrispondere un contributo annuale ai quattro enti considerati, non sottrae l'erogazione dello stesso alle regole comuni di verifica e controllo sull'utilizzazione di fondi pubblici, anche ai fini del rinnovo dell'erogazione negli anni successivi. Non è difatti necessaria una specifica previsione per affermare la possibilità, ed anzi la doverosità, di verifiche e controlli sulla correttezza nella gestione e nell'utilizzazione di fondi pubblici; verifiche e controlli compresi tra le ordinarie attività dell'amministrazione e che costituiscono il presupposto per l'ulteriore erogazione di contributi ad enti chiamati ad utilizzarli per finalità istituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana approvata il 17 febbraio 1995 dall'Assemblea regionale (Contributo annuale alla Fondazione Museo Mandralisca di Cefalù, alla Associazione Istituto internazionale del Papiro di Siracusa, alla Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle Marionette di Palermo ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando), promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 307

Ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Pignoramento - Terzo opponente - Prova testimoniale del diritto di proprietà su beni mobili nella qualità di genitore convivente con il debitore - Presunta disparità di trattamento tra genitore convivente con il debitore ed altri terzi oppositori non conviventi - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 112/1970) e manifestamente infondata (v. ordinanze nn. 184/1970, n. 223/1974 e 233/1986) - Razionalità - Insussistenza di violazione all'esercizio del diritto di difesa - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 621).

(Cost. artt. 3, 24, 29 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1994 dal Pretore di Rovigo, sezione distaccata di Lendinara nel procedimento civile vertente tra Dainese Tiziano e Cortellazzi Ermando ed altro iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 5 novembre 1994, il Pretore di Rovigo sezione distaccata di Lendinara ha riproposto la questione — come egli stesso ricorda già più volte negativamente decisa dalla Corte [da ultimo, in fattispecie identica a quella odierna, con ordinanza n. 233 del 1986] — di legittimità costituzionale dell'art. n. 621 cod. proc. civ., «nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto di proprietà sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando l'esistenza di tale diritto sia resa verosimile [come nella specie] dalla sua qualità di genitore convivente con il debitore»;

che, in particolare, ad avviso del giudice *a quo*, la norma denunciata violerebbe: *a)* l'art. 3 Cost. per irrazionale disparità di trattamento tra il genitore convivente con il debitore ed altri terzi oppositori non conviventi, i quali possono, invece, sulla base di altre verosimiglianze — la professione o il commercio esercitato dal terzo o dal debitore — provare con testimoni il loro diritto; *b)* l'art. 24 Cost., perché sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto la possibilità, per il genitore convivente con il debitore, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti;

che inoltre, sempre secondo il Pretore rimettente, la norma stessa «non rende un buon servizio all'istituto della famiglia (artt. 29-31 Cost.), considerato anche che il mutato costume sociale ha allungato a dismisura i tempi della convivenza dei figli con i loro genitori prima del matrimonio»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che essa è stata già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n. 184 del 1970, n. 223 del 1974; n. 233 del 1986;

Considerato che, come rilevato pure dalla Avvocatura, la questione sollevata è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le richiamate pronunce;

che, in particolare, la norma censurata — la quale ammette il ricorso alla prova testimoniale (senza escludere tuttavia mezzi istruttori diversi da questa) nel solo caso in cui l'esistenza del diritto dell'opponente «sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore» — si inquadra, come più volte sottolineato, in un sistema che, a tutela del soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili fraudolenti situazioni, fa derivare dall'ubicazione dei beni da pignorare la presunzione legale della loro appartenenza al debitore: presunzione che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto nei limiti autorizzati dalla legge;

che, pertanto, non vi è violazione dell'art. 24 Cost., essendo *ius receptum* che l'esercizio del diritto di difesa può sottostare a limitazioni imposte dall'esigenza di armonizzare contrapposti interessi sostanziali; né dell'art. 3 Cost., in quanto, per le ragioni esposte, la norma deve ritenersi rispondente a criteri di razionalità;

che la palese infondatezza della questione discende anche dalla mancata prospettazione da parte del Pretore *a quo* di alcun nuovo argomento a sostegno del chiesto suo riesame, in relazione ai parametri su citati, e si estende pure ai profili di violazione (per altro neppure, come tale, esplicitamente dedotta) degli artt. 29-31 della Costituzione stante l'evidente ragionevolezza del limite alla prova orale in un contesto di convivenza in cui è ancor più accentuato il pericolo di elusione della tutela creditoria;

Visti gli artt. 20, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 29-31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo, sezione distaccata di Lendinara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

95C0885

N. 308

Ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Tassa di circolazione - Criteri di determinazione in ragione delle sole risultanze del p.r.a. disgiuntamente dall'effettiva proprietà - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 164/1993) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con l'ordinanza emessa il 15 settembre 1994 dal Giudice conciliatore di Nizza Monferrato nel procedimento civile vertente tra Micello Volpe Concetta e Pintore Francesco, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Giudice conciliatore di Nizza Monferrato, nel corso d'un giudizio di pagamento di somme richieste dalla venditrice d'un autoveicolo al suo avente causa, per avere la stessa pagato la tassa di circolazione (in conseguenza della mancata trascrizione della compravendita nel Pubblico registro automobilistico), con ordinanza emessa il 15 settembre 1994, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53;

che, a parere del giudice *a quo*, la norma impugnata, nel determinare la tassa prescindendo dalla capacità contributiva del soggetto obbligato, in ragione delle sole risultanze del Pubblico registro automobilistico, e non già dell'effettiva proprietà, concreterebbe una violazione del principio della capacità contributiva, nonché della parità di trattamento rispetto alla situazione dei proprietari di cespiti immobiliari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero di infondatezza;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte, sul duplice rilievo che la tassa colpisce la proprietà o il possesso dell'autoveicolo in sé e non quale indice rilevatore di ricchezza, e che è del tutto ragionevole il riferimento alle risultanze del Pubblico registro automobilistico per agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione (cfr. sentenza n. 164 del 1993);

che il giudice *a quo* non aggiunge argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in corso dinanzi a lui (concernente peraltro l'obbligazione al rimborso di una somma corrispondente alla tassa ed alla connessa responsabilità per la mancata trascrizione) nonché ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale del reddito degli immobili;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni in legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Nizza Monferrato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il relatore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 309

Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposta straordinaria sugli immobili - Determinazione delle rendite - Criteri - Questione già sottoposta al vaglio della Corte (v. sentenza n. 263/1994) - Non fondatezza.****(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, primo comma, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75). (Cost., artt. 3, 24 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con 24 ordinanze emesse il 2 dicembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma iscritte ai nn. da 459 a 482 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Soc.r.l. Mima nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Soc.r.l. Mima e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con 24 ordinanze di identico contenuto emesse in data 2 dicembre 1993 (R.O. dal n. 459 al 482 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

2. — I singoli giudizi *a quibus* sono stati instaurati avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulle istanze di rimborso di importi corrisposti quale imposta straordinaria sugli immobili (I.S.I.), prevista dall'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il giudice remittente, premesso che il riferimento alle rendite catastali, di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge istitutiva della imposta predetta, deve intendersi oggi operante non più direttamente nei confronti della regolamentazione contenuta nei decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, «bensì nei confronti dei criteri valutativi individuati nell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, che ha conferito dignità di norma di legge a quei provvedimenti», lamenta violazione dell'art. 53 della Costituzione, «per l'intrinseca irrazionalità della determinazione delle rendite, sul cui valore viene ad incidere il tributo, in base a criteri di cui la stessa norma prevede l'abbandono nei periodi successivi al 1° gennaio 1995». Inoltre, lo stesso art. 2 riconosce la provvisorietà delle attuali rendite prevedendo la possibilità di un loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate e con efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta già effettuati. Ne discende che la norma denunciata «sottopone *medio tempore* il contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva correlata ad una qualificata capacità economica, proponendo, tra l'altro, surrettiziamente, una illegittima forma di *solve et repetes*» e configurando, altresì, un eccesso di potere legislativo per la contraddittoria previsione dell'imposizione di un «pagamento condizionato» e della «possibile erroneità della base imponibile».

Sarebbe violato anche l'art. 3 della Costituzione per la discriminazione «tra il contribuente che avrà gli estimi confermati e contribuente che avrà gli estimi ridotti e, quindi, realizzerà un credito nei confronti dell'erario», producendosi, «senza alcun fondamento di ragionevolezza, una netta distinzione tra coloro i quali, assolvendo esattamente il tributo in base alle attuali tariffe, rendono definitiva la loro posizione contributiva e coloro che, assolvendo anch'essi esattamente il tributo in base alle attuali tariffe, sono costretti ad esercitare ulteriori azioni a tutela del credito derivante da una successiva definizione del rapporto».

Si profila, d'altra parte, violazione anche del diritto di difesa, di cui all'art. 24 della Costituzione, considerando che la procedura di rimborso, «stante la connessa aleatorietà del recupero determinata dai brevi termini prescrizionali e dalle complesse formalità di rito, renderebbe, comunque, incerto e difficoltoso l'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato».

3. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non ammissibile o, in subordine, non fondata. Nell'atto di intervento si sostiene che le considerazioni delle ordinanze di rimessione, tutte basate sulla asserita (provvisorietà) delle rendite, sarebbero «palesamente non pertinenti», in quanto la provvisorietà sarebbe prevista «ai soli fini delle imposte sui redditi» e non dell'I.S.I., esauritasi nel 1992. Si osserva poi che il profilo riguardante l'art. 24 della Costituzione sarebbe inammissibile, «posto che le (complesse formalità) cui l'ordinanza allude non riguardano il processo giurisdizionale», non senza rammentare che la norma denunciata è già stata scrutinata da questa Corte con la sentenza n. 263 del 1994. Con successiva memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato, nel ribadire le argomentazioni già svolte, osserva altresì che la questione proposta riguarda le ipotetiche modalità del «recupero» di diverse differenze: quelle «che sarebbero derivate dall'applicazione dei commi 1-bis e 1-ter inseriti nello stesso art. 2 della legge di conversione, se tale applicazione avesse interessato (e non ha interessato) gli immobili dei singoli ricorrenti e fosse stata rilevante (il che non è) anche per l'I.S.I.», riferendosi, pertanto, a «controverse virtuali non proposte».

4. — Nel giudizio instaurato con l'ordinanza di cui al R.O. n. 476 del 1994 si è anche costituita la Soc.r.l. Mima, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ricci e Valerio Onida, per chiedere, in adesione alle ragioni esposte dal remittente, una «declaratoria di illegittimità del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16».

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze in epigrafe, emesse in controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75.

Secondo il giudice remittente la disposizione contrasterebbe con:

l'art. 53 della Costituzione, per «l'intrinseca irrazionalità della determinazione delle rendite, sul cui valore viene ad incidere il tributo, in base a criteri di cui la stessa norma prevede l'abbandono nei periodi successivi al 1° gennaio 1995»;

l'art. 53 della Costituzione, atteso che lo stesso art. 2, riconoscendo la provvisorietà delle attuali rendite e prevedendo la possibilità di un loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate con efficacia retroattiva, sottopone *medio tempore* il contribuente ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva;

gli artt. 3 e 53 per la discriminazione tra il contribuente che avrà gli estimi confermati e il contribuente che avrà gli estimi ridotti e, quindi, realizzerà un credito nei confronti dell'erario;

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, «stante la connessa aleatorietà del recupero determinata dai brevi termini prescrizionali e dalle complesse formalità di rito».

2. — I giudizi, in quanto promossi con ordinanze di identico contenuto, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. — Onde cogliere esattamente la portata delle questioni sollevate, anche sotto il profilo della loro rilevanza, va rammentato che l'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo aver previsto al primo comma l'istituzione di un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, ha fissato la medesima nella misura del 2 per mille del valore costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990.

Peralto, a seguito dell'avvenuto annullamento di quest'ultimo, da parte del giudice amministrativo, unitamente al decreto 27 settembre 1991 che, in conformità ad esso, aveva stabilito le nuove tariffe d'estimo per l'intero territorio nazionale con effetto dal 1° gennaio 1992, il Governo ha emanato una serie di decreti-legge, l'ultimo dei quali è quello in data 23 gennaio 1993, n. 16, il cui art. 2 forma oggetto della sollevata questione e che ha rinviato alla disciplina dei predetti decreti. La stessa norma ha, poi, disposto — con effetto dal 1° gennaio 1995 — una nuova revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe di estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, ad opera di un decreto ministeriale volto a determinare la redditività media, in riferimento al valore del mercato degli immobili e delle locazioni, in luogo del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989, giusta la previsione dei precedenti provvedimenti sopra menzionati. Lo stesso art. 2 del decreto-legge impugnato ha stabilito, inoltre, fino al 31 dicembre 1993, la permanenza in vigore e quindi l'applicazione delle tariffe di estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto 20 gennaio 1990 (art. 2, comma 1, terzo periodo). A sua volta la legge 24 marzo 1993, n. 75, nel convertire il decreto menzionato, ha aggiunto al predetto art. 2 i commi 1-bis e 1-ter, con i quali si è data facoltà ai comuni di ricorrere alle commissioni censuarie provinciali e, in sede di appello, alla commissione censuaria centrale «con riferimento alle tariffe di estimo e alle rendite vigenti ai sensi del primo comma» del medesimo art. 2.

Le tariffe d'estimo e le rendite modificate in conseguenza di tali ricorsi, nonché quelle derivanti da ulteriori modificazioni al fine di mantenere l'invarianza del gettito, recepite in un apposito decreto legislativo, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, sarebbero state applicate per l'anno 1994. Peralto, ai fini delle imposte dirette (salve alcune esclusioni), l'applicazione sarebbe stata anticipata al 1° gennaio 1992 ove fossero risultate inferiori a quelle stabilite col decreto ministeriale 27 settembre 1991.

4. — Ciò stante, può concordarsi con il giudice remittente, nel senso che il riferimento alle rendite catastali di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge istitutiva dell'imposta straordinaria immobiliare debba intendersi oggi operante non più direttamente nei confronti della disciplina contenuta nei predetti decreti ministeriali, bensì nei confronti di quella contenuta nell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge n. 75 del 1993, con il quale si fa rinvio ai decreti stessi.

5. — Quanto detto consente di ritenere le proposte questioni rilevanti ai fini del decidere, anche se, nel merito, le stesse sono da reputare non fondate.

Il remittente lamenta, anzitutto, violazione dell'art. 53, deducendo al riguardo che la disposizione censurata si appaleserebbe affetta da irrazionalità per essere informata a criteri di cui la stessa norma prevede l'abbandono a partire dal 1995.

Osserva la Corte che la censura, anche in ragione della sua assoluta genericità e della invero non chiara connessione che il mittente tende a stabilire fra transitorietà ed irrazionalità della norma, non permette in definitiva di scorgere sotto quale aspetto si verificherebbe l'ipotizzato contrasto con il principio della capacità contributiva sancito dal richiamato parametro costituzionale.

Non può ignorarsi che la norma di cui trattasi è già stata sottoposta, sotto il profilo della eventuale violazione dell'art. 53, al vaglio di questa Corte che, con sentenza n. 263 del 1994, ha rilevato, tra l'altro, che il previsto mutamento di indirizzo normativo in materia, a partire dal 1995, per effetto dei nuovi criteri indicati dal legislatore, e cioè il valore di mercato insieme al valore locatizio, si spiega con la più recente evoluzione legislativa che tende, come è noto, a superare il regime vincolistico delle locazioni.

Lo stesso mittente dubita, poi, della legittimità della disposizione di cui trattasi, per il fatto che essa riconoscerebbe la provvisorietà delle attuali rendite, prevedendo la possibilità di un loro successivo adeguamento ad altre diversamente determinate, con efficacia retroattiva rispetto a versamenti di imposta già effettuati. Da tale prospettazione, nella quale appare evidente il sia pure implicito riferimento all'eventuale attivazione della procedura di revisione degli estimi contemplata dai commi 1-bis e 1-ter del medesimo art. 2, non è, ad avviso della Corte, possibile far discendere la conclusione cui perviene il giudice *a quo* lamentando il contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

Non si può ritenere violato il principio di capacità contributiva per il solo fatto che una disposizione preveda, in via oltretutto eventuale, la revisione degli estimi, senza coinvolgere i criteri di determinazione delle rendite fissati dal legislatore, bensì i soli risultati applicativi di essi, in vista di una loro più esatta determinazione.

6. — Ulteriori doglianze vengono avanzate con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, assumendo la discriminazione di quei contribuenti che, effettuando esborsi per somme che risultino, in seguito, eccedenti il dovuto, maturino un credito nei confronti del fisco; nonché in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione in relazione all'onere, imposto ai medesimi contribuenti, di intraprendere le procedure di rimborso.

A parte l'improprio riferimento all'art. 24 della Costituzione, che concerne il diritto alla tutela giurisdizionale, che non è in discussione, dal momento che i dubbi sollevati dal giudice mittente attengono a procedure di rimborso in via amministrativa di quanto eventualmente pagato in eccedenza al fisco, non pare a questa Corte che i prospettati risultati, cui l'applicazione della norma può portare, vadano al di là di inconvenienti di fatto, tali comunque da non configurare vizi di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 310

Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Enasarco - Agenti e rappresentanti di commercio - Trattamento pensionistico integrativo - Criteri di calcolo - Meccanismo di adeguamento degli scaglioni in riferimento alla svalutazione monetaria - Omessa previsione - Introduzione di nuova tutela per le pensioni di importo più basso - Non fondatezza.**

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1972 (recte: 1973), n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Scala Renato e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Enasarco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Bartolo Spallina per l'Enasarco e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Scala Renato, titolare di pensione di vecchiaia a carico dell'Enasarco con decorrenza 1° settembre 1981, al fine di ottenere da quest'ultimo ente il ricalcolo della pensione senza le riduzioni previste dall'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, ma sulla sola base della media delle provvigioni, il Pretore di Torino con ordinanza del 24 maggio 1994 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 cit. in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. invocando un riesame di analoga questione in precedenza sollevata e ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 366 del 1989.

Premesso che la disposizione censurata prevede che qualora l'ammontare annuo della pensione erogata dall'Enasarco, che ha funzione integrativa di altro trattamento pensionistico (art. 2, primo comma, legge n. 12 del 1973 cit.), superi determinati importi, fissati a scaglione da un minimo di L. 5.000.000 fino ad oltre L. 10.000.000, sulle somme in eccedenza a tali importi deve calcolarsi una detrazione progressivamente crescente da un minimo del 10% per le somme comprese tra L. 5.000.000 e L. 6.000.000 ad un massimo del 20% per le somme eccedenti L. 20.000.000, il pretore rimettente dubita (non della legittimità in sé di tale automatica riduzione del trattamento pensionistico integrativo, bensì) della mancata previsione di un meccanismo di adeguamento degli scaglioni suddetti in ragione della rilevante svalutazione monetaria intervenuta nel tempo e della elevazione dei massimali e delle aliquote contributive; mancato adeguamento che avrebbe incrinato il criterio di razionale proporzionalità tra entità reale del trattamento pensionistico, versamenti contributivi e aliquote percentuali di riduzione. Ed infatti — osserva il pretore rimettente —

mentre nel 1973 la riduzione di cui all'art. 25 colpiva la fascia alta di pensioni, essendo il massimale di contribuzione pari a L. 9.000.000 e l'aliquota contributiva pari al 6% (art. 6 legge n. 12 del 1973), successivamente da una parte vi è stata una ragguardevole perdita di valore della moneta, d'altra parte il massimale e l'aliquota sono stati progressivamente incrementati (con d.P.R. 24 giugno 1978, n. 460 il massimale era stato portato a L. 12.000.000 e l'aliquota all'8% ed ancora, con d.P.R. 31 marzo 1983, n. 277, il massimale aveva raggiunto l'importo di L. 24.000.000 con aliquota al 10% per attestarsi infine, ferma l'aliquota, a L. 34.000.000 per gli agenti monomandatari ed a somme superiori per i plurimandatari). Quindi con il passare del tempo, la riduzione di cui all'art. 25 cit. era venuta a colpire non soltanto la fascia di pensioni alte, ma anche la fascia media e medio-bassa, tenuto anche conto che il trattamento minimo dell'Enasarco ammonta a circa L. 5.000.000 annue.

Questa situazione — rileva conclusivamente il pretore rimettente — evidenzia una vulnerazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. in quanto sono trattate in modo eguale situazioni diseguali; inoltre è violato il principio di effettività delle prestazioni assistenziali e previdenziali, per le quali deve tenersi conto anche di un rapporto di proporzionalità tra quanto l'assicurato è chiamato a versare e quanto andrà poi a percepire come trattamento pensionistico.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata in quanto già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 366 del 1989 di questa Corte.

3. — Si è costituito l'Enasarco chiedendo parimenti — anche con una successiva memoria — che la questione sia dichiarata inammissibile perché non esiste nell'ordinamento positivo un principio che valga ad assicurare in maniera diretta il meccanismo di adeguamento ipotizzato dal Pretore rimettente, potendo tale risultato essere raggiunto in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate.

Comunque — secondo la difesa dell'Enasarco — la questione è infondata. Nel sottolineare il carattere integrativo della pensione erogata dall'ente, osserva la difesa che l'elevazione nel tempo dell'aliquota contributiva e del massimale annuo provvisoriale da sottoporre a contribuzione determinano l'innalzamento dell'ammontare delle pensioni annue, in nulla incidendo nel rapporto tra prestazione liquidata e versamenti contributivi eseguiti; sicché quindi le riduzioni previste dall'art. 25 censurato trovano applicazione sui più elevati importi, senza che possa ritenersi sussistente la prospettiva maggiore e sfavorevole incidenza sul nuovo pensionato rispetto al vecchio pensionato. Mentre la individuazione dei limiti annui pensionistici entro i quali deve operare la riduzione rientra nella discrezionalità del legislatore.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) — in forza del quale, quando l'ammontare annuo della pensione erogata dall'Enasarco, integrativa di altro trattamento pensionistico, supera determinati importi (fissati a scaglione da un minimo di L. 5.000.000 fino ad oltre L. 10.000.000) deve calcolarsi, sulle somme eccedenti, una detrazione progressivamente crescente (da un minimo del 10% per le somme comprese tra L. 5.000.000 a L. 6.000.000 fino ad un massimo del 20% per le somme eccedenti L. 10.000.000) — in quanto violerebbe il combinato disposto degli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento degli scaglioni suddetti in ragione della rilevante svalutazione monetaria intervenuta nel tempo e della elevazione dei massimali e delle aliquote contributive (per effetto delle quali attualmente la detrazione colpisce anche le pensioni di importo vicino al trattamento minimo); e ciò per contrasto sia con il principio di effettività delle prestazioni assistenziali e previdenziali, per le quali deve tenersi conto anche di un rapporto di «razionale proporzionalità» tra entità reale del trattamento pensionistico, versamenti contributivi ed aliquote percentuali di riduzione, sia con il principio di eguaglianza sostanziale, non potendo tale rapporto essere ingiustificatamente sfavorevole per il nuovo pensionato rispetto al vecchio, costretto a versare più contributi per percepire poi una pensione nominalmente più alta, ma in effetti maggiormente decurtata, in virtù dell'applicazione dell'art. 25 censurato.

2. — Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell'Enasarco non ha carattere pregiudiziale, ma implica la valutazione nel merito della censura di costituzionalità; solo — infatti — ove si riscontrasse la denunciata violazione dei parametri allegati si potrebbe porre utilmente un problema di inammissibilità della questione in ragione della (asserita) pluralità dei rimedi finalizzati alla *reductio ad legitimitatem*.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

L'art. 25 censurato — nel più ampio contesto della disciplina del trattamento pensionistico a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio, trattamento che è integrativo di quello dell'assicurazione generale obbligatoria estesa a tale categoria di assicurati dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 — va correlato con il precedente art. 10 nel senso che il criterio di calcolo dell'importo delle pensioni di vecchiaia è fissato da tale combinato disposto (degli artt. 10 e 25) secondo una sequenza di operazioni che terminano con quella specificamente indicata nell'art. 25. In particolare occorre considerare, nell'ultimo decennio, le provvigioni sulle quali sono stati versati i contributi assicurativi e individuare la media più elevata di quelle calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio; su tale media si calcolano tanti quarantesimi del settanta per cento quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta; infine — come ultima operazione — si riduce l'importo così calcolato secondo un'aliquota progressiva a scaglioni (a partire dal 10% sugli importi da L. 5.000.000 a L. 6.000.000 fino al 20% per gli importi eccedenti L. 10.000.000).

Quest'ultima operazione — di c.d. «riduzione» — svolge non solo una funzione (meramente contabile) di integrare il criterio di calcolo della pensione di vecchiaia quale previsto dal precedente art. 10; ma anche (e soprattutto) quella di operare un moderato effetto di riequilibrio, in chiave solidaristica, tra le pensioni di maggior importo e quelle di minor importo. Sotto il primo profilo la funzione della «riduzione» non è dissimile da quella sottesa al precedente art. 21 che fissa le aliquote di riduzione della pensione ai superstiti; in tal modo la pensione di vecchiaia è anche differenziata dalla pensione di invalidità permanente (totale e parziale), che si calcola sulla base di criteri analoghi, ma senza la riduzione dell'art. 25. Sotto questo aspetto — può subito rilevarsi — la idoneità (ex art. 38 Cost.) del trattamento previdenziale costituito dalla pensione di vecchiaia (a carattere integrativo) non potrebbe che essere valutata nel suo complesso e non già isolando una singola operazione della sequenza di calcolo dell'importo spettante all'assicurato per presentarla — suggestivamente ma impropriamente — come penalizzante compressione del trattamento stesso, mentre si tratta di un momento del più complesso procedimento di calcolo del trattamento previdenziale.

4. — C'è poi la funzione riequilibratrice della «riduzione», conseguente alla previsione di un'aliquota non già fissa, ma proporzionale all'ammontare della stessa pensione di vecchiaia secondo scaglioni determinati in cifra fissa e rimasti invariati dal 1973. Si ha quindi che il criterio di calcolo in esame, ancorché neutro (e quindi uniforme) quanto ai parametri indicati nell'art. 10, è invece mirato quanto all'ultima operazione di calcolo (la «riduzione») in modo da essere più favorevole per le pensioni basse e meno per le pensioni alte.

Questa funzione non è insensibile al fenomeno della svalutazione monetaria: rimanendo invariati gli scaglioni correlati alle varie aliquote di riduzione, l'aumento della base imponibile, congiuntamente peraltro ai massimali, ha comportato che un crescente numero di pensioni di vecchiaia sia soggetto alle aliquote di riduzione più elevate, piuttosto che a quelle più basse. Si è quindi verificata una progressiva traslazione di un crescente numero di pensioni di vecchiaia verso le aliquote più elevate sicché la finalità di riequilibrio si è affievolita (nel senso che mentre originariamente il *favor* era per la intera platea delle pensioni medio-basse, oggi avvantaggiate sono essenzialmente le pensioni al minimo) ed è destinata a risultare sempre meno incisiva fino, eventualmente, ad azzerarsi nel momento in cui il trattamento minimo di pensione dovesse raggiungere lo scaglione corrispondente all'aliquota massima, la quale a quel punto sarebbe del tutto neutra al pari delle aliquote di riduzione di cui all'art. 21.

Ma da una parte tale progressivo svilimento della funzione riequilibratrice della «riduzione» opera per tutte le pensioni di vecchiaia indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento previdenziale sicché non c'è sotto questo aspetto violazione del principio di eguaglianza, come già ritenuto da questa Corte (ordinanza n. 366 del 1989). D'altra parte rientra nella discrezionalità del legislatore la correzione di tale effetto, atteso che in un sistema di previdenza integrativa (quale quella gestita dall'Enasarco), che garantisce comunque il trattamento minimo di pensione, non sussiste una necessità costituzionale che il criterio di calcolo delle pensioni di vecchiaia sia apprezzabilmente differenziato in ragione dell'importo, più o meno elevato, delle stesse. Correzione questa non necessitata dai parametri evocati ed in particolare dall'art. 38 Cost., tanto più che «il precetto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si riferisce principalmente all'organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria» (sentenza n. 87 del 1995), mentre nella fattispecie si tratta di previdenza integrativa.

5. — Va infine pure considerato che la scelta in ordine al grado di incidenza da attribuire al meccanismo di «riduzione» ex art. 25 della legge n. 12 del 1973 (come in generale «la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio»: cfr. sentenza n. 265 del 1992) si coniuga, nel contesto di una più complessa valutazione dell'equilibrio finanziario dell'ente previdenziale gestore dell'assicurazione in questione, con l'altra scelta concernente la determinazione delle stesse

aliquote contributive e dei massimali progressivamente incrementati nel tempo atteso che, in un complessivo bilanciamento dei molteplici dati di riferimento, viene in rilievo anche il progressivo svilimento della funzione riequilibratrice originariamente sottesa all'art. 25 censurato e la conseguente più ampia operatività della riduzione in esame, che ha influito come fattore di contenimento e di contrappeso rispetto alle esigenze di maggiore provvista. D'altra parte proprio la natura di previdenza integrativa potrebbe giustificare un atteggiamento del legislatore di graduale abdicazione al meccanismo riequilibratore, piuttosto che di sua rivitalizzazione, tanto più che, dopo il riordino di tale sistema previdenziale settoriale operato dalla legge n. 12 del 1973, sono stati estesi (ex d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41) alle pensioni erogate dall'Enasarco il trattamento minimo previsto per l'assicurazione generale obbligatoria e la stessa perequazione, sicché una nuova tutela è stata introdotta per le pensioni di importo più basso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0889

N. 311

Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti della Camera di commercio di Roma - Rivalutazione del fondo di previdenza - Indennità integrativa speciale e altri emolumenti quiescibili accessori allo stipendio tabellare - Esclusione - Intervento di legge di interpretazione autentica con effetto retroattivo sussistendo un contrasto giurisprudenziale in materia - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa esercitata nei limiti costituzionali e con finalità di razionalizzazione del sistema pensionistico - Non fondatezza.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 12, quindicesimo comma, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Paleologo Vera ed altra contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Roma, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Paleologo Vera ed altra e della C.C.I.A.A. di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Francesco d'Audino per Paleologo Vera ed altra e Alessandro Nigro per la C.C.I.A.A. di Roma e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 677 del 1991, che aveva negato il diritto delle ricorrenti, dipendenti della Camera di Commercio di Roma, alla rivalutazione del fondo di previdenza a norma dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, il Consiglio di Stato — sezione VI giurisdizionale —, con ordinanza emessa l'11 novembre 1993, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui, nel prevedere che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento accessorio quiescibile è incluso nei fondi di previdenza a capitalizzazione, stabilisce che non è dovuta la rivalutazione di cui all'art. 1 della legge n. 72 del 1951.

A parere del giudice *a quo*, la norma impugnata, d'interpretazione autentica, modifica con effetto retroattivo, ed in senso peggiorativo per gli interessati, il disposto dell'art. 1 della legge n. 72 del 1951 incidendo sulla definizione delle controversie in corso mediante la sovrapposizione d'imperio di una interpretazione della norma opposta a quella risultante da un consolidato indirizzo giurisprudenziale; la norma si porrebbe così in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici e con quello secondo cui al potere giudiziario deve essere riconosciuta la facoltà di interpretare la legge.

Anche gli artt. 3 e 38 della Costituzione sarebbero violati in quanto si realizzerebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti che hanno goduto della rivalutazione sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza e quelli che, in forza della nuova disposizione, si vedono rivalutare solo lo stipendio tabellare; infine, anche a voler considerare che la norma in questione sia stata dettata dalla esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti, piuttosto che sulla generalità degli interessati, senza incorrersi nella violazione del disposto di cui all'art. 53 della Costituzione.

2. — Nel giudizio avanti a questa Corte si sono costituite entrambe le parti private.

In particolare, la difesa delle ricorrenti ha insistito per l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità richiamando le considerazioni svolte nelle memorie depositate nel giudizio avanti al Consiglio di Stato.

La difesa della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma ha concluso per la manifesta infondatezza della questione rilevando, preliminarmente, che i presupposti su cui si fondano le censure di incostituzionalità sono errati: la norma impugnata, infatti, non avrebbe avuto l'effetto di capovolgere un consolidato e contrario indirizzo giurisprudenziale, ma anzi si sarebbe limitata a fornire una interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 72 del 1951 confermando le precedenti pronunce giurisprudenziali. Pertanto, non potendo dirsi costituita in capo ai dipendenti del predetto organo alcuna aspettativa in ordine all'attribuzione della rivalutazione delle indennità

accessorie, non potrebbe essere ritenuta sussistente la violazione degli artt. 3, 24, 101 e 102 della Costituzione. Né, infine, potrebbero dirsi violati gli artt. 38 e 53 della Costituzione in quanto, con riguardo al primo dei parametri invocati, è sufficiente osservare che la norma si limita ad escludere dalla rivalutazione alcune indennità accessorie allo stipendio, mentre, in ordine al secondo, la scelta di non rivalutare le indennità accessorie va vista in termini di mancata concessione di un incremento del trattamento previdenziale in considerazione dello stato dei bilanci camerali.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Ha in particolare osservato la difesa erariale, che rientra nella discrezionalità del potere legislativo intervenire a disciplinare situazioni normative «oggetto di particolare giurisprudenza, rilevando altresì che secondo l'orientamento della Corte costituzionale non si ha disparità di trattamento quando questa «è il risultato di difformi orientamenti giurisprudenziali o legislativi o della successione di leggi nel frattempo», tanto più quando, come nel caso, il legislatore è intervenuto disciplinando in modo uniforme tutte le situazioni giuridiche analoghe.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica, esclude dalla rivalutazione di cui all'art. 1 della legge n. 72 del 1951, l'indennità integrativa speciale ed ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare inclusi nei fondi di previdenza o capitalizzazione, affermando che esso sia in contrasto:

a) con gli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione in quanto impone una interpretazione dell'art. 1 della legge n. 72 del 1951 di segno contrario a quella risultante dalla giurisprudenza consolidata, così invadendo la sfera riservata al potere giudiziario, con conseguente compressione della tutela giurisdizionale;

b) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto produce un'ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti in favore dei quali la rivalutazione prevista dall'art. 1 della legge n. 72 del 1951 è stata concessa sulla base dei principi affermati in giurisprudenza e quelli che in forza della nuova disposizione si vedranno rivalutare solo lo stipendio tabellare;

c) con l'art. 53 della Costituzione in quanto pone solo a carico di determinati soggetti l'esigenza di contrazione della spesa pubblica in funzione del riequilibrio finanziario dei bilanci degli enti pubblici.

2. — Le questioni sono infondate.

Riguardo al primo profilo, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, d'interpretazione autentica, modifica con effetto retroattivo, ed in senso peggiorativo per gli interessati, il disposto dell'art. 1 della legge n. 72 del 1951 incidendo sulla definizione delle controversie in corso mediante la sovrapposizione d'imperio di una interpretazione della norma opposta a quella risultante da un consolidato indirizzo giurisprudenziale; la norma si porrebbe così in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici e con quello secondo cui al potere giudiziario deve essere riconosciuta la facoltà di interpretare la legge.

In proposito va anzitutto osservato che la legge di interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze nn. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992 ed altre).

Nella specie, questi principi risultano rispettati poiché ci si trovava appunto nell'ipotesi di un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della spettanza o meno della rivalutazione estesa anche agli emolumenti accessori alla retribuzione stipendiale, ed il legislatore ha inteso risolvere tale contrasto imponendo una delle possibili interpretazioni.

3. — La riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una legge non è sufficiente ad escludere che la stessa determini violazioni costituzionali. Invero, la sovrana volontà del legislatore nell'emanare dette leggi incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1993); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988), e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

L'ordinanza di rimessione si duole della violazione di questi principi, ma infondatamente. Anzitutto, il potere di interpretazione di una legge non è riservato dalla Costituzione in via esclusiva al giudice, né tantomeno è sottratto alla potestà normativa degli organi legislativi: le due attività operano infatti relativamente a piani diversi, in quanto mentre l'interpretazione del legislatore interviene sul piano generale ed astratto del significato delle fonti normative, quella del giudice opera sul piano particolare come premessa per l'applicazione concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame.

4. — Inoltre, ad avviso del Consiglio di Stato la norma denunciata violerebbe anche gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto si realizzerebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti che hanno goduto della rivalutazione sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza e quelli che, in forza della nuova disposizione, si vedono rivalutare solo lo stipendio tabellare.

Anche tale censura va disattesa poiché questa Corte ha più volte ribadito — da ultimo anche con la sentenza n. 237 del 1994 — che non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore.

Ed è stato altresì più volte affermato il principio secondo cui la determinazione della base retributiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, appartiene alla discrezionalità del legislatore cui spetta il potere di disporre circa la misura e le modalità di tale trattamento. Tale discrezionalità risulta usata nel caso di specie entro i limiti consentiti, introducendosi un elemento di razionalizzazione del sistema pensionistico (v. ordinanze nn. 111 del 1991 e 402 del 1990, sentenza n. 531 del 1988 ed altre).

5. — Quanto, infine, all'ultimo profilo di censura, relativo alla violazione dell'art. 53 della Costituzione, è sufficiente osservare in proposito che questa norma riguarda la materia tributaria, alla quale è estranea quella previdenziale, oggetto della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo, della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il relatore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 312

Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Libere professioni - Ragionieri e periti commerciali - Deliberazioni di iscrizioni all'albo adottate dal Consiglio di collegio - Legittimazione dei professionisti a proporre ricorso al Consiglio nazionale - Omessa previsione - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza**

(D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 32).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994 dalla Corte d'appello di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Antuzzi Quintilio e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ed altri e tra il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e Nardone Umberto ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Nardone Umberto ed altro, di Antuzzi Quintilio e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avv. ti Vincenzo Mazzei per Antuzzi Quintilio, Massimo S. Giannini e Vittorio Mandel per il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di più procedimenti civili riuniti, vertenti fra Antuzzi Quintilio ed altri e il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui non prevede la legittimazione dei professionisti collegiati a proporre ricorso al Consiglio nazionale contro le deliberazioni d'iscrizione all'Albo adottate dal Consiglio di collegio.

Dopo aver esposto il fatto da cui ha tratto origine il giudizio, il giudice *a quo* ritiene che la disposizione impugnata si ponga in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dal momento che ogni nuova iscrizione all'Albo rappresenta una contrazione delle possibilità di lavoro per i professionisti già iscritti, e che costoro hanno un innegabile interesse alla salvaguardia dei livelli tecnico-professionali dell'intera categoria: motivi per i quali risulterebbe contrastante con il diritto di difesa negare agli stessi la possibilità di proporre ricorso. Tanto più, si precisa, che nell'attuale momento storico del Paese non appare ragionevole che la tutela delle citate esigenze sia rimessa al pubblico ministero in via esclusiva ed entro termini così angusti da non consentire neppure di sollecitarne utilmente i poteri.

2. — Con atto congiunto, si sono costituiti dinanzi a questa Corte Nardone Umberto e Campi Tommaso chiedendo che la questione sollevata dalla Corte d'appello di Napoli sia dichiarata manifestamente infondata.

Le parti rilevano in primo luogo che l'interesse legittimo di cui sarebbero titolari i ragionieri collegiati non sussisterebbe in quanto tale, essendo piuttosto un interesse di mero fatto, privo di un collegamento diretto ed immediato con il bene tutelato.

Contestano inoltre la motivazione addotta dal giudice *a quo* per ritenere sussistente un interesse legittimo in capo al professionista collegiato; ritengono altresì che la possibilità di contrazione del lavoro sia evento del tutto astratto e generico; che la tutela dell'ordine professionale non possa essere attribuita ai singoli. Quanto alla congruità del tempo concesso per l'impugnazione, si rileva che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del legislatore.

3. — Si è costituito anche Antuzzi Quintilio, concludendo per l'accoglimento della questione, in quanto la disposizione impugnata lederebbe il diritto del singolo professionista collegiato alla tutela amministrativa e giurisdizionale del proprio status, mentre non vi sarebbe possibilità di una diversa tutela, tanto più che il potere di vigilanza del Consiglio nazionale non può in nessun caso condurre allo scioglimento dei Consigli dei collegi locali ma solo avanzare proposta in tal senso al Ministro di grazia e giustizia; e quando anche tale scioglimento avvenisse, non sarebbero automaticamente annullate le deliberazioni adottate da quel Consiglio. Né tantomeno sarebbe possibile la via del ricorso al Tribunale ordinario.

4. — Si è costituito altresì il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, concludendo per una diversa interpretazione della disposizione impugnata ed, in subordine, per l'accoglimento della questione.

In particolare si sostiene che la legittimazione dei professionisti collegiati a ricorrere anche nelle vie del ricorso gerarchico improprio è stabilita non solo dall'art. 1 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ma ancor prima dall'art. 28 del d.P.R. n. 1068 del 1953: ed anche ammettendo che non di diritti soggettivi ma di interessi legittimi si trattasse, tale qualificazione non escluderebbe la legittimazione a ricorrere, dato che gli artt. 24 e 113 della Costituzione non consentono di configurare la tutela degli interessi legittimi più attenuata rispetto a quella dei diritti soggettivi, specie per quel che riguarda l'interesse a ricorrere. Si ribadisce inoltre che l'interesse fatto valere dal professionista collegiato non è un interesse di fatto né un interesse remoto, ma un interesse individuale, concreto ed attuale.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.

Rileva in particolare la difesa erariale che le norme che disciplinano l'iscrizione all'Albo tutelano, in via diretta, l'interesse pubblico a vedere esercitata la professione esclusivamente dai soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti stabiliti dalla legge, ed in via indiretta l'interesse del professionista che sia in possesso del titolo e dei requisiti prescritti ad ottenere l'iscrizione, mentre nessuna tutela sarebbe invece concessa agli iscritti collegiati: per tale ragione non può invocarsi, a garanzia di tali interessi, l'art. 24 della Costituzione.

Né sarebbe corretta l'argomentazione circa l'opportunità di un controllo «diffuso» da parte degli iscritti a che gli aspiranti all'iscrizione nell'Albo siano professionalmente qualificati: trattandosi infatti di liberi professionisti in regime di libero mercato, l'inidoneità professionale dei nuovi iscritti potrebbe paradossalmente rappresentare un vantaggio per coloro che furono iscritti a seguito di esame, i quali sarebbero «premiati» dal gioco naturale del mercato.

6. — In prossimità dell'udienza hanno presentato ulteriori memorie sia le parti costituite che l'Avvocatura Generale dello Stato, ribadendo le rispettive posizioni.

Considerato in diritto

1. — È sottoposta al giudizio di questa Corte la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), nella parte in cui non prevede la legittimazione dei professionisti iscritti al relativo collegio a proporre ricorso (al Consiglio nazionale) contro le deliberazioni d'iscrizione all'Albo adottate dal Consiglio di collegio.

2. — La questione è infondata.

Va subito rilevato che il procedimento di iscrizione all'Albo presso i Consigli di collegio ed il procedimento previsto dal denunciato art. 32 dinanzi al Consiglio nazionale, cui dà luogo il ricorso gerarchico improprio proponibile da parte dei soggetti indicati dalla legge, hanno natura amministrativa, ancorché le deliberazioni del Consiglio nazionale possano essere successivamente sottoposte al vaglio del Tribunale mediante atto proponibile ad opera degli stessi soggetti, dandosi in tale modo inizio ad un procedimento giurisdizionale ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.P.R. n. 1068 del 1953.

Questa Corte ha costantemente affermato che «la disciplina del procedimento amministrativo è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principi costituzionali, fra i quali non è da ricomprendere quello del giusto procedimento amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale dagli artt. 24, primo comma, e 113 della Costituzione» (v. sentenze n. 210 del 1995 e, analogamente, n. 103 del 1993).

Relativamente ai fatti da cui è sorta la presente questione, la fase giurisdizionale si è svolta solo a seguito del procedimento amministrativo di iscrizione all'Albo e della relativa impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; ma è soltanto con riferimento al precedente procedimento amministrativo che è sorto il problema relativo alla legittimazione dei ragionieri già iscritti, profilo che ha poi dato luogo al presente giudizio di costituzionalità. Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza di questa Corte, la questione, così come prospettata nella presente sede con riferimento all'art. 24 della Costituzione, va dichiarata infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0891

N. 313

Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario - Minimo edittale della pena inadeguato per eccesso - Accesso ai riti alternativi - Difficoltà - Ragionevolezza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 341/1994, 376/1993 e ordinanza n. 275/1994 - Non fondatezza.

(C.P., artt. 342 e 343).

(Cost., artt. 3, 24, 27, terzo comma e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 342 del codice penale promosso con ordinanze emesse il 9 novembre 1994 dal Pretore di Cremona e il 14 febbraio 1995 dal Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 3 e 232 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 4 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

b) dell'art. 343 del codice penale promosso con ordinanze emesse il 27 ottobre 1994 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, il 1° dicembre 1994 dal Pretore di Potenza e il 30 novembre 1994 dal Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 10, 69 e 187 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 4, 7 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Cremona impugna l'art. 342 del codice penale per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. L'ordinanza prende le mosse dalle considerazioni che indussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione.

Alla stregua di quelle considerazioni, il giudice *a quo* ritiene che anche l'identico minimo edittale previsto dall'art. 342 c.p. debba ritenersi frutto di un bilanciamento manifestamente irragionevole tra la tutela dell'onore e del prestigio dei soggetti investiti di pubblica funzione e la libertà del cittadino.

Osserva poi il rimettente che la tutela penale dell'onore è assicurata, in via generale, dalle figure dell'ingiuria e della diffamazione, fattispecie, queste, il cui tratto differenziale è rappresentato dalla presenza o meno dell'offeso e che qualifica in termini di maggior gravità l'ipotesi che si realizza allorché l'offeso sia assente. Per le offese al prestigio di organi pubblici, invece, tale criterio viene abbandonato, perché la diffamazione a corpo politico amministrativo e giudiziario determina solo, a norma dell'art. 595, ultimo comma, c.p., l'aumento della pena base, mentre l'offesa che si realizzi «al cospetto» dei medesimi organi integra una fattispecie «punita in maniera significativa» nonostante che in quest'ultimo caso l'offesa si presenti più circoscritta, e, dunque, con una diffusività ridotta. Da qui la censura di irragionevolezza e la violazione della funzione rieducativa della pena atteso il livello eccessivo della sanzione minima comminata.

2. — Analoghe censure sono state svolte anche dal Pretore di Trieste, il quale impugna l'art. 342 del codice penale sempre nella parte in cui prevede un minimo edittale di mesi sei di reclusione, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 24 e 97, primo comma, della Costituzione. Partendo dalla sentenza n. 341 del 1994, il rimettente osserva che l'oggetto specifico della tutela penale è comune a tutti i delitti di oltraggio e che la maggiore o minore gravità dei diversi titoli di reato è ben delineata dal legislatore con la previsione di pene diversificate: tuttavia, nel caso contemplato nell'art. 342 del codice penale, è stato previsto un minimo edittale uguale a quello stabilito per l'oltraggio a pubblico ufficiale. Ciò posto, rileva il giudice *a quo*, il mutamento della «scala gerarchica dei valori morali e giuridici» prodottosi nel tempo non giustifica più la sanzione edittalmente prevista nel minimo per il reato in esame, impedendo al giudice di applicare una pena «effettivamente proporzionata all'entità della lesione ed idonea ad essere meglio accettata dal condannato e dalla maggioranza dei consociati» nelle ipotesi di modesta rilevanza, e ciò tanto più dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale. La irrogazione di una pena sproporzionata al grado di effettivo disvalore del fatto comprometterebbe dunque, secondo il giudice *a quo*, la finalità rieducativa della pena e l'art. 3 della Costituzione «in quanto si avrebbe violazione del principio di eguaglianza sostanziale». Risulterebbero poi violati gli artt. 24 e 97 della medesima Carta in quanto l'inadeguatezza in eccesso della sanzione ostacolerebbe, nei casi meno gravi, l'accesso ai riti alternativi «essendo più difficile teoricamente riuscire ad ottenere pene pecuniarie sostitutive di quelle detentive», a tutto discapito, conclude il giudice *a quo*, «del buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici».

3. — La Corte di appello di Reggio Calabria solleva, invece, questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione. L'ordinanza di rimessione fa anch'essa leva sulla sentenza n. 341 del 1994 e ritiene che le considerazioni ivi svolte in tema di oltraggio a pubblico ufficiale si attagliano anche alla fattispecie prevista dall'art. 343 c.p., considerato che il ragionevole bilanciamento di interessi che presiede alla determinazione della pena deve tener conto del mutato rapporto, rispetto al codice del 1930, tra amministrazione della giustizia e società. Da qui il corollario che nei casi più lievi il prestigio e il buon andamento dell'amministrazione della giustizia appaiono colpiti in modo così irrisorio da non giustificare una pena minima tanto elevata. Il profilo censurato, poi, determinerebbe una violazione anche dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto — osserva il giudice *a quo* — l'inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale determina costi processuali rilevanti e tale effetto contrasta con il principio del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

4. — Anche il Pretore di Potenza ha svolto analoghe censure ponendo a base delle stesse la sentenza n. 341 del 1994, e ciò perché, osserva il rimettente, tanto l'art. 341 c.p., preso in esame nella richiamata sentenza della Corte, quanto l'art. 343 c.p., oggetto della presente impugnativa, «sono apprestati a tutela dello stesso bene giuridico, individuato nel prestigio della pubblica amministrazione, come è dimostrato anche dalla parificazione delle due ipotesi rispetto alla applicazione della scriminante speciale di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288». Gli argomenti svolti dalla Corte nella sentenza n. 341 del 1994 varrebbero *a fortiori* nel caso previsto dall'art. 343 c.p. considerato il più elevato minimo edittale ivi previsto a fronte di quello stabilito per il reato di cui all'art. 341 c.p. prima

della declaratoria di incostituzionalità. D'altra parte, rileva il giudice *a quo*, neppure possono soccorrere elementi di specialità a giustificare la pena edittalmente stabilita nel minimo per la fattispecie oggetto di censura, giacché la stessa non è volta a tutelare «l'esercizio della funzione giurisdizionale nei suoi profili di stretta rilevanza costituzionale», trovando la stessa riconoscimento in altre previsioni normative (ad es. art. 290 c.p.).

5. — L'identica questione è stata infine sollevata dal Pretore di Trieste, il quale deduce profili del tutto analoghi di illegittimità costituzionale in forza delle considerazioni svolte nella più volte citata sentenza n. 341 del 1994. Anche il Pretore di Trieste rileva che gli artt. 341 c.p. e 343 c.p. presentano un identico oggetto giuridico cosicché anche a quest'ultima fattispecie dovrebbe estendersi la declaratoria di incostituzionalità, tenuto conto che il minimo edittale ivi previsto «ammonta ora — dopo la citata sentenza della Corte costituzionale — a ben 24 volte la pena minima prevista per il reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p.».

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di remissione sottopongono all'esame della Corte questioni fra loro intimamente connesse: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il Pretore di Cremona e il Pretore di Trieste impugnano, per profili solo in parte coincidenti, l'art. 342 del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione. Comune ad entrambe le ordinanze è la dedotta violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione: a parere dei giudici *a quibus*, infatti, ponendo la norma a raffronto con la sanzione stabilita per il reato di diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario e tenendo conto del mutamento della «scala gerarchica dei valori morali e giuridici», la previsione del minimo edittale sancita dalla norma oggetto di censura appare eccessiva e tale, quindi, da vulnerare il principio di «uguaglianza sostanziale» e la funzione rieducativa della pena. A parere del Pretore di Trieste la norma si porrebbe poi in contrasto anche con gli artt. 24 e 97 della Costituzione, in quanto, a suo dire, l'inadeguatezza per eccesso della sanzione edittalmente stabilita nel minimo ostacolerebbe nei casi meno gravi l'accesso ai riti alternativi per essere «teoricamente» più difficile ottenere pene pecuniarie in sostituzione di quelle detentive, con conseguente compromissione anche «del buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici».

3. — Per profili del tutto analoghi, la Corte di appello di Reggio Calabria, il Pretore di Potenza ed il Pretore di Trieste hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione. Ad avviso dei giudici rimettenti, infatti, la previsione di una pena stabilita nel minimo in misura tanto elevata verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione per le stesse ragioni che indussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 341 del 1994, la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale. A tali censure la Corte di appello di Reggio Calabria aggiunge anche la violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto — osserva il giudice *a quo* — «l'inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale determina costi processuali rilevanti e tale effetto viola il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione».

4. — Comune a tutte le ordinanze di remissione è l'insistito richiamo ai principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, proprio nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei. In tale sentenza, come i giudici *a quibus* rammentano, questa Corte, pur ribadendo i rigorosi limiti che presiedono al controllo delle discrezionali scelte del legislatore circa la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale, ebbe a rilevare, con specifico riferimento alla fattispecie allora esaminata, come «la rigidità e severità del minimo edittale previsto dal legislatore del 1930» apparisse «frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale (e del buon andamento dell'amministrazione) anche nei casi di minima entità, e quello della libertà personale del soggetto agente», evidenziando come «la manifesta irragionevolezza» della norma censurata emergesse «anche dal raffronto con il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 del codice penale».

Perché sia dunque possibile operare uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie operate dal legislatore, è pertanto necessario che l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura per così dire sintomatica di «eccesso di potere» e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa. Non è, quindi, qualsiasi mutamento del costume o della coscienza collettiva a poter indurre nuove gerarchie di valori idonee a compromettere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia

stata operata in sede normativa attraverso l'individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio, giacché, ove così fosse, alla relatività di un giudizio di valore — quello legislativo — finirebbe ineluttabilmente per sovrapporsi un controllo di ragionevolezza anch'esso relativo e, come tale, idoneo a realizzare una funzione eminentemente «creativa» che sicuramente fuoriesce dai compiti riservati a questa Corte. L'apprezzamento in ordine alla manifesta irragionevolezza della quantità o qualità della pena comminata per una determinata fattispecie incriminatrice finisce, dunque, per saldarsi intimamente alla verifica circa l'effettivo uso del potere discrezionale, nel senso che, ove uno o più fra i valori che la norma investe apparissero sviliti al punto da risultare in concreto compromessi ad esclusivo vantaggio degli altri, sarà la stessa discrezionalità a non potersi dire correttamente esercitata, proprio perché carente di alcuni dei termini sui quali la stessa poteva e doveva fondarsi.

In una simile prospettiva diviene allora agevole avvedersi di come i principi enunciati nella sentenza n. 341 del 1994 non possano affatto determinare — come pretenderebbero i giudici *a quibus* — un automatico trasferimento del relativo *decisum* alle ipotesi previste dagli artt. 342 e 343 del codice penale, dal momento che, per un verso, le strutture delle norme che vengono ora in discorso si distinguono non poco dalla figura dell'oltraggio a pubblico ufficiale allora esaminata, mentre, sotto altro profilo, sono proprio le connotazioni fortemente «storizzate» che caratterizzano quest'ultima ipotesi delittuosa ad impedire una qualsiasi estensione della richiamata pronuncia al di fuori del circoscritto tema che con essa si è inteso affrontare e risolvere. È di tutta evidenza, infatti, che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio non può affatto ricondursi, sul piano della lesività, ad una mera ipotesi di oltraggio «plurimo», giacché nella fattispecie descritta dall'art. 342 del codice penale è la specifica qualità dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa può in sé determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a esercitare. Né a contrastare simili rilievi può soccorrere, come ha invece ritenuto il Pretore di Cremona, il diverso e più blando trattamento previsto per il reato di diffamazione a corpo politico, amministrativo o giudiziario dall'art. 594, quarto comma, del codice penale, dal momento che è proprio l'offesa «al cospetto» ad integrare una condotta che direttamente aggredisce il bene tutelato, esponendolo, quindi, ad una lesione certo più grave rispetto a quella che scaturisce da una offesa soltanto «indiretta» realizzata comunicando con altri, i quali, a loro volta, tali offese possono anche non condividere o, addirittura, contrastare.

Considerazioni analoghe valgono, ovviamente, anche per il delitto previsto dall'art. 343 del codice penale, ove, anzi, il primario risalto che nell'ordinamento assume la natura delle funzioni che il magistrato svolge in udienza ancor più renderebbe impropria qualsiasi assimilazione — sia pure sotto il circoscritto profilo della individuazione del minimo editale — alla figura di «genere» rappresentata dall'oltraggio a qualsiasi pubblico ufficiale. D'altra parte, se questa Corte non mancò di osservare, nella richiamata sentenza n. 341 del 1994, come in altri paesi «di democrazia matura» il delitto di oltraggio fosse punito meno severamente o risultasse addirittura «ignorato», un simile rilievo non può certo valere con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 343 del codice penale, posto che in paesi di antica e consolidata tradizione liberale il prestigio degli organi di giustizia è assicurato da norme assai rigorose che testimoniano come un simile bene assuma un rilievo del tutto peculiare nel quadro di qualsiasi assetto democratico.

Dissolto, quindi, il dubbio di costituzionalità delle norme censurate con riferimento al principio di ragionevolezza, le questioni si rivelano infondate anche in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, essendo stata la funzione rieducativa della pena invocata dai giudici *a quibus* per i medesimi profili dedotti a sostegno dell'asserito contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 3 della Carta fondamentale. Del tutto improprio si rivela, poi, il richiamo all'art. 24 della Costituzione operato dal Pretore di Trieste sul presupposto che la previsione di un minimo editale inadeguato per eccesso renderebbe meno agevole l'accesso ai riti alternativi, e ciò sia perché tra editto e scelte processuali possono intravedersi esclusivamente relazioni di mero fatto, sia perché si invocano profili del tutto ipotetici ed eventuali, quali la difficoltà «teorica» di «riuscire ad ottenere pene pecuniarie sostitutive di pene detentive».

Ugualmente infondata è, infine, la pretesa violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, che alcuni giudici hanno desunto dai «rilevanti costi processuali» e dalla minor propensione per i riti alternativi che scaturirebbero dagli elevati minimi editali previsti dalle norme oggetto di impugnativa. Questa Corte ha infatti costantemente affermato che il principio del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione l'indicato parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei pubblici uffici, pur potendosi riferire anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (v. sentenze n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982), attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio (v., sentenza n. 376 del 1993 e ordinanza n. 275 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate:

a) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cremona e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe;*

b) *la questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dal Pretore di Potenza e dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0892

N. 314

Sentenza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Oltraggio - Minimo edittale della pena - Presunta inadeguatezza - Discrezionalità legislativa - Inconferente richiamo al trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 610 del c.p. - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 341/1994) - Non fondatezza.

(C.P., art. 336).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal Pretore di Venezia. Sezione distaccata di Chioggia, nei procedimenti penali a carico di Fortuna Mario ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione.

Il giudice *a quo* si limita a richiamare i principi affermati dalla Corte nella sentenza n. 341 del 1994 in tema di oltraggio e, dopo aver indicato a raffronto la fattispecie prevista dall'art. 610 del codice penale, priva di minimo edittale, osserva che «la violenza privata sta alla violenza o minaccia a pubblico ufficiale proprio come l'ingiuria sta all'oltraggio». In conclusione, rileva il giudice *a quo*, la previsione dell'indicato minimo edittale determinerebbe «un irragionevole bilanciamento tra la tutela dell'amministrazione e del pubblico ufficiale e il valore della libertà personale».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Osserva l'Avvocatura che il trattamento sanzionatorio investe un'area riservata alla discrezionalità del legislatore, sia pure nel rispetto del limite della ragionevolezza. L'art. 336 del codice penale si sottrarrebbe, dunque, alle dedotte censure in quanto «la tutela differenziata della pubblica amministrazione corrisponde ad una necessità insopprimibile dello Stato democratico». Neppure è corretto evocare a raffronto il diverso trattamento previsto dall'art. 610 del codice penale, considerata la diversità dei beni giuridici protetti, mentre per ciò che concerne la dedotta violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il richiamo si rivela improprio giacché l'invocato parametro va riferito alla sola fase di esecuzione della pena.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, impugna, per contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, l'art. 336 del codice penale, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di mesi sei di reclusione.

A parere del remittente varrebbero infatti integralmente, anche in relazione alla fattispecie oggetto di impugnativa, le considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 341, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva il medesimo minimo edittale. Così come, opina il giudice *a quo*, fu in quell'occasione operato un raffronto tra il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e quello di ingiuria, a identiche conclusioni dovrebbe pervenirsi comparando fra loro la fattispecie prevista dall'art. 336 del codice penale e il delitto di violenza privata di cui all'art. 610 dello stesso codice.

2. — La questione è infondata, dal momento che nessuna delle considerazioni svolte nella richiamata sentenza n. 341 del 1994 può ritenersi pertinente alla fattispecie ora sottoposta a scrutinio della Corte. Già l'art. 187 del codice penale del 1889, infatti, prevedeva, in luogo delle blande sanzioni stabilite per il reato di oltraggio, la pena minima di tre mesi di reclusione per chiunque avesse usato violenza o minaccia verso un pubblico ufficiale «per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio», cosicché non potrebbe in alcun modo sostenersi che la sanzione stabilita nel minimo dalla norma oggetto di censura abbia rappresentato, come la pena minima prevista per l'oltraggio, un *unicum*, generato dal codice penale del 1930», quale «prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante». V'è anzi da osservare, a tal proposito, che vale nella specie l'esatto reciproco di quanto il giudice *a quo* mostra di ritenere, giacché ove venisse accolto il *petitum* inteso a caducare il minimo edittalmente previsto dall'art. 336 del codice penale, si assimilerebbe, sotto questo aspetto, il relativo trattamento sanzionatorio a quello ora stabilito per il delitto di oltraggio, in aperto contrasto, come si è visto, con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta una sia pur «minima» violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una *parimenti* «minima» offesa al suo onore o prestigio.

D'altra parte, questa Corte, nel porre a raffronto la disciplina prevista dall'art. 196 del codice penale militare di pace con quella stabilita dall'art. 336 del codice penale ordinario, non ha mancato di rilevare come in quest'ultima ipotesi fosse «previsto un elemento teleologico di consistente gravità — che qualifica il comportamento dell'autore — diretto a costringere il soggetto passivo del reato a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio» (v. sentenza n. 405 del 1994): un elemento, questo, del tutto estraneo alla fattispecie prevista dall'art. 610 del codice penale, evocata dal remittente quale termine di comparazione, e che, pertanto, adeguatamente giustifica il differente trattamento sanzionatorio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0893

N. 315

Ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazione al codice - Notificazione delle contestazioni - Termine di giorni 150 anziché di 90 -

Trattamento differenziato in materia di sanzioni amministrative - Questioni già esaminate dalla Corte e dichiarate non fondate e manifestamente infondate con sentenze nn. 255 e 311 del 1994 - Esclusione di ogni impedimento di tutela - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 142, 142, ultimo comma e 142-bis, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 203; d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 141 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del menzionato d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989 e dell'art. 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con le ordinanze emesse il 24 maggio 1994 dal pretore di Torino, il 17 giugno 1994 dal pretore di Rimini (n. 5 ordinanze), il 3 maggio 1994 dal pretore di Pordenone (n. 4 ordinanze), iscritte ai nn. 436, 557, 608, 609, 610, 611, 723, 724, 725 e 726 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 30, 40, 42 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per l'opposizione a due cartelle esattoriali emesse per il pagamento di pene pecuniarie irrogate a seguito di violazioni del codice della strada, accertate dal giugno del 1989 al settembre del 1992, il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 (reg. ord. n. 436 del 1994) ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: (*questione a*) dell'art. 141 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989 n. 122, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il termine di giorni 150 per la notificazione delle contestazioni di violazioni al codice della strada, anziché di 90 giorni, come avviene per le altre sanzioni amministrative», così determinando un'irragionevole disparità di trattamento dei trasgressori, senza nemmeno assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; (*questione b*) del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis dello stesso codice della strada del 1959, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989 cit., in riferimento agli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione, perché solo coloro che abbiano presentato ricorso al prefetto contro il verbale di accertamento dell'infrazione potrebbero poi proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione in sede giurisdizionale, mentre coloro che abbiano ommesso di proporre il ricorso amministrativo si vedrebbero sottoposti all'esecuzione esattoriale a causa della qualità di titolo esecutivo che in tal caso assume il sommario processo verbale; ciò non senza considerare che il sistema sanzionatorio per le infrazioni al codice della strada, diversamente da quanto previsto per le altre sanzioni amministrative, non consentirebbe al prefetto, in mancanza di apposito ricorso, di controllare la regolarità delle contestazioni degli organi accertatori e delle relative notificazioni; (*questione c*) sempre del combinato disposto di cui agli artt. 142 e 142-bis citati, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede, quando all'interessato sia stata notificata la cartella esattoriale non preceduta da ordinanza-ingiunzione per la mancata presentazione del ricorso al prefetto avverso la contestazione, che l'interessato possa proporre il giudizio di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981... e nella parte in cui non prevede il potere del pretore di sospendere l'esecuzione ex art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981»;

che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle prime due questioni e per l'inammissibilità della terza;

che, con cinque ordinanze di identico tenore, emesse il 17 giugno 1994 nel corso di altrettanti giudizi promossi avverso cartelle esattoriali concernenti il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada del 1959, il pretore di Rimini (reg. ord. nn. 557, 608, 609, 610 e 611 del 1994) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale (*questione d*) degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 392 (*recte*: 393), nel testo novellato dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, vigente all'epoca della commissione dell'illecito, sul cui presupposto risulta emessa la cartella esattoriale opposta;

che nelle ordinanze si sostiene che il sistema di cui al [precedente] codice della strada, come integrato dalla legge n. 122 del 1989 — prevedendo che, in caso di mancato pagamento in misura ridotta o di ommesso ricorso al prefetto, acquisti la qualità di titolo esecutivo il verbale di accertamento e non più invece il provvedimento del prefetto secondo la previsione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 — priverebbe «il trasgressore della facoltà di proporre opposizione al pretore ex art. 22 della legge n. 689 del 1981» e non contemplerebbe il rimedio della opposizione all'esecuzione [delle cartelle esattoriali in cui si concreta il debito delle sanzioni] secondo l'art. 615 c.p.c., che consente al debitore di contestare in via generale l'an e il quantum del debito; ciò in quanto l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 espressamente esclude quel rimedio nella fase della riscossione né le controversie avverso il ruolo esattoriale possono proporsi, in casi del genere, dinanzi al giudice tributario a causa della tassatività delle materie indicate nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972, tuttora vigente;

che pertanto il sistema, in palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione, non prevederebbe nessuna forma di tutela giurisdizionale avverso la pretesa di pagamento della sanzione amministrativa conseguente a violazione del codice della strada, una volta divenuto titolo esecutivo il sommario processo verbale e notificata la cartella di pagamento sul presupposto della formazione del ruolo dato in carico all'esattore;

che, inoltre, si avrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento dei trasgressori che non si siano avvalsi del ricorso al prefetto sia nei confronti di coloro che invece l'abbiano presentato, sia nei confronti dei responsabili di qualsiasi altra violazione amministrativa;

che in due di questi giudizi (reg. ord. nn. 597 e 608 del 1994) vi è stato l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza di tutte le questioni, in quanto analoghe a quella decisa con la sentenza di questa Corte n. 311 del 1994;

che, con quattro ordinanze identiche, emesse il 3 maggio 1994 nel corso di altrettanti giudizi di opposizione a cartelle esattoriali per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada del 1959, il pretore di Pordenone (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 (*recte*: 113) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale (*questione e*) degli artt. 142-*bis* del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (come novellato dall'art. 24 della legge n. 122 del 1989) e 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) «... nella parte in cui ciascuna di tali disposizioni non prevede la possibilità di proporre avanti al pretore (giudice deputato alla valutazione della fondatezza dell'illecito amministrativo in caso di emissione di ordinanza-ingiunzione) opposizione avverso il ruolo esattoriale, emesso ai sensi dei predetti articoli sulla base del sommario verbale di accertamento divenuto titolo esecutivo per mancata proposizione di ricorso al prefetto»;

che nelle ordinanze si osserva che la legge n. 122 del 1989 ha modificato il procedimento sanzionatorio per le violazioni del codice della strada, in precedenza disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, comune a tutte le sanzioni amministrative, e che la modifica ha comportato che il ricorso al prefetto, avverso il sommario processo verbale di contestazione dell'infrazione, costituisca ora la necessaria «condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale», che resta pertanto assicurata solo nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione che il prefetto emana all'esito del ricorso amministrativo, non essendo invece previsto dal sistema di poter fare opposizione né al verbale di accertamento una volta divenuto titolo esecutivo, né al ruolo predisposto dall'autorità accertatrice né alla cartella esattoriale;

che, potendo il trasgressore soltanto «esperire i rimedi previsti per la fase esecutiva (ricorso all'intendente di finanza contro gli atti esecutivi dell'esattore, anche ai fini della sospensione, con la conseguente possibilità di ricorrere al giudice amministrativo, nonché azione giudiziaria di responsabilità contro l'esattore)», in tal modo si sarebbe in presenza di una tutela giurisdizionale «resa eccessivamente difficoltosa», con disparità di trattamento riguardo agli altri illeciti amministrativi non attinenti a violazioni del codice della strada.

Considerato che le ordinanze di remissione sollevano, pur sotto profili in parte diversi, questioni simili, tutte attinenti ad alcune norme del codice della strada anteriore rispetto a quello attualmente vigente, tranne una sola che riguarda una corrispondente norma di quest'ultimo; onde i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che in particolare la *questione sub a*), concernente l'art. 141 del codice della strada del 1959, come novellato dall'art. 22 della legge n. 122 del 1989, e in modo specifico la denunciata eccessiva lunghezza del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale, è manifestamente infondata, perché, essendo già stata esaminata negli stessi termini ora prospettati, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 255 del 1994 di questa Corte;

che, quanto alla *questione sub b*), che censura il combinato disposto degli artt. 142 e 142-*bis* del codice della strada del 1959, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge n. 122 del 1989, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, il primo dei profili con essa prospettati muove dall'errato presupposto secondo cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto precluderebbe l'azione giudiziaria, il che è stato già escluso da questa Corte (sent. n. 255 del 1994), onde la sua manifesta infondatezza;

che la medesima *questione sub b*) è manifestamente infondata anche sotto il profilo secondo cui soltanto il ricorso al prefetto provocherebbe «il dovere in capo a quell'Autorità ... di esaminare ... l'iter sanzionatorio e ... la regolarità delle contestazioni degli organi accertatori ...», laddove tutte le altre violazioni amministrative «... provocano sempre il potere-dovere in capo all'Autorità competente [nel caso, il prefetto] di esaminare la regolarità della sanzione e procedere in sede di autotutela dell'annullamento o archiviazione del verbale ...»; difatti, come già affermato da questa Corte (sent. n. 311 del 1994), per le violazioni del codice della strada «il riesame della contestazione da parte dell'autorità prefettizia non è stato eliminato, ma, anziché avvenire d'ufficio, come era in precedenza in base alla legge n. 689 del 1981, consegue al ricorso dell'interessato avverso il verbale di accertamento», consentendogli in questa sede di far valere comunque le sue ragioni e di ottenere quindi l'invocato riesame in sede amministrativa, per cui è privo di riflessi sul piano della costituzionalità che in alcuni casi la legge subordini questo riesame all'istanza dell'interessato, dato che la Costituzione assicura soltanto la tutela giurisdizionale, peraltro anch'essa esperibile in via d'azione;

che quanto alle *questioni sub c, d, e*, (quest'ultima, relativamente al solo art. 142-*bis* del codice della strada del 1959, come novellato dall'art. 24 della legge n. 122 del 1989), prospettate sostanzialmente sotto il profilo della carenza di un rimedio giurisdizionale avverso le cartelle esattoriali, va considerato che — mancando una specifica disciplina

circa i termini e le modalità da osservarsi per l'esperimento dell'azione giudiziaria, nel caso in cui dopo la notifica del verbale di contestazione l'interessato non si sia avvalso del rimedio del ricorso amministrativo — una volta escluso dalla già menzionata giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 311 e 255 del 1994 cit.) che in questo caso sia impedita la tutela giurisdizionale, spetta al giudice dinanzi al quale l'azione è proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il quomodo ed il quando della sua esperibilità affinché la tutela risulti assicurata nella sua pienezza, con la conseguenza che, formulando le ordinanze di rinvio quesiti d'ordine interpretativo, le relative questioni sono manifestamente inammissibili;

che quanto alla medesima *questione sub e*), con riguardo all'art. 203 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) — impugnato insieme alla norma, solo parzialmente corrispondente, dell'art. 142-bis del precedente codice della strada per ragioni meramente cautelative, nella incertezza, sottesa alla prospettazione del giudice *a quo*, circa la disposizione in concreto applicabile nella successione tra il regime normativo precedente e quello del nuovo codice — essa è, nella specie, manifestamente inammissibile perché della norma, *ratione temporis*, il giudice non deve fare applicazione nei giudizi *a quibus* (V. artt. 237, comma 2, e 238, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:

- a) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (*Testo unico delle norme sulla circolazione stradale*), come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. 436 del 1994);
- b) delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 142, ultimo comma, e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Rimini con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 557, 608, 609, 610 e 611 del 1994);
- c) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);
- d) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. nn. 723, 724, 725 e 726 del 1994);

Dichiara la manifesta infondatezza:

- e) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994);
- f) delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 142 e 142-bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come novellati dagli artt. 23 e 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 436 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 316

Ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - (Tutela dell') - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Sanatoria rimessa alla discrezionalità degli enti territoriali - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - *Ius superveniens*: d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172 - Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), promossi con tre ordinanze emesse il 16 febbraio e il 9 febbraio 1995 dal Pretore di Grosseto nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Toscano Giuseppe ed altri, Sabatini Paolo, Innocenti Giancarlo, iscritte ai nn. 215, 216 e 218 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, due del 9 febbraio e altra del 16 febbraio 1995, il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli 3, 9, 10 e 32 della Costituzione;

che, muovendo da una ampia premessa espositiva del quadro normativo in tema di tutela delle acque dall'inquinamento (legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni), in particolare quanto alla graduazione dei vincoli collegati al rispetto dei limiti tabellari in rapporto alle diverse tipologie degli scarichi («nuovi» o preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, da un lato; derivanti da insediamenti produttivi, ovvero civili, ovvero ancora da pubbliche fognature, dall'altro) e alla connessa articolazione normativa delle previsioni sanzionatorie, rispettivamente stabilite a presidio degli obblighi previsti dalla legge citata, il Pretore rimettente ritiene che il decreto-legge n. 9 del 1995 abbia scardinato i capisaldi della legge di tutela delle acque, rendendo incoerente e irragionevole il complessivo riferito quadro normativo;

che, in particolare, un primo profilo di censura è dedotto dal giudice *a quo*, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sul rilievo che la normativa impugnata, oltre a dare copertura retroattiva alle violazioni del passato attraverso una sanatoria, ha eliminato gli obblighi validi a livello generale e nazionale quanto ai limiti di rispetto degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, rimettendone la conformazione alla discrezionalità degli enti territoriali con conseguente possibilità di ingiustificate diversità di trattamento da regione a regione, ed inoltre ha impoverito il quadro sanzionatorio di tutela dell'osservanza dei limiti tabellari; ne consegue che, dopo le modifiche apportate con il decreto-legge, le violazioni di obblighi formali e «burocratici», non direttamente causative di danno ambientale, come la

mancata richiesta di autorizzazione allo scarico *ex art.* 21, primo comma, della legge n. 319 del 1976, sono punite con pena alternativa, mentre le fattispecie di superamento dei limiti tabellari *ex art.* 21, terzo comma, di detta legge, in precedenza punite sempre con la pena detentiva dell'arresto, vengono ad essere — irragionevolmente — sanzionate con la pena alternativa ovvero solo come illeciti amministrativi;

che ulteriore profilo di censura è sollevato dal giudice rimettente in relazione all'art. 9 della Costituzione, in base all'asserito «svuotamento» sanzionatorio del reato di inquinamento delle acque, tale da arrecare lesione alla tutela del paesaggio, da intendersi come ecosistema ambientale e non solo come «bellezza da cartolina»;

che, in collegamento con il profilo che precede, il Pretore ravvisa altresì una lesione della tutela della salute, garantita dall'art. 32 della Costituzione, come salute della collettività e come salubrità dell'ambiente di vita dei singoli, dato il venir meno del deterrente punitivo rispetto alla commissione di fatti di inquinamento idrico, tale da incentivare una evoluzione incontrollata del fenomeno;

che, infine, il giudice *a quo* deduce la violazione dell'art. 10 della Costituzione, per la regressione della disciplina sanzionatoria, apportata con il decreto-legge in argomento, rispetto agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, con riguardo alle prescrizioni contenute nella direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, ancora inattuata.

Considerato che, data l'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995;

che, successivamente, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recitano in pubbliche fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172;

che nella sua configurazione definitiva la disciplina in argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di «reiterazione» del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (già contenuta nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7 dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di conversione) nonché per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali novellate o sostituite con gli articoli del decreto-legge da ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti a quelli del decreto-legge impugnato;

che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo applicabile in rapporto alle fattispecie dedotte nei processi principali, gli atti vanno restituiti al giudice del rinvio perché valuti se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti nei giudizi *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 317

Ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Tassa annuale di concessione governativa sulle società - Rimborsi - Esercizio dell'azione giudiziaria in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi - Preclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 56/1995 - Manifesta inammissibilità.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 1995 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Alma e il Ministero delle finanze iscritta al n. 200 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con ordinanza del 3 gennaio 1995, il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella parte in cui, in materia di rimborsi della tassa annuale di concessione governativa sulla società prevista dall'art. 3, diciottesimo e diciannovesimo comma, del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, non consente l'esercizio dell'azione giudiziaria anche in mancanza dei preventivi ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 dello stesso d.P.R. n. 641 del 1972;

che, ad avviso del giudice rimettente, gli argomenti con cui la sentenza di questa Corte n. 406 del 1993 ha censurato la disciplina parallela contenuta nell'art. 33 del d.P.R. n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo, valgono anche per la norma impugnata, la quale parimenti comporta una ingiustificata compressione del diritto di difesa del contribuente, in particolare disponendo la decadenza dall'azione giudiziaria per mancato esperimento dei ricorsi amministrativi;

che è ritenuto violato anche il principio di eguaglianza, perché in materia di rimborsi l'Amministrazione, essendo priva di poteri discrezionali e dovendo soltanto verificare la sussistenza dei presupposti del diritto fatto valere dal contribuente, si trova con questo in una posizione paritaria.

Considerato che l'art. 12 del d.P.R. n. 641 del 1972 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 56 del 1995, «nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui all'art. 11 del decreto medesimo, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) — già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 56 del 1995 — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 12 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0896

N. 320

Sentenza 28 giugno-13 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Mezzogiorno - Provvedimenti per il - Sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali - Rimborsio di somme a favore di imprese operanti nel Mezzogiorno - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 - Criteri di rateizzazione - Giustificazione della discrezionalità legislativa in materia di scelte di politica economica - Non fondatezza.

(D.-L. 22 marzo 1993, n. 71, art. 1, n. 3, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151).

(Cost., artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra la Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici e l'INPS iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra l'Azienda Trasporti Irpini (ATI) e l'INPS iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e dell'ATI, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Vittorio Benevento e Lucio Valerio Moscarini per l'ATI, Fabio Fòzno per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile vertente tra la Gestione commissariale governativa per le Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici e l'INPS, il Pretore di Bari, con ordinanza emessa il 10 novembre 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 1° giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 20 maggio 1993, n. 151 (*recte*: art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali», convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151), nella parte in cui prevede che il rimborso delle somme dovute a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 è effettuato dall'INPS, previa presentazione di domanda, in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi e senza la possibilità di compensare con le suddette somme i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'Istituto.

Osserva il giudice *a quo* che la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: in primo luogo perché attribuisce all'INPS una posizione di privilegio rispetto agli altri debitori, tenuti al pagamento della rivalutazione e degli interessi; in secondo luogo perché discrimina le aziende che si giovano della sentenza n. 261 del 1991 rispetto a quelle che hanno potuto beneficiare degli sgravi fin dall'inizio.

Sussisterebbe altresì la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione dal momento che, per effetto della norma denunciata, il cittadino viene privato della potestà di chiedere la tutela in giudizio delle sue posizioni di diritto soggettivo scaturenti dalla citata sentenza n. 261 del 1991; inoltre, discriminante apparirebbe l'aver subordinato l'esercizio del diritto alla presentazione di una domanda all'Istituto volta ad ottenere la restituzione delle somme dovute. Anche l'art. 97 della Costituzione sarebbe violato, sotto il profilo dell'obbligo di imparzialità della pubblica amministrazione, a causa della lunghissima rateizzazione prevista unitamente alla non consentita possibilità di opporre in compensazione i debiti dell'imprenditore; infine, la norma sarebbe in contrasto con i principi sanciti dall'art. 41 della Costituzione.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS concludendo per la non fondatezza della questione.

La difesa dell'INPS, nel riportarsi a quanto già dedotto nell'analogo giudizio incidentale di legittimità costituzionale sollevato dal Pretore di Crotone, ha in particolare osservato che è erroneo parificare la pretesa delle aziende che hanno diritto agli sgravi a seguito della sentenza n. 261 del 1991 a quella di un normale creditore, dovendo tenersi conto della natura dello sgravio, che ha funzione incentivante e di sostegno delle aziende che operano nel Mezzogiorno, funzione questa, che non può essere assolta dal riconoscimento *ex tunc* del diritto agli sgravi.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la manifesta infondatezza della questione, e riportandosi a quanto dedotto nell'analogo giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Pretore di Crotone.

4. — Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Avellino con ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 nel corso di un procedimento civile vertente tra ATI e INPS.

Rileva il giudice *a quo* che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, nella parte in cui prevede che le somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi degli oneri sociali per effetto della sentenza n. 261 del 1991 della Corte costituzionale, sono rimborsate in dieci rate annuali senza alcun aggravio per rivalutazione ed interessi, si pone in contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, in quanto «produce un irragionevole pregiudizio nei confronti del soggetto che ha indebitamente pagato e si trova a subire la decurtazione della rivalutazione ed interessi che pure costituiscono componenti del complesso credito previdenziale».

5. — Nel giudizio relativo all'ordinanza del Pretore di Avellino si sono costituiti sia l'INPS che la parte privata.

La difesa dell'INPS ha osservato che la questione dovrebbe in primo luogo essere ritenuta inammissibile, sia in quanto l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione, sia perché analoga questione è stata già dichiarata inammissibile dalla Corte con la sentenza n. 362 del 1994.

Nel merito la questione sarebbe infondata, in quanto la disciplina della cui legittimità si dubita è di per sé transitoria e limitata nel tempo e come tale perfettamente legittima sotto il profilo della costituzionalità, atteso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, lo stesso fluire del tempo costituisce elemento differenziatore; a tal proposito sarebbe invero sufficiente considerare che le aziende interessate al rimborso hanno impostato il loro esercizio finanziario senza fare affidamento su tale sopravvenienza attiva. Né sarebbe possibile imputare all'INPS il ritardo nel conseguimento del beneficio dal momento che, se la normativa consentiva fin dall'origine di avvalersi dello sgravio e le imprese non se ne sono avvalse, non possono ora pretendere la rivalutazione e gli interessi, tanto più che non sussiste un diritto costituzionalmente protetto alla rivalutazione ed agli interessi quali «componenti del complesso credito previdenziale». Non pertinente sarebbe infine il denunciato contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione.

La difesa dell'ATI ha insistito per l'accoglimento della questione rilevando che la norma denunciata non solo si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ma finisce con il mortificare, ed anzi con l'obliterare quelle finalità indicate dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza, disattendendo altresì «il principio di equo concorso alla spesa pubblica imponendo al privato, leso da un atto illegittimo della pubblica amministrazione, un sacrificio in evidente contrasto con gli artt. 23 e 53 della Costituzione».

6. — Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione. La questione sarebbe inammissibile sia per carenza di adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, sia per il fatto che in base alla sentenza n. 362 del 1994, gli sgravi contributivi riguardano solo le «imprese industriali» operanti nel Mezzogiorno.

Nel merito, ha osservato la difesa erariale, la norma denunciata rientra nell'ambito di una scelta discrezionale del legislatore, ampiamente giustificata dalla posizione di vantaggio nella quale vengono a trovarsi le aziende per una sopravvenienza attiva non prevista nei bilanci degli esercizi progressi.

Inconferente, ancorché del tutto carente di qualsiasi motivazione, sarebbe, infine, la asserita violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione riferendosi tali norme alla materia tributaria, estranea alla fattispecie in argomento.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame di questa Corte è se l'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, nella parte in cui prevede che le somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi contributivi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991 siano rimborsate ratealmente in 10 anni senza oneri per l'Istituto di rivalutazione monetaria ed interessi e senza la possibilità di compensazione con i debiti dell'imprenditore nei confronti dell'INPS, sia in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificato privilegio accordato all'INPS rispetto ad ogni altro debitore e per la discriminazione in danno delle imprese aventi titolo al rimborso per effetto della citata sentenza rispetto a quelle che hanno originariamente e regolarmente fruito dello sgravio in questione; b) con gli artt. 24 e 113 della Costituzione perché la non completa reintegrazione patrimoniale, conseguente alla prevista modalità di rimborso, comporta l'impossibilità di ottenere esaustiva tutela giurisdizionale; c) con l'art. 41 della Costituzione per la limitazione della propria libertà di iniziativa economica che le imprese, come sopra discriminate, sono costrette a subire; d) con l'art. 97 della Costituzione perché il privilegio accordato all'INPS si risolve in un fattore ostacolante rispetto al perseguimento dei fini di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa dell'Istituto; e) con gli artt. 23 e 53 della Costituzione.

2. — I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza avendo ad oggetto sostanzialmente la stessa questione, ancorché in ordine a parametri costituzionali non del tutto coincidenti.

3. — Sia la difesa dell'INPS che quella dello Stato hanno dedotto preliminarmente l'inammissibilità delle questioni sollevate sostenendo che l'ordinanza del Pretore di Bari difetta di motivazione in punto di rilevanza, non essendosi il giudice *a quo* espresso sulla qualificazione industriale delle imprese interessate agli sgravi, mentre quella del Pretore di Avellino appare del tutto immotivata sotto il profilo della non manifesta infondatezza della sollevata questione di incostituzionalità.

Tali eccezioni vanno disattese, sia considerando che il carattere di industrialità delle imprese richiedenti il rimborso — presupposto essenziale della pretesa (v. sentenze di questa Corte nn. 362 del 1994 e 261 del 1991) — costituisce la premessa delle ordinanze di rimessione che impostano la loro motivazione partendo proprio dalla prima delle sentenze

ora ricordate, sia perché, se pur concisamente, l'ordinanza del Pretore di Avellino non manca di osservare che la norma impugnata «produce un irragionevole pregiudizio nei confronti del soggetto che ha indebitamente pagato e si trova a subire la decurtazione della rivalutazione e degli interessi che pur costituiscono componenti del compresso credito previdenziale».

4. — Nel merito la questione è infondata con riferimento a tutti gli invocati parametri costituzionali.

Per sgombrare subito il campo dalle censure sollevate in riferimento ai parametri meno conferenti alla sollevata questione, è appena il caso di osservare che, con riguardo agli artt. 24 e 113 della Costituzione, le esigenze di tutela giurisdizionale non appaiono violate dal momento che la norma denunciata non attiene ai limiti processuali di detta tutela; che la denunciata violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione si appalesa immotivata e comunque infondata poiché i richiamati principi costituzionali riguardano la diversa materia tributaria; che, infine, per essere ritenuto sussistente il contrasto con gli artt. 41 e 97 della Costituzione è necessario verificare se le scelte discrezionali del legislatore nel modulare gli incentivi alle diverse imprese, tenendo conto delle risorse dei pubblici bilanci, siano state o meno irragionevolmente esercitate.

5. — L'esame della questione va dunque concentrato sulla denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia perché la norma impugnata sarebbe viziata da irragionevolezza, sia soprattutto perché essa determinerebbe una doppia disparità di trattamento: tra la posizione dell'INPS rispetto a tutti gli altri debitori, e tra le imprese che hanno potuto pienamente beneficiare degli sgravi e quelle cui è dovuta la restituzione dei contributi indebitamente pagati.

Nell'argomentare le rispettive tesi, le parti costituite in questo giudizio hanno diffusamente esaminato il problema sotto molteplici aspetti: *a)* se al predetto rimborso da parte dell'INPS debba applicarsi la normativa relativa agli altri indebiti oggettivi; *b)* se allo stesso possa riconoscersi natura previdenziale, con la conseguenziale disciplina su rivalutazione e interessi; *c)* se il diritto alla rivalutazione e agli interessi debba intendersi effetto connaturale a qualsiasi debito e quindi anche a quello in oggetto; *d)* se alle imprese richiedenti non spettino gli sgravi in discussione in quanto le aziende di trasporto non avrebbero carattere industriale; *e)* se, godendo le imprese in questione del beneficio del «ripiano», a carico dello Stato, dei disavanzi degli esercizi economici, la eventuale restituzione dei contributi a titolo di sgravi aumentata della rivalutazione e degli interessi non si traduca in una ulteriore sopravvenienza attiva.

6. — Questa Corte ritiene che gli accennati aspetti del problema risultano assorbiti da altre considerazioni più pertinenti alla presente fattispecie in cui si ravvisa una posizione privilegiata che la norma riconoscerebbe all'INPS ed alle imprese che hanno già beneficiato pienamente degli sgravi contributivi.

Il principio costituzionale della parità di trattamento può ritenersi violato solo quando il legislatore tratta senza giustificazione in modo diverso situazioni omogenee; nel caso di specie, tuttavia, è ravvisabile una disomogeneità con riguardo ad entrambe le posizioni prospettate.

In casi nei quali, in esecuzione di sentenze di questa Corte, il legislatore ha apprestato la disponibilità di mezzi economici necessari, tenendo anche conto dell'ampiezza dell'onere richiesto, è stata ritenuta giustificata l'osservanza di particolari modalità e ragionevoli limiti, nonché la gradualità corrispondente alle esigenze di reperimento delle risorse finanziarie (sentenze nn. 103 e 99 del 1995, 243 del 1993).

7. — Nella specie, il legislatore, nelle sue discrezionali scelte di politica economica, aveva emanato norme di favore per determinate imprese sgravandole dall'onere di corrispondere contributi sociali per incentivare la produzione e sviluppare l'occupazione. Le altre imprese escluse dal beneficio provvidero a realizzare i loro programmi di produzione ripartendo costi e ricavi secondo l'impostazione dei rispettivi bilanci. La successiva estensione degli stessi benefici a queste imprese, conseguente alla sentenza n. 261 del 1991, si differenzia da quella situazione originaria poiché il rimborso a distanza di tempo dei contributi già versati non consegue più quelle stesse finalità sociali che giustificavano lo sgravio contestuale allo sviluppo della produzione ed al corrispondente livello occupazionale.

La sopravvenuta legge n. 151 del 1993 ha disciplinato gli effetti derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale tenendo conto, per un verso, dell'esigenza di ristabilire un certo equilibrio fra le imprese, e, per altro verso, della mutata logica di erogazione delle nuove provvidenze, non essendo più possibile «ora per allora» incentivare produzione e occupazione. In questa diversa prospettiva, e considerate anche le accennate esigenze di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, il legislatore ha giustificatamente previsto limiti e gradualità nella concessione di tali sopravvenute erogazioni.

8. — Se, pertanto, non si ravvisa la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione nella previsione del rimborso dei contributi «senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi», parimenti deve ritenersi — per gli stessi motivi già esposti — giustificato che detti rimborsi avvengano con ulteriori limiti, e cioè in modo rateizzato e senza possibilità di compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione dal Pretore di Bari e dal Pretore di Avellino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0899

N. 321

Sentenza 28 giugno-13 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Ruoli dell'imposta complementare - Titolo di riscossione nei confronti della moglie ove l'imposta sia stata definita per condono dal marito - Esclusione - Incensurabilità di una peculiare forma di esaurimento del rapporto tributario non assimilabile alla sua normale definizione - Non assoggettabilità della moglie ad esecuzione esattoriale in quanto non soggetto coobbligato del debito di imposta - Non fondatezza.

(Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 8, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1994 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Riva Adele e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Riva Adele;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile vertente tra Riva Adele e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza emessa il 18 maggio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in cui esclude che i ruoli dell'imposta complementare, cui fa riferimento la stessa norma, costituiscano titolo per la riscossione nei confronti della moglie ove l'imposta sia stata definita dal marito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Premette in fatto il giudice *a quo* che l'Esattoria civica di Milano aveva notificato alla Signora Riva — quale corresponsabile del pagamento ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 — quattro avvisi di mora relativi all'imposta complementare per gli anni 1963-1973 dovuta dal marito; che la Riva aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria chiedendo l'annullamento degli avvisi, deducendo di essere separata dal marito fin dal 1970, di avere, quale autonomo soggetto d'imposta, presentato domanda di condono relativamente agli anni 1971 e successivi, e che analoga domanda di condono era stata presentata dal marito riguardo agli anni 1963-1973; che la Commissione aveva accolto il ricorso limitatamente agli anni 1970-1973, rigettandolo per il resto, e che tale decisione, confermata dalla stessa Corte d'appello, era stata in seguito cassata (con rinvio ad altra sezione) dalla Corte di cassazione sulla base del rilievo che, per effetto della domanda di definizione agevolata ai sensi del decreto-legge n. 660 del 1973, si determina l'esaurimento dei rapporti tributari.

Tanto premesso, osserva il rimettente che l'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 — come interpretato dalla Corte di cassazione — si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, non essendo ragionevolmente spiegabile il motivo per cui il ruolo dell'imposta complementare dovuta dal marito per gli anni 1974 e antecedenti riferita al reddito complessivo, comprensivo di quello della moglie, costituisca titolo per la riscossione nei confronti di quest'ultima solo se vi sia stato accertamento definitivo da parte dell'Ufficio, ma non se l'imposta sia stata «definita per condono» sulla base del citato decreto-legge n. 660 del 1973; le due situazioni, invero, ritiene il giudice *a quo*, sono sostanzialmente identiche operando in entrambe il regime del cumulo dei redditi, ed essendo in entrambe stato accertato l'*an* ed il *quantum* dell'imposta.

A parere del giudice *a quo*, inoltre, l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di agire, in sede di riscossione, anche nei confronti della moglie si traduce nella impossibilità concreta di realizzare la pretesa tributaria e quindi in una sostanziale violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, quanto meno relativamente all'imposta dovuta con riguardo ai redditi della moglie.

Si è costituita fuori termine la parte privata, mentre non ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), nella parte in cui — come interpretato dalla Corte di cassazione — esclude che i ruoli dell'imposta complementare costituiscano titolo per la riscossione nei confronti della moglie ove l'imposta stessa sia stata definita per condono dal marito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660.

Ad avviso del giudice *a quo* la norma impugnata contrasterebbe:

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, nella (ritenuta) identica ipotesi di accertamento d'ufficio divenuto definitivo, il ruolo dell'imposta complementare dovuta dal marito e comprensiva dei redditi della moglie costituisce titolo per la riscossione nei confronti di quest'ultima;

con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, in quanto l'impossibilità dell'amministrazione finanziaria di agire anche nei confronti della moglie non consente di realizzare la pretesa tributaria.

2. — La questione è ammissibile, ma infondata nel merito.

Circa l'ammissibilità va ricordato il costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale il giudice di rinvio può sollevare, come avviene nel caso di specie, dubbi di costituzionalità concernenti l'interpretazione normativa risultante dal «principio di diritto» enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo la norma ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio.

Va inoltre ricordato che si ha questione di mera interpretazione, e non di costituzionalità, soltanto nei casi in cui il giudice rimettente non individua profili di contrasto con determinati parametri costituzionali o in quelli in cui, anche se formalmente li indica, in realtà chiede alla Corte di avallare determinate ipotesi interpretative senza sostanzialmente prospettare, riguardo alle interpretazioni assunte, dubbi di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 58 del 1995; ordinanza n. 274 del 1991; sentenza n. 30 del 1990).

3. — Nel merito è opportuno premettere che la moglie ha dato prova di essere personalmente separata dal marito dal 1970 e di aver fatto delle distinte dichiarazioni dei suoi redditi da detto anno in poi, condonando per questo periodo i suoi debiti d'imposta. Pur essendo stati notificati alla Adele Riva avvisi di mora relativi al decennio 1963-1973, ai fini del presente giudizio il problema è se per i debiti tributari relativi agli anni 1963-1969 — per i quali in regime di cumulo di tutti i redditi familiari era stato il marito a presentare la dichiarazione e poi la domanda di condono — possa l'amministrazione finanziaria agire esecutivamente anche nei confronti della predetta moglie.

La disciplina applicabile a questo problema è stata già interpretata dalla Corte di cassazione — diversamente dalle Commissioni tributarie e dalla Corte d'appello — nel senso che detta azione esecutiva deve ritenersi preclusa; ma il giudice di rinvio ritiene che tale interpretazione, alla quale egli è tenuto ad uniformarsi, sia viziata di incostituzionalità per violazione dell'art. 3 e dell'art. 53 della Costituzione.

4. — La Corte d'appello considera preliminarmente che la norma impugnata — per le dichiarazioni presentate dal contribuente nella vigenza della disciplina sul cumulo dei redditi familiari — consente espressamente all'amministrazione finanziaria di agire esecutivamente anche nei confronti della moglie (riconoscendole peraltro la facoltà di proporre ricorso avverso il ruolo) «a seguito di accertamenti in rettificca o d'ufficio del reddito complessivo comprensivo di redditi della moglie». Il giudice *a quo* ritiene tuttavia costituzionalmente illegittimo che analogo trattamento non sia stato previsto per l'ipotesi in cui la definitività della pretesa tributaria discenda dall'accoglimento della domanda di condono. Osserva in particolare che nell'uno e nell'altro caso opera il regime del cumulo dei redditi; nell'uno e nell'altro caso, l'*an* e il *quantum* dell'imposta sono stati definitivamente accertati e determinati, dovendosi ancora adempiere l'obbligazione tributaria, e rileva come sia arduo individuare i motivi che possano ragionevolmente giustificare la diversa regolamentazione dettata per le due ipotesi.

5. — Questa Corte ritiene al contrario che sussistano motivi giustificatori della diversa regolamentazione delle predette situazioni messe a raffronto. Ed invero il citato art. 8, per le ipotesi in cui l'accertamento definitivo sia stato intestato al solo marito, consente l'iscrizione a ruolo e l'esecuzione anche nei confronti della moglie (così estendendo a quest'ultima la soggettività passiva di imposta), ma nel contempo ammette questo secondo soggetto ad impugnare il ruolo per dimostrare l'illegittimità totale o parziale della pretesa tributaria.

Tale sistema non è però assimilabile a quello in cui vi sia stata domanda di condono fiscale accettata dall'amministrazione; in questa diversa ipotesi, invero, non è più consentita alcuna contestazione del presupposto impositivo; per cui non può estendersi ad altri la soggettività passiva tributaria.

L'istituto del condono, infatti, costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti dei redditi ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell'accertamento dell'imponibile. In particolare, la disciplina del decreto-legge n. 660 del 1973 prevedeva anche l'irrevocabilità (art. 10) e la definitività (art. 11) della dichiarazione di condono, realizzando così un fenomeno di estinzione del rapporto originario ed il sorgere di un nuovo rapporto, cristallizzato fino al punto da escludere modifiche anche da parte dell'ufficio per casi che non fossero quelli dell'errore materiale o della violazione delle disposizioni del decreto stesso di condono. In tale situazione l'unico soggetto passivamente obbligato restava colui che aveva presentato la dichiarazione dei redditi e che aveva chiesto il condono.

6. — Inoltre, il legislatore, intervenuto con la legge 12 novembre 1976, n. 751 a dettare «norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti», mentre ha consentito (art. 4, primo comma) a «ciascuno dei coniugi di chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata separatamente sulla base di apposita dichiarazione all'ufficio dell'imposte al quale doveva essere presentata la dichiarazione unica», ha — nel terzo comma dello stesso articolo — escluso tale facoltà (e quindi escluso la conseguente tassazione separata) in tre casi: «quando il reddito complessivo netto è stato determinato sinteticamente, ovvero con decreto o sentenza passata in giudicato, o quando è stato definito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660» (e cioè per condono fiscale).

La *ratio* che accomuna queste tre ipotesi è ravvisabile nella impossibilità o nella estrema difficoltà per l'amministrazione tributaria di operare una distinzione nell'ambito dell'accertamento compiuto attraverso il criterio sintetico, o di modificare la titolarità del rapporto risultante da un giudicato o dal condono fiscale chiesto da un determinato soggetto.

Se, quindi, questa peculiare forma di esaurimento del rapporto tributario non è assimilabile alla sua normale definizione, la disciplina relativa, concernendo situazioni disomogenee, non può essere censurata *ex art. 3* della Costituzione.

7. — L'ordinanza di rimessione denuncia anche la violazione del principio della capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione in quanto, pur essendo Adele Riva titolare della maggior parte dei redditi cui si riferisce l'imposta in contestazione, la stessa non risponde del pagamento dei tributi, nemmeno se l'amministrazione finanziaria non riesca a riscuoterli dal marito che risulta non possidente.

La censura non può essere accolta per la considerazione che discende da quanto precedentemente osservato: e cioè che la moglie, nel sistema anteriore al decumulo dei redditi familiari (ed in mancanza di una possibile distinzione successiva), non era soggetto coobbligato del debito d'imposta, ma di questo rispondeva solo il marito, considerato dalla legge unico soggetto passivo anche in ordine a tutti i beni, pur calcolati in sede di accertamento nel sistema di cumulo dei redditi.

Nel vigore di detto sistema, invero, la Corte di cassazione aveva costantemente ritenuto che la moglie, i cui redditi venivano cumulati con quelli del marito al fine dell'accertamento dell'imposta complementare, non era coobbligata nel debito del marito e non era assoggettabile ad esecuzione esattoriale, nemmeno limitatamente ai beni produttori i redditi oggetto del cumulo. Ne deriva l'inconferenza del richiamo all'art. 53 della Costituzione, che si riferisce alla capacità contributiva dei soggetti passivi dell'imposta ma non di quelli che tale titolarità non posseggono. Né rileva — ai fini dello stesso art. 53 — che la capacità contributiva del marito non corrisponda più a quella della famiglia, essendo stato affermato da questa Corte (sentenza n. 45 del 1964) che «per capacità contributiva s'intende l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta, e tale idoneità deve porsi in relazione, non già con la concreta capacità di ciascun contribuente ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 322

Ordinanza 28 giugno-13 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Abusivismo - Estinzione del reato a favore dell'imputato che abbia provveduto alla demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 167/1989 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989 e nn. 34 e 80 del 1990 - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma e segg.; d.-l. 26 maggio 1995, n. 193 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, lett. c), 22 e 38; legge 8 agosto 1985, n. 431 art. 1].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, *rectius*, 20, lettera c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico di Gianlorenzi Alina ed altro, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Pretore di Roma — sezione distaccata di Frascati — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, *rectius*, 20 lettera c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, *rectius*, dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, nella parte in cui non prevedono l'estinzione del reato a favore dell'imputato che abbia provveduto alla demolizione dell'opera abusiva;

che, ad avviso del pretore remittente, le norme censurate violerebbero il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto — prevedendo come causa di estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche la demolizione, ad opera dell'imputato, del manufatto abusivo con conseguente ripristino dell'originario assetto dei luoghi — imporrebbero un trattamento giuridico differenziato a fronte di situazioni uguali.

• Considerato che nella prospettazione dell'ordinanza di remissione difetta una qualsiasi valutazione della diversità strutturale e teleologica degli artt. 20 e 22, da un lato, e dell'art. 38, dall'altro, della legge n. 47 del 1985;

che, infatti, quanto al profilo strutturale la fattispecie estintiva del reato ai sensi dell'art. 22 è conclusa dagli accertamenti di merito svolti dalle autorità amministrative ex art. 13 della legge n. 47 del 1985, in sede di rilascio in sanatoria della concessione e può riguardare solo illegittimità formali, mentre con riguardo all'art. 38 citato detta fattispecie è conclusa dal pagamento dell'intera oblazione (art. 38, secondo comma);

che, sul piano teleologico — l'art. 22 citato è disposizione rivolta al futuro in ordine al quale il legislatore non ammette sanatoria per le opere contrastanti con gli strumenti urbanistici, mentre l'art. 38 è rivolto al passato (sempre che si tratti di costruzioni e di opere ultimate entro il 1° ottobre 1983, secondo il sistema del Capo III della suddetta legge n. 47 del 1985) e più precisamente all'esigenza di chiudere un passato (abusivismi formali e/o sostanziali) relativo all'assetto urbanistico del territorio che la pubblica amministrazione non era sempre stata in grado di controllare; (sentenza n. 369 del 1988);

che, pertanto, ai fini della estinzione del reato, le norme censurate non possono, rispondendo a criteri e finalità diverse, essere utilmente confrontate;

che, peraltro, e con riguardo all' art. 22 della legge n. 47 del 1985, identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989 la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti, di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria di cui all'art. 13 citato;

che, la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare in caso di accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti;

che la medesima questione è stata successivamente dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989, e nn. 34 ed 80 del 1990;

che, comunque, appare pregiudiziale il profilo della estinzione del reato di cui all'art. 38 della legge n. 47 del 1985, rispetto al quale i termini di cui all'art. 31 della stessa legge sono stati riaperti dall'art. 39, comma 1 e ss. della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e ulteriori modifiche sono state recate dal decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, sopravvenuta all'ordinanza di remissione con modifiche alla legge n. 431 del 1985;

che, infatti, l'art. 39, comma 8, della legge n. 724 del 1994 statuisce, tra l'altro, che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo ambientale «il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria — subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo — estingue il reato relativo alla violazione del vincolo stesso»;

che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate con riguardo ai profili pregiudiziali degli artt. 38 della legge n. 47 del 1985 ed 1-sexies della legge n. 431 del 1985 occorre disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché verifichi la rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legislative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma — sezione distaccata di Frascati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 323

Ordinanza 28 giugno-13 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - (Tutela dell') - Inquinamento delle acque - Scarichi fognari - Limiti tabellari - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta irragionevolezza - *lus superveniens*: d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172 - Esigenza di nuova valutazione in ordine alla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

[Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 8, secondo comma, 1, lett. a) e 21, secondo comma].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BÀLDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal Pretore di Imperia nel procedimento penale a carico di Cha Ottavio ed altri, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, instaurato nei confronti di 28 sindaci della Provincia di Imperia, imputati di aver mantenuto gli scarichi fognari dei rispettivi comuni senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Imperia, con ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 (R.O. n. 390 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

che, secondo il giudice *a quo*, le disposizioni denunciate, nel non considerare la specifica posizione dei comuni, i quali assumono la doppia posizione di titolari degli scarichi e, insieme, di titolari di un pubblico servizio e nel prevedere l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, secondo comma, in misura non diversificata al soggetto privato come al pubblico, porrebbero in essere una normativa manifestamente irragionevole ed illogica, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 21, secondo comma, della legge Merli non terrebbe conto di altre sostanziali diversità di situazioni tra i vari sindaci, atteso che, mentre alcuni sindaci non hanno realizzato il programma e continuano a scaricare, altri si trovano all'improvviso titolari di uno scarico munito di un depuratore, ma con valori fuori tabella, ed altri ancora risultano titolari di uno scarico senza depuratore per omissioni ed inerzie addebitabili ad altri.

Considerato che il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha introdotto innovazioni nella disciplina di cui alla predetta legge 10 marzo 1976, n. 319, con specifico riguardo, tra l'altro, alle sanzioni previste dall'art. 21;

che, in relazione alle menzionate, recenti modifiche legislative, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo*, al quale spetta valutare l'eventuale incidenza dello *lus superveniens* sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0902

N. 324

Ordinanza 28 giugno-13 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Indennità integrativa speciale - Computo nella determinazione della buonuscita - Effetti della sentenza n. 243/1993 della Corte costituzionale - Identiche questioni già dichiarate non fondate con sentenza n. 103/1995 nonché manifestamente infondate con l'ordinanza n. 207/1995 - Riaffermazione del carattere tendenzialmente soddisfacitivo assunto dalla normativa *de qua* delle aspettative dei pubblici dipendenti - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, primo comma, lett. a), art. 2, quarto comma, art. 3, primo e secondo comma, art. 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con cinque ordinanze emesse il 14 ed il 7 novembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 2 dicembre, il 4 novembre ed il 15 luglio 1994 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, iscritte rispettivamente ai nn. 233, 243, 266, 267 e 268 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18, 19, 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con due ordinanze di identico contenuto emesse rispettivamente il 7 ed il 14 novembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto — disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali — sottrae alla

valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché — escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale — viola il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; *b*) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale, al fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; *c*) dell'art. 1, comma 1, lettera *b*) (*recte*: lettera *a*)), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in ragione della irragionevole discriminazione della previsione di una minore percentuale di computo dell'indennità integrativa speciale tra i dipendenti degli enti pubblici non economici *ex lege* n. 70 del 1975 e quelli di tutte le altre pubbliche amministrazioni di cui alla successiva lettera *b*) del citato art. 1, comma 1; *d*) dell'art. 2, comma 4, della stessa legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita;

che il Consiglio di Stato, VI sezione, con ordinanza emessa il 4 novembre 1994, ha sollevato uguali questioni di costituzionalità, in riferimento agli stessi parametri costituzionali, dei già citati artt. 1, comma 1, lettera *b*) (*recte*: lettera *a*)), 2, comma 4, 3, comma 2, e 4 della legge n. 87 del 1994, alla stregua di motivazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in merito dagli altri giudici remittenti, estendendo le censure di incostituzionalità anche all'art. 3, comma 1, della stessa legge, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'applicazione della normativa ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1994;

che il Consiglio di Stato, VI sezione, con altre due ordinanze, emesse rispettivamente il 15 luglio 1994 ed il 2 dicembre 1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle degli altri giudici *a quibus*, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 4 della menzionata legge n. 87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili ovvero infondate.

Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con l'ordinanza n. 207 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo — assunto dalla normativa *de qua* — delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendersi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni — con riferimento alla questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurde al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato «all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore» (sentenza n. 103 del 1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto i giudici *a quibus* non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio e dal Consiglio di Stato, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0903

N. 325

Sentenza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Scioglimento del matrimonio - Contributo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni - sottrazione all'obbligo - Trattamento sanzionatorio penale - Perseguibilità d'ufficio anziché querela di parte - Richiamo alla sentenza della Corte n. 472/1989 dichiarativa della inammissibilità della questione - Ragionevolezza della disposizione impugnata - Richiesta di intervento spettante alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-*sexies*, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Aldo Antonio Alesso, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 3 ottobre 1994 nel corso di un procedimento penale per sottrazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di divorzio dovuto all'ex coniuge ed il contributo di mantenimento in favore dei figli maggiorenni, il Pretore di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Questa disposizione stabilisce che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970 si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale. Ma non richiama quest'ultimo articolo per la condizione di procedibilità prevista dal terzo comma, sicché, mentre la violazione degli obblighi di assistenza familiare è punibile a querela della persona offesa quando concerne il coniuge anche separato, è invece perseguibile d'ufficio la mancata corresponsione dell'assegno al coniuge ed ai figli maggiorenni in caso di divorzio. Questa disciplina, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole e determinerebbe una disparità nel trattamento di situazioni analoghe.

In relazione ai figli, il giudice rimettente osserva che la loro condizione è identica nei rapporti con i genitori, in presenza sia di divorzio che di separazione. Il dovere di provvedere al loro mantenimento si fonda in ogni caso sull'art. 30 della Costituzione e discende dall'art. 147 del codice civile. Eppure l'omesso contributo al mantenimento dei figli maggiorenni da parte del genitore divorziato configura un reato perseguibile d'ufficio, mentre la stessa omissione non sarebbe penalmente rilevante in caso di genitori separati o conviventi o comunque sarebbe in ipotesi perseguibile a querela della persona offesa. Ad avviso del giudice rimettente sarebbe del tutto irragionevole la disparità di trattamento derivante dalla procedibilità d'ufficio solo per il reato previsto dall'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970.

Con riferimento al rapporto tra ex coniugi, l'ordinanza di rimessione prospetta la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. Tale principio, escludendo la legittimità di scelte arbitrarie del legislatore, imporrebbe di graduare il trattamento penale in relazione alla diversa gravità dei fatti, da individuare in base alla rilevanza costituzionale dei beni giuridici protetti. Da questo punto di vista il legislatore riserverebbe un trattamento deteriore alla fattispecie di maggiore rilievo nella gerarchia di valori enucleabile dalla Costituzione. Difatti l'art. 570 del codice penale prevede che sia perseguibile a querela della persona offesa la violazione dei doveri di assistenza nell'ambito della famiglia, radicati negli artt. 29 e 30 della Costituzione, mentre l'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 considera perseguibile d'ufficio l'inadempimento di un obbligo patrimoniale.

L'irragionevolezza viene anche prospettata con riferimento al sistema complessivo del codice penale, ispirato al criterio generale di esclusione della procedibilità d'ufficio per fatti di scarso interesse pubblicistico, nei quali il bene tutelato rientra nella disponibilità della persona offesa. Nella situazione esaminata l'ex coniuge avrebbe soprattutto interesse alla soddisfazione, sia pure tardiva, del proprio credito, ostacolata dall'irretrattabilità del procedimento penale.

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante nel giudizio principale, giacché, se accolta, l'imputato potrebbe essere prosciolto, avendo l'ex coniuge rimesso, ed i figli maggiorenni non proposto, la querela.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della questione.

L'Avvocatura ritiene che sia in gioco una sfera riservata alla discrezionalità del legislatore. La perseguibilità d'ufficio del reato previsto dall'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 sarebbe giustificata dalla situazione delle parti. In costanza del vincolo matrimoniale, che la separazione personale dei coniugi non travolge, è rimesso all'interessato valutare l'opportunità di un intervento del giudice penale, il quale, agendo d'ufficio, potrebbe aggravare e compromettere definitivamente una crisi coniugale in ipotesi ancora rimediabile. Questa preoccupazione non sussiste più una volta intervenuto il divorzio.

Anche se non muta il dovere di mantenimento dei figli, il divorzio — rileva l'Avvocatura — fa venir meno l'organicità del nucleo familiare. Fino allo scioglimento del matrimonio, il vincolo familiare lascia aperta la possibilità di una maggiore articolazione dei rapporti nella famiglia e costituisce un deterrente all'inosservanza dei singoli obblighi tra le parti.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne la perseguibilità d'ufficio, anziché a querela di parte, del reato di sottrazione all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'altro coniuge o quale contributo per il mantenimento dei figli, anche maggiorenni.

Questa figura di reato è stata introdotta dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha aggiunto alla legge 1º dicembre 1970, n. 898 l'art. 12-*sexies*, per sanzionare la condotta del coniuge che non provvede ad erogare gli assegni dovuti in base agli artt. 5 e 6 della stessa legge con le pene previste dall'art. 570 del codice penale per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Il Pretore di Milano dubita che la procedibilità d'ufficio del reato sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo tanto della irragionevolezza che della disparità di trattamento, ed assume quale termine di comparazione lo stesso art. 570 del codice penale, che per la violazione degli obblighi di assistenza familiare stabilisce la punibilità, salvo alcune eccezioni, a querela della persona offesa. Difatti sarebbe identico, e con eguale radicamento costituzionale, il dovere del genitore di provvedere al mantenimento dei figli, sia in caso di convivenza o di separazione che di divorzio. Ma mentre è penalmente sanzionata, e perseguibile d'ufficio, la condotta del genitore divorziato che si sottrae al dovere di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni, non sarebbe sanzionata, o comunque sarebbe in ipotesi perseguibile a querela della parte offesa, la stessa condotta del genitore separato o convivente. Il Pretore ne deduce la lesione del principio di eguaglianza e denuncia come irragionevole la disparità di trattamento.

Il dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato anche con riferimento alla posizione del coniuge. Considerata giustificata l'esigenza di lasciare alla valutazione della persona offesa l'opportunità di portare all'esterno del nucleo familiare, in caso di convivenza o di separazione, una situazione forse transitoria che il ricorso al giudice penale potrebbe compromettere, il giudice rimettente ritiene che a maggior ragione dovrebbe essere esclusa la procedibilità d'ufficio per l'inadempimento di una mera prestazione patrimoniale, che altrimenti verrebbe sanzionato anche contro la volontà del creditore. L'irretrattabilità del procedimento penale ostacolerebbe, anzi, il soddisfacimento delle ragioni del coniuge più debole, giacché l'imputato non sarebbe stimolato a soddisfare, sia pure tardivamente, il proprio debito, dato che non vedrebbe sostanzialmente mutata la propria posizione processuale. L'irragionevolezza viene anche prospettata in rapporto al criterio generale del sistema penale, che prevede la querela come condizione di procedibilità per fatti di scarso interesse pubblicistico, nei quali il bene tutelato rientra, come quando ha contenuto patrimoniale, nella disponibilità della persona offesa.

2. — La norma sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale ha inteso assicurare l'assistenza di una sanzione penale a garanzia dell'obbligo di corrispondere gli assegni, per il coniuge e per i figli, disposti in base alla disciplina sullo scioglimento del matrimonio (artt. 5 e 6 della legge n. 898 del 1970), dopo che la giurisprudenza aveva escluso la possibilità, ammessa da precedenti orientamenti interpretativi, di applicare l'art. 570, secondo comma, numero 2), del codice penale anche al coniuge divorziato, che omettesse di corrispondere l'assegno all'ex coniuge.

Il Pretore di Milano, aderendo all'indirizzo interpretativo prevalente, ritiene che l'art. 12-*sexies* della legge n. 898 del 1970 — introdotto dalla legge n. 74 del 1987 per assicurare tutela penale alle prestazioni patrimoniali che esprimono, pur cessato il vincolo matrimoniale, la residua solidarietà tra coniugi ed il dovere di concorrere al mantenimento dei figli — delinei una figura autonoma di reato, rinviando all'art. 570 del codice penale solo per la individuazione della sanzione. Esclude pertanto l'applicabilità del terzo comma dello stesso art. 570, che per la punibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare richiede, salvo casi particolari, la querela della persona offesa.

3. — Le differenze di trattamento determinatesi fra la tutela penale per i crediti spettanti in caso di divorzio e la tutela penale per le prestazioni dovute in caso di separazione personale dei coniugi sono state già esaminate dalla Corte e ritenute, quanto ai profili sostanziali, non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 472 del 1989).

La questione di legittimità costituzionale riguarda ora esclusivamente l'aspetto processuale della procedibilità d'ufficio del reato, anziché a querela di parte. In precedenza la stessa questione era stata sollevata, in un caso nel quale la parte offesa aveva presentato querela e si era costituita parte civile manifestando la scelta di perseguire la punizione dell'ex coniuge sottrattosi al versamento dell'assegno. In assenza di una propensione del querelante a rimettere la querela, la questione era stata dichiarata inammissibile, in quanto inattuale o comunque prematura (sentenza n. 472 del 1989).

Il dubbio di legittimità costituzionale viene riproposto, avendo l'ex coniuge, parte offesa, revocato la costituzione di parte civile e rimesso, con l'accettazione dell'imputato, la querela, manifestando così la volontà che il reato non sia perseguito. La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale si presenta, quindi, attuale e rilevante nel giudizio principale. Quale ulteriore elemento per valutare se ricorra la violazione dell'art. 3 della Costituzione, è stata dedotta la situazione dei figli maggiorenni, i quali pure non hanno inteso perseguire penalmente il genitore inadempiente.

4. — L'ordinanza di rimessione segnala le diversità riscontrabili confrontando la parallela disciplina penale della sottrazione agli obblighi di prestazioni patrimoniali e di assistenza nell'ambito familiare e la disciplina dei rapporti che residuano all'esito dello scioglimento del matrimonio, per dedurre la disparità di trattamento e l'irragionevolezza dell'omessa previsione della perseguibilità a querela della persona offesa per il reato previsto dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970.

Il rinvio che questa disposizione fa all'art. 570 del codice penale, sia pure inteso solo per l'identità delle sanzioni, segnala la radice comune di discipline volte a garantire, rafforzandola con l'assistenza della pena, l'osservanza di obblighi che traggono origine, attuale o pregressa, da un rapporto familiare fondato sul matrimonio. La sentenza di divorzio, difatti, «non elimina interamente la *vis matrimonii*, la quale permane sul piano dei rapporti patrimoniali nei limiti dell'ultrattività del rapporto regolata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970» (sentenza n. 1009 del 1988).

Tuttavia, per quanto concerne l'assegno da corrispondere al coniuge divorziato, pur in presenza di elementi di analogia con l'assegno attribuito al coniuge separato, esistono profili soggettivi, attinenti al permanere o meno del vincolo matrimoniale, ed oggettivi, riferibili alla natura ed al contenuto dell'assegno, che rendono non del tutto omogenee le due situazioni.

In ogni caso la condizione, indicata dal giudice rimettente come ingiustificatamente differenziata, nella quale verrebbe a trovarsi il coniuge divorziato rispetto a quello separato, riguarda la stessa configurazione del reato: diverse sono le condotte penalmente sanzionate dall'art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e dall'art. 570 del codice penale, sicché il discrimine non è rappresentato solo dalla diversa procedibilità del reato.

La parificazione delle due situazioni, richiesta dal giudice rimettente, non può dunque essere ottenuta modificando il regime della procedibilità.

Non potendosi considerare quello indicato dall'ordinanza di rimessione quale utile termine di comparazione, il ricorso al criterio di ragionevolezza sarebbe possibile solo se la disciplina normativa, in sé considerata, fosse palesemente arbitraria o manifestamente irrazionale; valutazione questa che non si attaglia alla scelta di considerare procedibile d'ufficio il reato configurato dalla norma denunciata.

5. — Rimane da valutare il dubbio prospettato in relazione alla posizione dei figli. È evidente il comune fondamento delle prestazioni inerenti al loro mantenimento da parte dei genitori, prestazioni che possono atteggiarsi con modalità diverse, ma che sono comunque espressione di un medesimo dovere, indipendentemente dalla convivenza, dalla separazione o dal divorzio dei genitori.

Tuttavia la descrizione della diversità di tutela penale fatta dall'ordinanza di rimessione, in particolare per le situazioni riferibili ai figli maggiorenni, segnala disarmonie nel disegno normativo, che possono essere superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi. L'intervento che viene chiesto alla Corte non appare difatti idoneo a conseguire l'obiettivo proposto dall'ordinanza di rimessione, di rendere omogenee ed unitariamente coerenti le diverse discipline, perché, se attuato, verrebbe in definitiva ad incidere su un solo elemento che concorre al denunciato squilibrio.

La questione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

CALCOTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 326

Sentenza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Condanna penale per delitto - Revoca automatica - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 220/1995 dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione - Estraneità delle implicazioni relative alla perdita del posto di lavoro rispetto alla questione in esame - Non fondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, n. 4).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, e 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Cirillo Girolamo contro il Prefetto della Provincia di Caserta, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Cirillo Girolamo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. — A seguito di alcune condanne per il delitto di emissione di assegni a vuoto, il Prefetto della Provincia di Caserta emanava, il 13 febbraio 1991, decreto di revoca dell'approvazione della nomina di Cirillo Girolamo a guardia particolare giurata, del libretto di porto d'arma e della licenza di porto di pistola. Il Cirillo proponeva impugnativa avanti il Tribunale amministrativo regionale della Campania e, all'esito della camera di consiglio del 20 giugno 1991, vedeva accolta la domanda di sospensione cautelare dell'atto, sì che il Prefetto, in data 25 luglio 1991, revocava il provvedimento impugnato «fino alla pronuncia di merito».

A conclusione della pubblica udienza il suddetto Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede l'automatica revoca delle autorizzazioni di polizia a seguito di condanna penale per delitto».

2. — Premette il giudice *a quo* che — con le conseguenze testé indicate — il Prefetto di Caserta ha revocato il decreto di approvazione della nomina del Cirillo a guardia particolare giurata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 138 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, essendo venute meno, dopo le menzionate condanne, le condizioni che legittimavano il rilascio delle autorizzazioni di polizia; e sottolinea che la giurisprudenza amministrativa concorderebbe nel ritenere, quello in esame, come un caso di esercizio vincolato della funzione, con la revoca automatica dell'autorizzazione.

L'automatismo sanzionatorio, così ricostruito, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, non essendo assistito da un qualsiasi potere di graduazione che moduli la misura in relazione alla gravità dell'infrazione commessa. Del resto, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato il principio generale della

gradualità delle sanzioni e della possibilità di adeguamento della reazione ordinamentale al fatto concreto, ritenendo irrazionale, e dunque lesivo dell'art. 3 della Costituzione, l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957 (sentenza n. 971 del 1988).

La questione affrontata dalla Corte in tale occasione sarebbe sostanzialmente analoga a quella in discussione, atteso che la normativa impugnata statuisce la perdita automatica del titolo di polizia richiesto per la nomina a guardia giurata, comportando quindi l'impossibilità, per il ricorrente, di continuare a esercitare la propria attività lavorativa. Conseguenza sproporzionata, ad avviso del giudice *a quo*, rispetto all'addebito ascritto al Cirilli (alcune condanne a pena pecuniaria per emissione di assegni a vuoto che non desterebbero particolare allarme sociale, in quanto espressione di occasionali difficoltà economiche e non di una abituale tendenza a delinquere).

Il Consiglio di Stato, ricorda il rimettente, ha già sollevato analoga questione di costituzionalità, conclusasi però con una pronuncia di restituzione degli atti al collegio (ordinanza n. 135 del 1990) per un nuovo accertamento della rilevanza dopo l'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che con l'art. 4 ha sostituito il contenuto dell'art. 166 del codice penale («La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo ... per il diniego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa»). Ma il nuovo testo dell'art. 166 del codice penale — conclude l'ordinanza di rimessione — non sarebbe applicabile al caso di specie, sì che sarebbe rilevante la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto n. 773 del 1931, «nella parte in cui prevede l'automatica revoca delle autorizzazioni di polizia a seguito di condanna penale per delitto e non anche la possibilità, per l'autorità preposta alla vigilanza, di graduare la sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione commessa e quindi della condanna subita».

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione che attiene alla valutazione della congruità delle sanzioni amministrative conseguenti a condanna penale; materia che è riservata alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 270 del 1986).

4. — Si è costituita, fuori termine, la parte privata, chiedendo l'accoglimento della questione ed eccependo l'incostituzionalità delle disposizioni impugnate anche in riferimento agli artt. 4, 35 e 97 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in quanto prevede la revoca delle autorizzazioni di polizia quale sanzione accessoria a condanne penali per delitto (nella specie, per l'emissione di assegni a vuoto, peraltro sanzionata, in concreto, con la sola pena pecuniaria). Con un automatismo che, senza alcuna possibilità di graduazione, comporterebbe la privazione del titolo richiesto per la nomina a guardia particolare giurata e, quindi, la perdita del posto di lavoro presso l'Istituto di vigilanza.

2. — La questione è infondata.

Recentemente ribadita con la sentenza n. 220 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1258, primo comma, del codice della navigazione, nella parte in cui prevede, per il personale marittimo, la pena disciplinare della cancellazione dagli albi o registri come effetto automatico della condanna, anziché sulla base di una valutazione compiuta dall'amministrazione competente, la linea giurisprudenziale di questa Corte — invocata dal giudice *a quo* a sostegno dell'accoglimento della questione — non viene in alcun modo in rilievo nel caso in esame.

A prescindere dai profili pubblicistici che connotano la categoria delle guardie giurate differenziandole da altri prestatori d'opera (v. l'ordinanza n. 272 del 1992), resta insormontabile l'ostacolo della mancanza d'una ricaduta diretta degli effetti del provvedimento prefettizio di revoca sul rapporto di lavoro con l'Istituto di vigilanza. Dalla revoca, disposta conseguentemente alla perdita dei requisiti prescritti, non deriva alcun provvedimento che, con automatismo, inerisca al rapporto di lavoro della guardia giurata: da essa deriva soltanto la perdita dell'autorizzazione di polizia, peraltro ben giustificata dal carattere fiduciario connesso all'esercizio delle funzioni che assumono rilievo pubblicistico e interesse per la collettività. I possibili effetti (indiretti) che la revoca prefettizia produce sul rapporto di lavoro rimangono, invero, al di fuori di un tale scenario e, comunque, non implicano necessariamente la perdita del posto di lavoro sia per le eventuali (libere) autorizzazioni «datoriali» sia per la possibilità di accordi collettivi che, entro certi limiti, consentano un diverso impiego del lavoratore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0926

N. 327

Ordinanza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Sicilia - Impianti non prefabbricati non adibiti ad uso abitativo - Concessione edilizia - Non assoggettabilità - Previsione della mera autorizzazione del sindaco - Irrricevibilità dell'atto di deduzioni depositato dal sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Catania - Carezza di disciplina della costituzione, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, del pubblico ministero del giudizio principale - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Esigenza di nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, art. 5, come modificato dall'art. 5 della legge regione Sicilia 15 maggio 1986, n. 26).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26, promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno e il 27 aprile 1993 dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Antonio Pappalardo e di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritte ai nn. 432 e 550 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 35 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento della Regione Siciliana;

Visto l'atto di deduzioni depositato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di due procedimenti penali per il reato di costruzione edilizia senza concessione, previsto e punito dall'art. 20, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con distinte ordinanze emesse, rispettivamente, il 4 giugno 1993 (r.o. n. 432 del 1993) ed il 27 aprile 1993 (r.o. n. 550 del 1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26;

che la disposizione denunciata prevede per determinate opere, tra le quali l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, l'autorizzazione del sindaco in sostituzione della concessione edilizia;

che, secondo la prima ordinanza di rimessione, l'art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985, nella parte in cui non assoggetta ad autorizzazione edilizia anche la realizzazione di impianti non prefabbricati ad una sola elevazione e non adibiti ad uso abitativo, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché la scarsa incidenza dal punto di vista urbanistico varrebbe ugualmente per ogni tipo di impianto, sia esso prefabbricato o meno;

che la seconda ordinanza prospetta il dubbio di legittimità della disposizione denunciata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto la disciplina regionale renderebbe lecita un'attività che la legge dello Stato sanziona penalmente. Difatti le opere prefabbricate, determinando egualmente una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, richiedono, secondo la normativa statale, la concessione, la cui mancanza integra il reato previsto e punito dall'art. 20, lettera *b*), della legge n. 47 del 1985;

che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione Siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa il 27 aprile 1993 (r.o. n. 550 del 1993) il Sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania ha depositato nei termini previsti dall'art. 25, secondo comma, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 un atto di deduzioni unitamente ad alcuni documenti.

Considerato che le due questioni sono connesse, avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge regionale, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che è da considerare irricevibile l'atto di deduzioni depositato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania, non essendo prevista e disciplinata dalle norme generali ed integrative di procedura dinanzi alla Corte la costituzione, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, del pubblico ministero del giudizio principale;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39 consente di sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993, con la conseguente estinzione del reato previsto e punito dall'art. 20, lettera *b*), della legge n. 47 del 1985;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti nuovamente la rilevanza delle questioni tenendo conto della normativa sopravvenuta (ordinanze n. 93 del 1995; n. 635 del 1988; n. 92 e 75 del 1986).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 328

Ordinanza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - ICI (imposta comunale sugli immobili) - Introduzione surrettizia di una patrimoniale - Tariffe d'estimo e rendite - Criteri di determinazione - Questioni già esaminate dalla Corte (cfr. sentenza n. 263/1994) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 ottobre 1992, n. 421 art. 4; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, capo 1; legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 2, primo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, primo, secondo e quarto comma; d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1994, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 42, terzo comma, 53, 55 e segg., 70 e segg., 77, secondo comma, 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), e, in via derivata, dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dell'intero capo I del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto dall'Associazione Proprietà Edilizia di Perugia ed altro contro il Comune di Foligno ed altro iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 25 giugno 1993 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dall'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia contro Bianchi Giulia iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1993 (R.O. n. 176 del 1994) il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 55, 70, 77, 92, 97, 101, 102, 104, 108, 113 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie); in via derivata dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) nonché dell'intero capo I del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 2, comma 1, seconda parte, della legge 24 marzo 1993, n. 75 e, in via derivata, l'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, risulterebbero in contrasto con gli artt. 24, 55 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg., e 113 della Costituzione per avere il legislatore «prevaricato il diritto di difesa dei cittadini (contribuenti) nonché le prerogative del potere giurisdizionale mediante la sanatoria con efficacia retroattiva di una procedura amministrativa illegittima» e per avere del pari prevaricato, in contrasto con gli artt. 3, 55 e segg., 70 e segg. e 97 della Costituzione, «le prerogative di autotutela della Pubblica amministrazione», esclusiva titolare del «potere-dovere di riesaminare i propri atti allo scopo di emendarli e di renderli conformi alle leggi»;

che, al tempo stesso, l'art. 4 della legge n. 421 del 1992 e l'intero capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevederebbero «un'imposta comunale sugli immobili avente caratteri di patrimonialità perché basata su valori di redditività dei medesimi assolutamente astratti e rivalutabili sulla base di parametri non pertinenti e comunque non attendibili», in contrasto con: l'art. 3 della Costituzione, per risultare i contribuenti discriminati «a seconda che siano o meno proprietari di immobili», a prescindere da «altre possibili fonti di capacità contributiva»; l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per attestarsi questa imposta «sullo stesso piano degli istituti ablatori» e senza previsione di alcun ristoro; l'art. 53 della Costituzione, per risultare violato il principio della capacità contributiva e squilibrata «la stessa capacità di contribuzione a tutto danno del contribuente proprietario di immobili, senza considerazione alcuna in ordine alla pressione tributaria specifica che già opprime tali cespiti rispetto ad altri esentati da tributi diretti»;

che dette censure non risulterebbero sminuite, secondo l'ordinanza, dalla disciplina di cui al decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 75 del 1993, la quale, intendendo comunque «dar corso all'imposizione sulle rendite immobiliari (con forzature di scelta anche nei confronti del libero dibattito parlamentare)» e, disattendendo la pronuncia del TAR del Lazio concernente l'annullamento del decreto ministeriale 20 gennaio 1990, violerebbe il principio della divisione dei poteri, in contrasto con gli artt. 70, 77, 101, 102, 104 e segg. della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di non fondatezza, atteso che l'ordinanza di rimessione è identica a quelle sulle quali la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 263 del 1994;

che con ordinanza emessa il 25 giugno 1993 (R.O. n. 271 del 1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 70, 77, secondo comma, 24, 101, 102, 104, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del già menzionato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone che «fino alla data del 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990»;

che, secondo il giudice remittente, le tariffe relative al centro storico di Venezia risulterebbero «enormemente più elevate rispetto a quelle stabilite per i centri storici similari delle città di Palermo, di Napoli e di Firenze», conseguendone la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale «delle tabelle relative al Comune di Venezia (considerato nelle sue varie costituenti) in riferimento all'art. 3 della Costituzione»;

che la legge 24 marzo 1993, n. 75, rappresenterebbe il momento conclusivo di una vicenda nella quale il Governo, attraverso la reiterazione di numerosi decreti-legge, avrebbe finito per condizionare «le scelte del Parlamento», fino a far considerare «ineluttabili» la conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, per «l'irreversibilità delle situazioni nel frattempo intervenute»;

che, in particolare, la norma denunciata contrasterebbe con:

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, non risultando conforme né al criterio della capacità contributiva né a quello di progressività una tassazione delle rendite immobiliari fondata «sulla ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile costruito in base a criteri di tipo patrimoniale», abbandonati, con palese «intrinseca irrazionalità», dalla medesima norma per i periodi successivi al 1994;

gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, perché, per effetto del carattere transitorio della tabella, si differiscono «al periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi le possibilità recuperatorie del contribuente e il correlativo contenzioso», realizzandosi «concretamente, *medio tempore*, una tassazione avulsa dalla capacità contributiva e ripristinatoria di una forma di *solve et repete*, assolutamente incompatibile col sistema istituzionale vigente»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, atteso che la stessa è stata decisa con la sentenza n. 263 del 1994 e che «nessun nuovo profilo di illegittimità viene prospettato»;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia, concernendo questioni tra loro connesse;

che le questioni, salvo un nuovo profilo prospettato nell'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, con riguardo alle tabelle censuarie, sono per il resto identiche ovvero analoghe a quelle sollevate con altre due ordinanze in data 10 novembre 1993 del Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria (R.O. n. 31 del 1994 e R.O. n. 33 del 1994) nonché con altra ordinanza in data 13 maggio 1993 della stessa Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in ordine alle quali questa Corte si è già pronunciata con sentenza n. 263 del 1994, dichiarando le questioni stesse in parte non fondate e in parte inammissibili;

che, per i profili o argomenti che hanno formato oggetto di esame in tale precedente sentenza, le questioni proposte vanno, in conformità ad essa, dichiarate in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente inammissibili;

che la questione sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia in riferimento alle tabelle delle tariffe d'estimo relative al Comune di Venezia, per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, concerne, a parte ogni altra considerazione, risultati applicativi di un uniforme criterio di determinazione delle tariffe stesse e quindi non è tale da configurare il lamentato vizio di legittimità costituzionale;

che pertanto anche detta ultima questione va dichiarata manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) nonché dell'intero capo I del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione, dal medesimo Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1994, n. 75 sollevata, in riferimento agli artt. 70, 101, 102, 104 e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1994, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0928

N. 329

Ordinanza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Condono fiscale - Questione della reiterazione dei decreti-legge e della loro conversione - Rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti - Prospettazione della questione in termini perplessi se non addirittura contraddittori - Incertezza circa la censura del comportamento del Governo ovvero del comportamento omissivo del Parlamento - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 marzo 1993, n. 75, art. 1, primo e secondo comma).

(Cost., art. 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, sul ricorso proposto da Luigi Mencacci contro l'Ufficio Tecnico Erariale di Perugia iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 518 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Perugia ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie);

che il giudice remittente, rilevato che la legge predetta ha provveduto a convertire l'ultimo decreto-legge di una serie reiterata di decreti, ed «altresi, a regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i precedenti decreti non convertiti», osserva che l'art. 77 della Costituzione non consente la reiterazione di un decreto-legge non convertito, potendo le Camere, che non provvedano nel termine di sessanta giorni, «soltanto regolare con legge (legge di regolamento), i rapporti sorti sulla base del primo decreto non convertito»;

che la questione viene rimessa affidando a questa Corte il compito di decidere «come ricevere e valutare i profili di incostituzionalità che emergono dalla fattispecie che le viene sottoposta»;

che, più specificamente, viene rimesso alla Corte di valutare «come coniugare l'inerzia delle Camere a convertire i decreti e la ineluttabile esigenza per il Governo, quando straordinaria necessità ed urgenza effettivamente ricorra, di reiterare il decreto-legge non convertito»; nonché di «affrontare il problema della tempestiva sindacabilità dei casi straordinari di necessità ed urgenza adottati dal Governo a giustificazione del provvedimento adottato», anche per evitare che il «potere esecutivo» si sottragga «alla verifica giurisdizionale prevista per tutti gli atti della Pubblica Amministrazione (art. 113 Cost.)»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non ammissibile o, in subordine, non fondata, atteso che: a) la norma di conversione, di per sé, converte un solo decreto e non entra in relazione con i decreti che hanno perso efficacia; b) i rapporti giuridici sorti nella base di decreti non convertiti vengono disciplinati «direttamente, senza la mediazione dei decreti non convertiti»; c) l'art. 77 «reca una precisazione utile, ma non essenziale», limitandosi ad escludere «che la mancata conversione di un decreto ingeneri un limite alla potestà legislativa del Parlamento»; d) l'accento, nell'ordinanza di rimessione, all'art. 113 della Costituzione trascura che «il decreto-legge è atto legislativo» e che la giurisdizione «non può rivendicare che, nelle more del giudizio, il legislatore si astenga dal porre nuove norme»; e) «la c.d. reiterazione del decreto-legge non altera i contenuti e le modalità del controllo politico esercitato dal Parlamento, risultando erroneo assumere che «più decreti si fondano tra loro» e formino, in violazione della norma costituzionale, «un atto unitario avente efficacia complessiva superiore a 60 giorni»;

Considerato che la questione è prospettata in termini perplessi se non addirittura contraddittori, non risultando chiaro dall'ordinanza se si intenda censurare il comportamento del Governo nel reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge ovvero il comportamento omissivo del Parlamento nel procedimento di conversione, sicché non è dato apprezzare sotto quali profili si verificherebbe il lamentato contrasto con il parametro invocato;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 330

Ordinanza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Depenalizzazione - Procedimento penale già definito con sentenza passata in giudicato - Inapplicabilità - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 74/1980, 6/1978 e 164/1974) - Esigenza di salvaguardia della certezza dei rapporti ormai esauriti cui è finalizzata l'intangibilità del giudicato - Manifesta infondatezza.**

(Legge 28 dicembre 1993, n. 561, art. 4).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) promosso con ordinanza emessa il 9 settembre 1994 dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, nel procedimento penale a carico di Stancari Livio iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 9 settembre 1994, il Pretore di Cuneo sezione distaccata di Fossano, adito come giudice dell'esecuzione per la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza di condanna per reato contravvenzionale (poi) depenalizzato dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4 della predetta legge, nella parte in cui esclude l'applicabilità di tale depenalizzazione alle violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il procedimento penale già risulti definito, come nella specie, con sentenza passate in giudicato;

che, ad avviso del Pretore *a quo*, la disposizione denunciata introdurrebbe infatti una «illogica disparità di trattamento tra soggetti che abbiano tenuto identico comportamento nello stesso periodo di tempo»;

che, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha concluso per l'infondatezza della impugnativa;

Considerato che con riguardo, in genere, alla sopravvenienza di norma più favorevole al reo, questa Corte ha reiteratamente già puntualizzato che la correlativa retroattività — non costituzionalizzata (*sub* art. 25, secondo comma della Costituzione) a differenza della irretroattività delle disposizioni incriminatrici — può, conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (cfr. sentenze nn. 74 del 1980, 6 del 1978 e 164 del 1974);

che, in particolare, nella specie non è denegabile che una pertinente ragione giustificativa consista nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti cui è appunto finalizzata l'intangibilità del giudicato, come sancita dalla norma (a torto quindi) censurata;

che neppure è prospettabile, d'altra parte, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., per l'evidente diversità (che esclude la comparabilità) delle posizioni dei soggetti, rispettivamente, già condannati con sentenza definitiva ovvero ancora sottoposti a giudizio;

che la questione sollevata è pertanto, per ogni aspetto, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993 n. 361 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0930

N. 331

Ordinanza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili urbani - Casi di recesso del locatore per esigenze di famiglia - Applicazione dell'istituto del recesso ad ogni altro caso di proroga legale del contratto di locazione compresa la proroga biennale di legge - Esclusione - Superamento dei presupposti interpretativi esposti dal giudice *a quo* secondo una corretta interpretazione del sistema normativo nel suo complesso - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI; prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1994 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Leonida Guio e Donato Losurato ed altra, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 23 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui consente il recesso del locatore soltanto «nei casi di cui all'articolo precedente», vale a dire per i contratti in corso al momento di entrata in vigore della legge e soggetti a proroga secondo la disciplina allora vigente, e non anche in ogni altro caso di proroga legale;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio sul recesso del locatore, per necessità del figlio, dal contratto di locazione ad uso di abitazione stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e soggetto alla proroga legale per un biennio disposta, nel contesto di misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359;

che il giudice rimettente, considerando la norma denunciata operante solo per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ritiene che essa sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto irragionevolmente non consentirebbe di applicare l'istituto del recesso, compiutamente disciplinato dalla norma stessa, ad ogni altro caso di proroga legale del contratto di locazione e quindi anche alla proroga biennale disposta dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, pur in presenza di identiche necessità del locatore di ottenere l'immediata disponibilità dell'alloggio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione muove dal presupposto interpretativo dell'inapplicabilità dell'istituto del recesso per necessità del locatore nel corso della proroga biennale del contratto di locazione, stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, e chiede l'estensione della disciplina del recesso, prevista dall'art. 59 della legge n. 392 del 1978 per i contratti compresi nel regime transitorio di quella legge, ad ogni ipotesi di contratto soggetto a proroga legale;

che la necessità del locatore di diretta utilizzazione dell'abitazione come causa di cessazione della proroga legale dei contratti di locazione ha assunto, nella comune interpretazione adeguatrice (sentenza n. 132 del 1972), funzione di strumento per la composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza del locatore proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile, secondo un principio di necessaria applicazione del recesso, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 291 del 1987 e n. 22 del 1980) ed affermato anche nella legislazione di settore;

che nel caso della proroga legale oggetto del giudizio principale, disposta dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992 per favorire gli accordi tra le parti in deroga alla disciplina legale del canone nella fase di transizione verso la libera determinazione del canone stesso, già trova applicazione il principio del recesso per necessità del locatore. Difatti, nello specifico contesto normativo in cui si colloca l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, il rinvio all'art. 59 della legge n. 392 del 1978 individua le ipotesi che, stipulato un patto in deroga, legittimano il diniego di rinnovare il contratto alla prima scadenza, secondo un principio da ritenere egualmente ed a maggior ragione applicabile, in base all'interpretazione del sistema, quando, in presenza di proroga biennale, debba essere garantita al locatore che ne ha necessità la possibilità di rientrare nella disponibilità dell'abitazione (sentenza n. 323 del 1993; ordinanza n. 226 del 1994);

che in base alla corretta interpretazione del sistema resta superato il presupposto interpretativo dal quale muove l'ordinanza di rimessione, sicché la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 27 luglio 1978; n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 332

Ordinanza 10-17 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Reato di evasione dal carcere - Arresti domiciliari - Allontanamento - Disciplina sanzionatoria - Minore rigore nel minimo editale - Discrezionalità legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza n. 341/1994 e ordinanza n. 520/1991) - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 385, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, promossi con due ordinanze emesse entrambe l'11 ottobre 1994 dal Pretore di Catania nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Maimone Baronello Antonino e di Spampinato Roberto, iscritte ai nn. 70 e 77 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 ed 8, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Pretore di Catania, con due ordinanze di identico contenuto emesse entrambe l'11 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui — richiamando la sanzione relativa all'evasione dal carcere anche per chi essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo se ne allontana — prevede una pena minima editale di sei mesi di reclusione;

che il giudice rimettente fa presente che la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, analogo dubbio di legittimità costituzionale concernente la stessa disposizione normativa (ordinanza n. 425 del 1988), ma solleva una nuova valutazione che tenga conto della successiva giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, se appartiene alla discrezionalità del legislatore determinare la quantità e qualità della sanzione penale, rientra tra i compiti del giudice delle leggi verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia di trattamento punitivo rispetti il limite della ragionevolezza, che esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia ad un tempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali (sentenza n. 341 del 1994);

che ad avviso del giudice rimettente l'art. 385, terzo comma, del codice penale equiparerebbe nella sanzione fatti di diversa gravità, giacché l'evasione dal carcere postulerebbe la fuga o l'allontanamento definitivo, mentre l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari raramente rivestirebbe carattere di definitività, sicché l'identità di previsione sanzionatoria sarebbe irragionevole e comporterebbe una palese sproporzione del sacrificio della libertà personale rispetto al disvalore dell'illecito, tale da vanificare il fine rieducativo della pena, in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate;

Considerato che i due giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che le ordinanze di remissione tendono ad una disciplina sanzionatoria dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari diversa da quella prevista per l'evasione e di minor rigore nel minimo editale;

che la configurazione di fattispecie criminose e la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale appartengono alla discrezionalità del legislatore, e non spetta alla Corte intervenire e modificare le scelte punitive effettuate dal legislatore, a meno che sia evidente e del tutto irragionevole la sproporzione tra sanzione e disvalore concreto del fatto, non sorretta dalla minima giustificazione (sentenza n. 341 del 1994; ordinanza n. 520 del 1991);

che la scelta compiuta dal legislatore nella definizione del reato e nella previsione di una eguale sanzione minima per il delitto di evasione dal luogo degli arresti domiciliari e per quello di evasione dal carcere non è palesemente irragionevole, apparendo fondata su la valutazione di condotte egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi provvedimenti restrittivi della libertà personale, tanto più che l'osservanza del dovere di non allontanarsi, nel caso degli arresti domiciliari, è in maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è sottoposto; che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Catania con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0932

N. 333

Sentenza 12-20 luglio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Agricoltura e foreste - Regione Toscana - Regione Veneto - Classificazione dei vini in rapporto alla loro origine - Presunta limitazione dell'attività regionale nel settore della viticoltura e quindi della programmazione dell'agricoltura - Richiamo alla sentenza n. 171/1971 della Corte - Esigenze di unitarietà della disciplina della materia - Spettanza allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini - Mancato adeguamento ai pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato - Omissione inidonea di per sé a ledere la sfera riservata alle competenze regionali - Indeducibilità in sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Regione Toscana, notificati il 3 e il 5 agosto 1994, depositati in Cancelleria il 6 e il 12 agosto 1994, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), ed iscritti ai nn. 26 e 28 del registro conflitti 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Mario Ammassari per la Regione Veneto, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 3 agosto 1994, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 dell'8 giugno 1994, emanato sulla scorta dell'art. 2, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e cioè, come regolamento delegato.

Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato avrebbe espropriato la regione di quel ruolo partecipativo ai procedimenti di riconoscimento di vini che sia la legislazione, sia la prassi attuativa le avevano, in passato, attribuito.

Si osserva, al riguardo, nel ricorso che la disciplina originaria della materia risale al d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302. A seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni nella materia dell'agricoltura, come definita dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, avendo queste ereditato le competenze dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, che in precedenza riceveva le domande di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini, e provvedeva alla relativa istruttoria, tali funzioni sono state svolte dagli uffici regionali dell'agricoltura. Detti uffici, dopo avere istruito le predette domande, le sottoponevano all'esame di un apposito Comitato regionale interprofessionale per un parere e, poi, le trasmettevano al Ministero (prima dell'agricoltura e delle foreste, quindi delle risorse agricole, alimentari e forestali), cui competeva la classificazione dei vini in rapporto alla loro origine.

In questo solco si inserisce la legge 10 febbraio 1992, n. 164, che, in molti passaggi della disciplina, prevede il coordinamento del Ministero con le regioni interessate, tra l'altro attraverso l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, composto anche da rappresentanti regionali, nonché l'emanazione di un regolamento ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per disciplinare il contenuto delle domande e la procedura per il riconoscimento delle denominazioni, l'approvazione e la modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità e i termini di presentazione; regolamento non emanato, ma predisposto dal Ministero nel senso della conservazione delle procedure già in atto.

La cooperazione, così riconosciuta dalla legge n. 164 del 1992, sarebbe stata, invece, secondo la ricorrente, sostanzialmente esclusa dal regolamento impugnato, attraverso l'accentramento in capo allo Stato, ex art. 2, primo comma, delle funzioni relative alla ricezione delle domande di riconoscimento, che devono essere presentate al Comitato nazionale di cui all'art. 17 della citata legge n. 164 del 1992, e la estromissione, ex art. 4, della regione dal procedimento in questione. Infatti le disposizioni in cui si prevede l'intervento regionale — salvo quelle di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 930 del 1963, relative alle procedure di riconoscimento — pur non abrogate, sarebbero, tuttavia, vanificate con la esclusione del passaggio di ogni domanda attraverso la regione.

Nel ricorso si lamenta, pertanto, che siffatto regolamento, limitando l'attività regionale nel settore della viticoltura e quindi della programmazione dell'agricoltura, e violando il principio di leale cooperazione tra Stato e regione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, agli artt. 66 e successivi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, artt. 4 e 6, e alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, commi 7, 8 e 9, nonché in relazione agli artt. 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Riguardo alle norme, da ultimo citate, della legge n. 400 del 1988, la regione contesta la legittimità dell'uso del regolamento delegato in funzione di abrogazione di disposizioni legislative ex art. 17, secondo comma, della detta legge, in una materia caratterizzata dalla riserva di legge, quale quella dei rapporti tra Stato e regioni.

In ogni caso, poi, tale regolamento contravverrebbe alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, che prevede la consultazione della Conferenza per i rapporti Stato-regioni in ordine al contenuto del regolamento stesso. Del pari, è stata eliminata l'audizione della Conferenza prevista dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, e ciò allo scopo, secondo la regione ricorrente, di accentrare ogni potere, senza coordinare la nuova normativa — che concentra la

sola procedura di riconoscimento — con le disposizioni non abrogate della legge n. 164 del 1992, che danno ripetutamente spazio alla consultazione delle regioni. In tal modo, il regolamento contenuto nel decreto impugnato avrebbe irrazionalmente posto un «cuneo del tutto arbitrario» nella continuità delle competenze regionali, violandole per quanto attiene alla fase preparatoria e di iniziativa degli atti della procedura in questione, attraverso la estromissione delle regioni dall'attività di raccolta, istruzione e valutazione delle domande per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini.

2. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la reiezione del ricorso, osservando che la nuova disciplina regolamentare ha conferito direttamente alle regioni la legittimazione all'iniziativa del procedimento e diritto di voto alle sedute del Comitato nazionale concernenti denominazioni d'origine, assicurando loro una possibilità di tutela degli interessi locali in materia d'agricoltura ben più concreta di quanto non consentisse nella previgente disciplina l'assolvimento di compiti di mera ricezione delle domande di riconoscimento e della relativa documentazione.

Né potrebbe riconoscersi alcun fondamento alla asserita riserva di legge che precluderebbe la modifica con regolamento della disciplina previgente, trattandosi, in questo caso, di materia di competenza statale, siccome attinentemente, *ex art. 71, primo comma, lettera d)*, del d.P.R. n. 616 del 1977, alla «disciplina ed al controllo di qualità» nonché alla «certificazione varietale» dei prodotti agricoli.

Ancora, non potrebbe, secondo l'Avvocatura, assumersi a motivo di illegittimità dell'atto, la omessa menzione, nel preambolo del decreto impugnato, dell'audizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, in quanto comunque questa sarebbe stata sentita, come si potrebbe desumere dal richiamo all'intervenuto parere del Consiglio di Stato.

Né potrebbe essere tacciata di irrazionalità la mancata abrogazione, da parte del regolamento impugnato, di una serie di altre attribuzioni consultive, previste in capo alle regioni dalla legge n. 164 del 1992, rispondendo una siffatta conservazione al più stretto coinvolgimento di interessi locali nelle procedure per le quali il parere regionale è previsto.

3. — Analogo conflitto di attribuzione è stato sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 5 agosto 1994, affidato a censure analoghe a quelle già riferite. La regione ricorrente precisa, inoltre, che, per dare attuazione all'art. 12 della legge n. 164 del 1992, il Ministero delle risorse agricole aveva redatto un primo schema di regolamento, che prevedeva il ricevimento delle domande di riconoscimento da parte delle regioni ed il rilascio del parere, mentre una seconda ipotesi che era stata predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito delle misure di semplificazione delle procedure amministrative di cui all'art. 2, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sopprimeva ogni competenza regionale nella fase istruttoria. Il parere del Presidente della Regione Toscana era stato favorevole, in sede di Conferenza Stato-regioni, sul presupposto che esso si riferisse solo alla prima bozza.

Pertanto, il decreto impugnato, ad avviso della ricorrente, avrebbe dovuto dare atto della mancanza di tale parere favorevole, e specificare le ragioni che inducevano il Governo a disattendere i rilievi delle regioni.

Un ulteriore profilo di lesione delle competenze regionali viene ravvisato nella circostanza che il decreto impugnato non avrebbe tenuto conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera e del Senato, favorevoli a condizione che nella stesura definitiva si recepissero i principi normativi contenuti nello schema di regolamento elaborato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

La regione ricorrente ha, altresì, lamentato che il d.P.R. n. 348, prevedendo che le domande di riconoscimento siano presentate direttamente al Comitato nazionale anziché alle regioni, ed escludendo il parere regionale in ordine al decreto di riconoscimento, avrebbe sostituito al raccordo procedimentale tra Stato e regioni un raccordo organizzativo che garantisce la presenza delle regioni mediante rappresentanze di tipo collettivo all'interno del Comitato nazionale, inadeguate a dar voce alle singole regioni (anche se il numero è stato elevato da tre a sei membri per tutte le regioni e province autonome) e, tra l'altro, prive di collegamento con l'organizzazione costituzionale regionale.

Tale sistema relegherebbe in una posizione secondaria le competenze regionali in materia di agricoltura, violando il principio costituzionale di cooperazione tra Stato e regioni.

4. — Anche nel secondo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato che, riproposte le argomentazioni già riferite a confutazione del ricorso della Regione Veneto, ha osservato, con riguardo alle specifiche censure mosse dalla sola Regione Toscana, che l'equivoco in cui era incorso il Presidente di questa regione non toglie che la Conferenza si fosse pronunciata in argomento, e che, per altro verso, i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato non potrebbero intendersi sostanzialmente disattesi, una volta che nessun rilievo in proposito appare formulato dal Consiglio di Stato.

5. — Nell'imminenza dell'udienza, è stata depositata una memoria nell'interesse della Regione Veneto, con la quale si insiste per l'annullamento del regolamento impugnato, alla luce del rilievo che l'esigenza di semplificazione cui si ispira la legge n. 537 del 1993, che dell'atto in questione costituisce il fondamento, non potrebbe incidere sul riparto delle competenze tra Stato e regioni. Questo, si osserva nella memoria, è stato ridefinito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che sembra aver superato anche il disposto degli artt. da 66 a 77 del d.P.R. n. 616 del 1977, e che, comunque, ha definitivamente riaffermato la protezione costituzionale delle regioni in materia di agricoltura, ed ha reso obbligatoria la collaborazione tra Stato e regioni anche per l'esercizio delle competenze residue al nuovo Ministero, con la conseguenza della necessità dell'attivazione, da parte dello Stato, della partecipazione regionale anche in tali settori (art. 1, quarto comma, della legge n. 491 del 1993).

Il decreto impugnato sarebbe, in definitiva, illegittimo sia per essere stato emanato al di fuori di ogni coordinamento con la Conferenza Stato - regioni, sia per avere estromesso le regioni dalla fase istruttoria e consultiva della procedura di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini.

Considerato in diritto

1. — Le Regioni Veneto e Toscana hanno sollevato, sulla base di argomentazioni in larga parte coincidenti, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348.

I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia per le evidenti connessioni oggettive dei ricorsi in relazione alla coincidenza del provvedimento impugnato e dei parametri di costituzionalità invocati.

Il nucleo essenziale delle censure rivolte dalle ricorrenti nei confronti dell'impugnato decreto — emanato, in attuazione dell'art. 2, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la regolamentazione, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di uno dei procedimenti amministrativi indicati nell'elenco n. 4, allegato alla stessa legge n. 537, e, quindi, da qualificarsi come regolamento delegato — può ricondursi alla denunciata compressione di competenze regionali e violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, e, quindi, al *vulnus* agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed alle connesse disposizioni di legge (d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, artt. 4 e 6; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66-77; legge 10 febbraio 1992, n. 164) per avere il decreto in questione disciplinato compiutamente, in nome di una esigenza di semplificazione, il procedimento per il riconoscimento di denominazione d'origine dei vini, estromettendone la regione, nonostante la interferenza di tale disciplina con la generale competenza regionale nella materia dell'agricoltura ed in assenza della acquisizione del parere della Conferenza per i rapporti Stato-regioni.

La Regione Toscana censura, altresì, l'adozione del regolamento in contrasto con il parere delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione Veneto ha, poi, ipotizzato che la ridefinizione, con intento di generalità e completezza, delle competenze trasferite alle regioni in materia di agricoltura, operata dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abbia superato le disposizioni del d.P.R. n. 616 del 1977, relative alla demarcazione dei settori di competenza statale nella materia *de qua*.

Da parte di entrambe le regioni ricorrenti si contesta, altresì, il ricorso allo strumento del regolamento delegato *ex* art. 17, secondo comma, della legge n. 400 del 1988 in funzione di abrogazione di disposizioni legislative in una materia caratterizzata dalla riserva di legge, quale quella dei rapporti tra Stato e regioni.

2. — La valutazione della censura attinente alla lamentata esorbitanza dello Stato dalla sfera delle proprie attribuzioni e pretermissione delle regioni dalla disciplina del procedimento diretto al riconoscimento della denominazione d'origine dei vini richiede una preliminare ricognizione della normativa di settore.

La disciplina della tutela della denominazione d'origine dei mosti e dei vini, dettata, in attuazione della legge di delega del 3 febbraio 1963, n. 116, dal d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, si articolava originariamente in una complessa procedura che prevedeva (art. 6) la presentazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita», munita della richiesta documentazione, all'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura competente per territorio. Detto ispettorato, dopo aver istruito la domanda e previo parere del Comitato regionale dell'agricoltura di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 luglio 1955, n. 987 — integrato, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, da tecnici esperti nei problemi dello sviluppo agricolo designati da enti e da organizzazioni economiche sindacali operanti nella regione — la trasmetteva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A cura dello stesso dicastero, veniva, quindi, acquisito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine, previsto dall'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 930 del 1963. Il riconoscimento veniva, infine, effettuato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio (art. 4, terzo comma).

A seguito del trasferimento dallo Stato alle regioni delle funzioni amministrative nella materia dell'agricoltura, come definita dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici regionali dell'agricoltura, che, in virtù del predetto trasferimento, erano subentrati agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, se ne sono assunti i compiti anche con riferimento alla ricezione delle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei vini, ferma restando in capo allo Stato, ai sensi dell'art. 71, primo comma, lettera d), del citato d.P.R., la competenza quanto alla disciplina e al controllo di qualità, nonché alla certificazione varietale dei prodotti agricoli.

La successiva legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha ridisciplinato la materia, affidando — per quanto più specificamente attiene all'oggetto del presente giudizio — ad un regolamento, da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, la determinazione del contenuto delle domande e del procedimento per il riconoscimento delle denominazioni di origine.

Tale procedimento risulta, peraltro, per effetto dell'art. 2, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, inserito tra quelli di cui all'elenco n. 4, allegato alla legge stessa, rimessi, per esigenze di semplificazione ed accelerazione, alla regolamentazione governativa delegata, ex art. 17, secondo comma, della predetta legge n. 400 del 1988.

Sulla scorta di tale previsione legislativa, è stato emanato l'impugnato d.P.R. n. 348 del 1994, che elimina la fase iniziale della procedura originariamente prevista, abrogando, all'art. 5, la disposizione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 930 del 1963, e facendo obbligo ai soggetti abilitati alla proposizione della domanda di riconoscimento — e cioè, consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali, rispettivamente previsti dagli artt. 19 e 20 della legge n. 164 del 1992, nonché regioni o province autonome o organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati (art. 2) — di presentare tale istanza direttamente al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, che, ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge n. 164 del 1992, aveva sostituito quello di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 930 del 1963.

A norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 348 del 1994, lo stesso Comitato, compiuta, a cura della sua sezione interprofessionale, l'istruttoria, provvede al riconoscimento, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, di talché anche la fase finale della procedura appare, in armonia con le finalità cui essa si ispira, improntata ad una maggiore snellezza, con l'abrogazione (art. 5) dell'art. 4 del d.P.R. n. 930 del 1963.

3. — Così ricostruita la vicenda normativa del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini, una prima e generale considerazione s'impone, secondo la quale è indubitabile che la materia *de qua* appartiene alla competenza statale.

Questa Corte, investita della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 930 del 1963 (sospettato di essere lesivo delle competenze regionali), con la sentenza n. 171 del 1971 osservò che la tutela della denominazione di origine dei vini non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, anche in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio internazionale, ed avuto riguardo alla complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale.

Tali affermazioni, ed il conseguente, stabilizzato assetto dei poteri in questione non appaiono smentiti dal d.P.R. n. 616 del 1977, che, all'art. 71, primo comma, lettera *d*), indicò tra i settori residuati alla competenza statale nella materia dell'agricoltura «la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli».

Né può ritenersi, come adombra la Regione Veneto, che il generale riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola, operato, a seguito di *referendum* abrogativo, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, che ha soppresso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed istituito quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, abbia superato l'assetto delineato dal d.P.R. n. 616 del 1977.

La citata legge n. 491 del 1993, infatti, se all'art. 1, secondo comma, ricostruisce il complesso delle funzioni attribuite alle regioni in materia agricola in termini di competenza generale, riconosce, tuttavia, una diretta responsabilità statale in larghi settori, con particolare riferimento alla elaborazione delle politiche nazionali ed alla partecipazione alla elaborazione di quelle comunitarie (art. 2).

A riprova del riconoscimento delle esigenze di unitarietà di disciplina, l'art. 6, secondo comma, lettera *a*), della predetta legge indica, tra i criteri cui dovrà attenersi il Governo nella emanazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici del nuovo dicastero, quello dell'affidamento ad un servizio nazionale delle funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e della denominazione di origine e attestazione di specialità relative ai prodotti agroalimentari. Ed il successivo regolamento per l'organizzazione degli uffici del Ministero, approvato con d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, all'art. 5, primo comma, lettera *i*), pone la tutela delle denominazioni di origine tra le competenze della Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali.

4. — Confermata, in tal modo, la permanenza in capo allo Stato di potestà nello specifico settore, va, peraltro, rilevata la indubbia connessione di tali potestà con l'esercizio di attribuzioni costituzionalmente affidate alle regioni. Pertanto, l'esigenza, ritenuta preminente, di fornire allo Stato gli strumenti necessari per il perseguimento di una disciplina di carattere unitario in vista del generale interesse nazionale, va raccordata con la necessaria previsione di momenti di cooperazione tra Stato e regione in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione.

Sotto tale profilo, nessuna censura può muoversi al regolamento in questione.

Esso, nell'eliminare quella funzione, in precedenza svolta dalle regioni — peraltro, come rilevato dalla difesa dello Stato, meramente istruttoria, in quanto sostanzialmente risolventesi nella ricezione delle domande e della relativa documentazione di corredo — lungi dall'estromettere le regioni dalla partecipazione al procedimento, finisce per attribuire ad esse, abilitandole alla proposizione delle domande di riconoscimento di denominazione di origine dei vini sullo stesso piano di organismi consortili e di organizzazioni di categoria, un ruolo sicuramente più attivo ed incisivo a tutela degli interessi agricoli locali. Tanto più ove si consideri globalmente una serie di modifiche, apportate alla disciplina previgente dallo stesso regolamento, intese ad inserire le valutazioni regionali anche nella fase di iniziativa e in quella decisoria dei procedimenti di cui si tratta. Basti, al riguardo, considerare che il regolamento impugnato, all'art. 2, attribuisce la legittimazione a presentare la domanda di riconoscimento alle regioni e alle province autonome oltre che ai consorzi volontari di tutela, ai consigli interprofessionali e alle organizzazioni di categoria; all'art. 5, eleva da tre a sei il numero dei membri del comitato nazionale di cui all'art. 17 della legge n. 164 del 1992 designati, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Detto regolamento, soprattutto, riconosce, all'art. 5, secondo comma, il diritto di voto, negato dall'art. 17, sesto comma, della stessa legge n. 164, al rappresentante della regione interessata, ammesso alla partecipazione alle riunioni del comitato aventi ad oggetto questioni attinenti alle denominazioni di origine.

In tal modo la regione, sia sulla base del combinato disposto dell'art. 4 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 e dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia attraverso la necessaria preventiva comunicazione dell'ordine del giorno delle adunanze del comitato di cui all'art. 17 anzidetto, è posta in grado di conoscere l'avvio del procedimento e di parteciparvi con ogni apporto collaborativo.

Il significato e la portata di tali innovazioni appaiono assolutamente univoci nel senso di un ampliamento, e non di un ridimensionamento, della partecipazione regionale al procedimento in questione.

5. — Quanto alle censure di forma che le ricorrenti pongono a fondamento dei conflitti rispettivamente sollevati, l'essere stato, cioè, il regolamento emanato in assenza della previa audizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, prevista dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, ed in contrasto con i pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, la prima di esse è priva di pregio; in ordine alla seconda, il conflitto è inammissibile.

5.1. — Con riferimento al primo dei rilievi, la Corte osserva che la regolamentazione del procedimento di riconoscimento della denominazione di origine dei vini ad opera del d.P.R. n. 348 del 1994, oggi impugnato, non è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della legge n. 164, ma dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 537 del 1993, nel quadro della semplificazione e accelerazione di una serie di procedimenti amministrativi, elencati nella stessa legge, da disciplinare con regolamenti governativi ex art. 17, secondo comma, della legge n. 400 del 1988, dei cui schemi non è previsto l'esame da parte della predetta Conferenza, trattandosi, nella specie, di regolamenti delegati su materia di competenza statale. È pur vero che la stessa legge n. 400 del 1988, all'art. 12, nell'istituire detta Conferenza, attribuisce in via generale ad essa compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale (con esclusione di quelli relativi alla politica estera, difesa e sicurezza nazionale, alla giustizia). Nella specie, peraltro, non si tratta, per le ragioni innanzi evidenziate, di materia trasferita o comunque rientrante nelle attribuzioni regionali. Del resto, proprio dalla citata disposizione emerge che la consultazione della Conferenza è prevista per l'adozione di criteri generali relativi alle funzioni statali di indirizzo e coordinamento, e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto (sentenza n. 263 del 1992). Nel caso di specie, poi, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni è stata investita nella fase preparatoria del regolamento, ed è stata posta in grado di esprimere il proprio avviso sulla specifica materia nell'ambito di applicazione dei principi di leale collaborazione tra Stato e regione. Questo è sufficiente ad escludere ogni profilo di lesione della sfera regionale.

5.2. — Per quanto riguarda il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, il ricorso della Regione Toscana è, per tale profilo, inammissibile, in quanto la lamentata omissione non è, comunque, idonea di per sé a ledere la sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non può essere dedotta in questa sede di conflitto di attribuzione tra Stato e regioni.

6. — Infondati sono, infine, i ricorsi per quanto riguarda la pretesa violazione, da parte del regolamento denunciato, di una riserva di legge, che, per quanto attiene alla materia tra Stato e regioni, impedirebbe l'abrogazione di disposizioni legislative attraverso uno strumento normativo di rango inferiore.

È sufficiente, al riguardo, rilevare che un siffatto principio è configurabile solo con riferimento a materie di diretta spettanza regionale (sentenza n. 465 del 1991), che i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare per la naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e regioni desumibile dall'art. 117 della Costituzione. Ma vertendosi, nella fattispecie, in materia di competenza statale, nessun argomento dedotto porta ad escludere che una fonte normativa, come quella in esame, caratterizzata dalla speciale efficacia propria dei regolamenti cosiddetti delegati, autorizzata a disciplinare una specifica materia da una legge della Repubblica (nella specie, la legge n. 537 del 1993) con previsione di abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore di quelle regolamentari, possa avere forza innovativa dell'ordine legislativo preesistente, purché in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Del resto, l'effetto abrogante, in tali ipotesi, è pur sempre riconducibile alla stessa fonte legislativa che autorizza la delegificazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato definire il procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei vini;

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 334

Sentenza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Soci di cooperative di produzione e di lavoro - Tutela del «fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» - Mancata estensione nel caso del diritto attribuito dal patto sociale o da deliberazione successiva della società - Discrezionalità legislativa in materia della scelta più idonea a favorire lo sviluppo delle società cooperative - Non fondatezza.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, primo comma).

(Cost. artt. 24, 35 e 45).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 2 (*recte*: art. 2) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1995 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Manetti Giorgio ed altri e l'INPS, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Pieraccini Piero ed altri e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv. ti Eugenio Cavallucci per Pieraccini Piero ed altri e Vincenzo Morielli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso da Giorgio Manetti ed altri contro l'INPS per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto in qualità di dipendenti della soc. Cooperativa Minerva r.l. dichiarata fallita, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e di lavoro la tutela del «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto», quando il diritto a tale trattamento sia ad essi attribuito dal patto sociale o da una deliberazione successiva della società.

Secondo il giudice rimettente, avendo i ricorrenti prestato il loro lavoro in qualità di soci di una società cooperativa, la pretesa di pagamento del trattamento di fine rapporto non può essere accolta per il solo fatto che la società ha versato all'INPS i contributi per il fondo di garanzia e che i crediti da essi vantati a questo titolo sono stati ammessi al passivo fallimentare. Ritiene, peraltro, che l'esclusione dalla tutela del fondo dei soci delle cooperative di produzione e di lavoro, quando abbiano diritto al trattamento di fine rapporto, contrasti con l'art. 45 della Costituzione. Nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione, che la legge deve favorire con i mezzi più idonei, il precetto costituzionale non si riferisce soltanto allo sviluppo delle società cooperative, ma anche alla tutela delle condizioni di lavoro dei soci cooperatori.

Sarebbero violati anche l'art. 35 della Costituzione, che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (è citata in proposito la lata interpretazione della norma accolta dalla sentenza n. 28 del 1995 di questa Corte) e l'art. 24, che viene richiamato in funzione dell'«esigenza della previa esistenza di norme certe, coerentemente osservate nei comportamenti degli enti previdenziali, per la tutela dei propri diritti in giudizio».

2.1. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le parti private chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata nei termini prospettati nell'ordinanza di rimessione.

Le parti costituite insistono soprattutto sul fatto che per tutta la durata dei loro rapporti con la società cooperativa poi fallita, l'INPS ha ricevuto da quest'ultima il versamento dei contributi previsti dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 per il finanziamento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Né avrebbe importanza che i relativi crediti dei soci siano stati ammessi al passivo come semplici crediti chirografari: l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non prevede, quale presupposto per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'INPS, che il credito sia stato ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata, ma solo statuisce il diritto dell'INPS alla surroga nel privilegio quando spetti al titolare del credito.

In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato una memoria che sviluppa e integra le argomentazioni dell'ordinanza in relazione ai tre parametri costituzionali invocati.

2.2. — Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Inammissibile perché l'ordinanza di rimessione investe questa Corte di una questione di interpretazione in ordine alla qualifica del rapporto dedotto in giudizio.

Infondata, perché la norma impugnata non contrasta né con l'art. 24 della Costituzione, dal momento che la tutela giurisdizionale non viene elusa, ma solo correttamente diretta all'accertamento dei requisiti per ottenere dal fondo di garanzia il pagamento del trattamento di fine rapporto in sostituzione del debitore insolvente; né con l'art. 45 della Costituzione poiché non si comprende come l'esercizio corretto della funzione giurisdizionale possa compromettere la funzione sociale delle società cooperative di produzione e lavoro; né, infine, con l'art. 35 della Costituzione in quanto la limitazione della garanzia della norma censurata ai prestatori di lavoro in base a un contratto di lavoro subordinato risponde perfettamente alla tutela degli interessi e delle esigenze oggetto di garanzia costituzionale.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Secondo l'Avvocatura, il giudizio sulla rilevanza della questione non può prescindere dalle consolidate acquisizioni giurisprudenziali della Corte di cassazione che ha tenuto nettamente distinti i rapporti di tipo societario da quelli di lavoro subordinato. In particolare, la forzatura operata dal giudice rimettente appare tanto più evidente in quanto concerne la remunerazione differita dell'attività svolta, consistente rispettivamente nel trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.) ovvero nella partecipazione agli utili (artt. 2518 n. 9 e 2536 cod. civ.).

La questione, a giudizio dell'interveniente, è anche infondata, non essendo pertinenti i parametri costituzionali invocati: non l'art. 45 della Costituzione, in quanto il riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata non può giungere ad alterare i meccanismi essenziali tipici della cooperazione; non l'art. 35 della Costituzione, in quanto l'attività lavorativa può manifestarsi con diverse forme ed applicazioni, che comportano vantaggi e limiti (sicché del tutto inconferente è il richiamo della sentenza n. 28 del 1995 di questa Corte); non l'art. 24 della Costituzione, in quanto la tutela giurisdizionale dei diritti non è pregiudicata da norme sostanziali che disciplinano diversamente situazioni diseguali.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e di lavoro la tutela del «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto», quando il diritto a tale trattamento sia ad essi attribuito dal patto sociale o da una deliberazione successiva della società.

2. — La questione non è fondata.

Il giudice rimettente ammette che la pretesa dei soci della cooperativa di lavoro di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto dal fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 non può essere accolta secondo il diritto vigente, mancando il presupposto di un rapporto di lavoro subordinato con la società fallita. Deve perciò essere respinta l'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato: l'ordinanza non prospetta una questione di interpretazione.

Poiché la società ha tuttavia versato all'INPS i contributi previsti dall'ottavo comma del citato art. 2 per il finanziamento del fondo, il giudice *a quo* ravvisa in tale comportamento un indice della volontà di attribuire ai soci un trattamento di fine rapporto corrispondente a quello spettante ai lavoratori subordinati e impugna l'art. 2, primo comma, della legge n. 297 perché non include nel suo ambito di tutela anche questa ipotesi.

3. — In primo luogo va osservato che, trattandosi di un modo di ripartizione degli utili, l'atto di autonomia privata, che in caso di risoluzione del rapporto con la società attribuisce ai soci il diritto a una somma commisurata al trattamento previsto dall'art. 2120 cod.civ., deve rivestire la forma di una clausola dell'atto costitutivo (art. 2518, secondo comma, numero 9, cod.civ.) o di una deliberazione assembleare modificativa del medesimo: clausola o deliberazione di cui non v'è traccia.

In secondo luogo, ammesso che nella specie spetti ai soci il diritto di cui è causa, esso è pur sempre un diritto di socio, non un credito di lavoro in senso tecnico, né vale a conferirgli tale natura il fatto dell'(indebito) versamento dei contributi all'INPS per il fondo di garanzia. La limitazione della tutela del fondo ai casi in cui il trattamento di fine rapporto spetta per legge, cioè ai rapporti di lavoro subordinato, non offende in alcun modo gli artt. 35 e 45 della Costituzione, i quali non vincolano affatto la discrezionalità del legislatore nella scelta dei mezzi più idonei a favorire lo sviluppo delle società cooperative di lavoro e della condizione economico-professionale dei loro soci.

Quanto al parametro dell'art. 24 della Costituzione, la non pertinenza di tale riferimento è manifesta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 35 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0937

N. 335

Sentenza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e foreste - Regione Sicilia - Provvidenze per la vitivinicoltura - Convenzioni stipulate dall'assessore regionale all'agricoltura e foreste con vari istituti di diritto pubblico e in particolare con l'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia - sottrazione al parere del Consiglio di Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenza n. 29/1995) - Diversità del controllo successivo sulla gestione dai controlli di legittimità e contabili - Inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 25 ottobre 1975, n. 70, art. 10; statuto regione siciliana art. 23; d.-lgs. 6 maggio 1948, n. 654, art. 4, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione siciliana 25 ottobre 1975, n. 70 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994 dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, negli atti relativi al decreto n. 3146 del 20 dicembre 1993 dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Giovanni Lo Bue per la Regione siciliana;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994, in sede di controllo sulla gestione in relazione al decreto n. 3146 del 20 dicembre 1993 dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale siciliana 25 ottobre 1975, n. 70 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura), in riferimento all'art. 23 dello Statuto regionale ed all'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato).

L'ordinanza di rimessione espone che con foglio di osservazioni n. 188 del 22 marzo 1994 l'Ufficio di controllo della Corte dei conti, avendo rilevato, tra l'altro, la mancata acquisizione del parere del Consiglio di giustizia amministrativa, restituiva all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste il decreto n. 3146 del 1993 con il quale era stata approvata una convenzione con l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia ai fini della realizzazione di un centro genetico per la valorizzazione e la conservazione di razze bovine autoctone.

Nelle successive controdeduzioni, l'Amministrazione regionale replicava che in base all'art. 10 della legge regionale n. 70 del 1975 alle convenzioni — quale quella in oggetto — previste dall'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, doveva applicarsi il disposto dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato dall'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, che esclude l'obbligo di richiedere il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sui progetti di contratto d'appalto di opere pubbliche di importo inferiore ad un miliardo di lire, cifra poi elevata a sei miliardi dall'art. 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

Poiché la spesa prevista per la convenzione in argomento ammontava a lire 2.979.000.000, l'Amministrazione riteneva, quindi, di non dover acquisire il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Non considerando risolto il contrasto con l'Amministrazione regionale, il consigliere delegato al controllo degli atti dell'Assessorato agricoltura e foreste investiva della questione la Sezione di controllo.

Nell'adunanza del 26 ottobre 1994 la Sezione di controllo, pur constatando il superamento del termine posto dall'art. 3, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità, riteneva tuttavia, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 3, di esaminare gli atti in questione in virtù del generale potere di controllo successivo sulla gestione e della facoltà di pronunciarsi, in questa sede, anche sulla legittimità dei singoli atti. A tal fine, la Sezione richiamava il potere di integrare, ai sensi del dodicesimo comma dello stesso articolo, il programma di controllo sulla gestione definito annualmente, integrazione prevista in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano — come ritenuto nella fattispecie — tempestivi accertamenti e verifiche.

Nel corso del procedimento di controllo sulla gestione così instaurato, la Sezione di controllo sollevava, quindi, la questione di legittimità costituzionale di cui è causa.

2. — La Sezione remittente ritiene la questione non manifestamente infondata in quanto, a suo giudizio, il progetto di convenzione avrebbe dovuto essere sottoposto al parere del Consiglio di giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che prevede detto parere per tutti i contratti di importo superiore ai 18 milioni. La Regione ha, invece, ritenuto di applicare l'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70, che, eliminando l'obbligo della richiesta di parere del Consiglio di giustizia amministrativa per le convenzioni

comportanti una spesa inferiore a 6 miliardi, violerebbe il principio di cui all'art. 23 dello Statuto regionale ed all'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo n. 654 del 1948, secondo cui il legislatore regionale non potrebbe escludere dalla richiesta di parere del Consiglio di giustizia amministrativa i provvedimenti per i quali analoga richiesta risulta prevista, con riferimento al Consiglio di Stato, da leggi statali.

A sostegno di tali argomentazioni, la Sezione di controllo richiama la sentenza di questa Corte n. 991 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 1980 nella parte in cui prevedeva che le convenzioni stipulate dall'Assessore regionale per la cooperazione dovessero essere assistite da un parere preventivo della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, prescindendo dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

La sollevata questione di legittimità costituzionale è ritenuta dalla stessa Sezione rilevante, in quanto il suo accoglimento verrebbe a viziare il procedimento di formazione dell'atto regionale sottoposto a controllo, comportando la sua dichiarazione di non conformità a legge.

In punto di ammissibilità la Corte remittente richiama, infine, la sentenza di questa Corte n. 226 del 1976, che ha riconosciuto alla Sezione di controllo della Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimità, la legittimazione a proporre in via incidentale questioni di costituzionalità.

3. — Si è costituita nel giudizio la Regione siciliana, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Secondo la resistente la questione sollevata sarebbe pregiudizialmente inammissibile per difetto di legittimazione della Sezione di controllo della Corte dei conti a proporre questioni di legittimità costituzionale in sede di controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 14, gennaio 1994, n. 20.

Nel controllo sulla gestione, infatti, non sarebbero riscontrabili i requisiti necessari per l'individuazione di un «giudice» e di un «giudizio» ai fini della promozione di un incidente di legittimità costituzionale, requisiti posti in luce nella sentenza n. 226 del 1976, proprio in relazione alla riconosciuta legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in sede di controllo preventivo di legittimità.

A questo riguardo la Regione richiama ampiamente anche la sentenza n. 29 del 1995 per sottolineare la differenza sostanziale tra i controlli di legittimità e contabilità ed il controllo sulla gestione nel quale la Corte dei conti accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento di tale azione e confrontando *ex-post* la situazione effettivamente realizzata con la situazione ipotizzata dal legislatore come obiettivo da realizzare.

La resistente ricorda, in particolare, l'affermazione contenuta nella citata sentenza secondo cui l'art. 3, quarto comma, della legge n. 20 del 1994, laddove ammette che la Corte dei conti possa incidentalmente esprimersi sulla legittimità di singoli atti, non ha inteso confondere due forme di controllo che restano diverse o stabilire surrettiziamente un potere generale di vigilanza e di controllo diretto a sovrapporsi a quelli disciplinati da altre norme di legge.

A giudizio della Regione, la questione sarebbe altresì inammissibile per irrilevanza, in quanto l'impugnato art. 10, correttamente interpretato, operando un rinvio recettizio (e non formale) alla legge regionale n. 21 del 1973, limiterebbe l'esonero dall'obbligo del parere del Consiglio di giustizia amministrativa alle sole convenzioni relative a programmi di ricerca di importo inferiore ad un miliardo di lire, non applicandosi a tali fattispecie l'elevazione del limite a sei miliardi disposta per i controlli di appalto di opere pubbliche da una norma successiva, non recepita dal rinvio. La convenzione in esame avrebbe dovuto, pertanto, essere rinviata dalla Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimità, per l'acquisizione del parere del Consiglio di giustizia amministrativa, proprio in attuazione dell'art. 10 della legge regionale n. 70 del 1975.

La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito in quanto la norma impugnata non interferirebbe con la disciplina delle attribuzioni del Consiglio di giustizia amministrativa, limitandosi ad introdurre una deroga all'acquisizione del parere dell'organo consultivo per le convenzioni di minore importo, in armonia con il principio di snellimento e di accelerazione delle procedure amministrative affermato in più occasioni nella legislazione nazionale.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione siciliana 25 ottobre 1975, n. 70 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura), che ha sottratto al parere del Consiglio di giustizia amministrativa le convenzioni stipulate dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste con vari istituti di diritto pubblico (e, in particolare, con l'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia), ove tali convenzioni presentino un importo inferiore ad un miliardo di lire (art. 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21), importo successivamente elevato (dall'art. 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21) a sei miliardi.

Ad avviso dell'organo remittente la disposizione impugnata verrebbe a contrastare con l'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana nonché con l'art. 4, secondo comma, delle norme di attuazione per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato (decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654), dove si stabilisce che «gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato, qualora siano emanati dall'Amministrazione regionale, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa».

2. — Risulta pregiudiziale l'esame dell'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Regione siciliana, in relazione all'asserito difetto di legittimazione dell'autorità remittente. Tale eccezione viene fondata sul fatto che la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato la questione di cui è causa non in sede di controllo preventivo di legittimità sul decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste n. 3146 del 1993, bensì in sede di controllo successivo sulla gestione, esercitato ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

L'eccezione merita di essere accolta.

3. — In proposito va innanzitutto ricordato che questa Corte, con la sentenza n. 226 del 1976, ha riconosciuto alla Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi riferire al controllo in questione la natura di un «giudizio».

Tale riconoscimento, nella richiamata sentenza, veniva fondato sul fatto che «anche se il procedimento svolgentesi davanti alla Sezione di controllo non è un giudizio in senso tecnico — processuale, è certo tuttavia che, ai limitati fini dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico». È questo tanto più ove si consideri che nel procedimento relativo al controllo preventivo di legittimità ricorrono «elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio» (deferimento delle pronunce alla Sezione di controllo da parte del consigliere delegato; comunicazione tempestiva del deferimento alle amministrazioni interessate, che possono presentare deduzioni e farsi rappresentare; motivazione della decisione etc.) e, pertanto, assimilabili ai caratteri propri del procedimento giurisdizionale.

4. — I profili così evidenziati con riferimento al controllo preventivo di legittimità — e suscettibili di ricondurre lo stesso ai termini di un «giudizio» — non si riscontrano nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Tale tipo di controllo ha formato di recente oggetto di esame da parte di questa Corte con la sentenza n. 29 del 1995, che ha messo in luce le radicali diversità che vengono a contrapporre il controllo in questione a quello preventivo di legittimità, oggi disciplinato dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 20 del 1994. In questa sentenza è stato sottolineato come il controllo successivo sulla gestione «debbà essere eseguito, non già in rapporto a parametri di stretta legalità, ma in riferimento ai risultati effettivamente raggiunti collegati agli obiettivi programmati nelle leggi e nel bilancio, tenuto conto delle procedure e dei mezzi utilizzati per il loro raggiungimento», dovendosi il fine ultimo di tale controllo identificare in quello «di favorire una maggiore funzionalità nella pubblica amministrazione attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati» (par. 9.1).

Da qui la diversità del controllo successivo sulla gestione dai controlli di legittimità e contabili, diversità che «non sta soltanto nel fatto, pur rilevante... secondo il quale, mentre i controlli da ultimo menzionati concernono singoli atti, quello sulla gestione riguarda invece l'attività considerata nell'insieme dei suoi effetti operativi e sociali, ma risiede soprattutto nella struttura stessa della funzione di controllo». Con il controllo sulla gestione la Corte dei conti è tenuta

infatti, ad accertare, secondo l'espressa previsione dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 20 del 1994, «da rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa» e ad operare *ex post* il confronto «tra la situazione effettivamente realizzata con l'attività amministrativa e la situazione ipotizzata dal legislatore come obiettivo da realizzare, in modo da verificare, ai fini della valutazione del conseguimento dei risultati, se le procedure ed i mezzi utilizzati, esaminati in comparazione con quelli apprestati in situazioni omogenee, siano stati frutto di scelte ottimali dal punto di vista dei costi economici, della speditezza dell'esecuzione e dell'efficienza organizzativa, nonché dell'efficacia dal punto di vista dei risultati». E se è vero — come precisa la stessa sentenza — che l'art. 3, quarto comma, consente alla Corte dei conti, in sede di controllo sulla gestione, di verificare «la legittimità e la regolarità delle gestioni» e di pronunciarsi incidentalmente «sulla legittimità dei singoli atti delle amministrazioni dello Stato», è anche vero che la norma in questione non ha inteso «minimamente confondere due forme di controllo radicalmente diverse o stabilire surrettiziamente un potere generale di vigilanza o di controllo diretto a sovrapporsi a quelli disciplinati da altre norme di legge», ma soltanto affermare che «la rilevazione di eventuali illegittimità, di scorrettezze contabili o di cattivo funzionamento dei controlli interni può essere assunta a elemento o a indizio per la distinta valutazione complessiva connessa all'esercizio del controllo di gestione» (par. 11.1).

Dal complesso di tali rilievi emerge, dunque, evidente la conclusione che il controllo successivo sulla gestione, così come risulta oggi positivamente configurato, non è tale da poter assumere le connotazioni di un controllo assimilabile alla funzione giurisdizionale, cioè preordinato alla tutela del diritto oggettivo con «esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico»: e questo quand'anche il controllo stesso venga, incidentalmente od occasionalmente, a comportare un giudizio sulla legittimità di singoli atti. Il fatto è che il controllo sulla gestione — per i suoi scopi, per i suoi effetti e per le sue modalità di esercizio — viene a configurarsi essenzialmente come un controllo di carattere empirico ispirato, più che a precisi parametri normativi, a canoni di comune esperienza che trovano la loro razionalizzazione nelle conoscenze tecnico-scientifiche proprie delle varie discipline utilizzabili ai fini della valutazione dei risultati dell'azione amministrativa (v. ancora sentenza n. 29 del 1995, par. 11.2).

La natura di tale controllo si presenta, pertanto, estranea ai caratteri di un «giudizio» nel cui ambito risulti possibile sollevare — alla luce delle precisazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte — questioni di costituzionalità.

Va, di conseguenza, esclusa la legittimazione della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, a sollevare la questione di cui è causa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, nei confronti dell'art. 10 della legge della Regione siciliana 25 ottobre 1975, n. 70 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura), in relazione all'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 336

Sentenza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Cambio e valuta - Ufficio italiano cambi - Competenza del pretore della città di Roma, sede dell'ufficio, a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione delle norme valutarie - Controversie dalla norma assoggettate alla legge n. 689/1981 con sottrazione ad un ulteriore gravame di merito - Radicazione normativa della competenza del pretore di Roma - Inesistenza della modifica del *forum commissi delicti* - Difetto di rilevanza - Richiesta di sentenza additiva - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, settimo comma, primo periodo; d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, art. 32, settimo comma, secondo periodo).****(Cost., artt. 3, 24, 25, 97 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), promosso con ordinanza emessa il 1° febbraio 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Rizzuto Francesco e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rizzuto Francesco, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avv. Francesco Rizzuto, in proprio, e l'Avvocato dello Stato Giovanni P. de Figueiredo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di opposizione avverso l'ingiunzione emessa, a seguito d'infrazione valutaria, dal Ministero del tesoro per diciotto miliardi di lire in data 15 febbraio 1990, il Pretore di Roma — dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto a seguito della decisione della Corte di cassazione adita con regolamento di competenza — con ordinanza emessa il 1° febbraio 1995 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria): a) in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la competenza del Pretore di Roma — luogo in cui ha sede l'Ufficio italiano dei cambi — per tutte le cause di opposizione ad ingiunzione riguardanti le infrazioni valutarie; b) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta tali controversie al rito previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

A parere del giudice *a quo* la competenza del Pretore di Roma, che sarebbe già stata affermata dalla Corte di cassazione con sentenza 17 giugno 1988, n. 4131 (nel senso della coincidenza tra luogo in cui l'illecito è commesso e luogo dell'accertamento), come giudice del luogo in cui è stata accertata l'infrazione dall'Ufficio italiano dei cambi, comporterebbe una violazione del principio d'eguaglianza, una sottrazione del cittadino al suo giudice naturale, una menomazione del suo diritto di difesa, nonché una lesione del principio di buon andamento della pubblica

amministrazione (l'art. 97 della Costituzione non è peraltro citato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione). Infatti, per l'ingiunto, l'onere di dover proporre opposizione dinanzi al Pretore di Roma comporterebbe un aggravio di costi ed un disagio, anche considerando l'ammontare, spesso notevole delle somme oggetto della sanzione ed alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui le deroghe alla competenza territoriale devono essere sorrette da un apprezzabile interesse pubblico e non determinare una menomazione del diritto di difesa. A parere del remittente potrebbero, nel caso in esame, essere utilizzati altri criteri, quale ad esempio il luogo in cui siano state svolte indagini dalla Guardia di finanza ovvero da altri organi deputati all'accertamento di tali infrazioni.

Quanto alla seconda questione, rileva il Pretore che il procedimento di cui all'art. 23 della citata legge sulla depenalizzazione, se si adatta a sanzioni di scarso rilievo, non pare viceversa idoneo a garantire il diritto di difesa, per la mancanza del doppio grado di giudizio in una materia spesso assai complessa. Solo l'appello infatti assicurerebbe, per il suo effetto devolutivo, le predette garanzie, la cui esclusione risulterebbe incomprensibile in *subiecta materia*, attesa la possibilità di una notevole incidenza nel patrimonio dell'ingiunto e considerato che il doppio grado è stato previsto da ultimo per le controversie «di ben minore rilevanza» devolute al giudice di pace.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza di entrambi i profili della questione. Osserva l'Avvocatura che la norma impugnata prevede la competenza del Pretore del luogo ove è stata commessa l'infrazione e che l'affermazione di cui alla sentenza n. 4131 del 1988 della Corte di cassazione concerneva un caso in cui il luogo della violazione e quello dell'accertamento coincidevano.

Ma anche a voler ritenere una sovrapposizione del diritto vivente al dato testuale della norma, l'Autorità intervenuta sostiene che la garanzia del diritto di difesa, oltre a potersi diversamente modulare, non si spinge al punto di assicurare una difesa «comoda», specie allorché tale esigenza debba essere contemperata con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Quanto infine alla mancanza di un doppio grado di merito, si osserva come tale principio, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non abbia rilevanza costituzionale.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, chiedendo di difendersi personalmente in quanto patrocinante in Cassazione e aderendo alle motivazioni di cui all'ordinanza di remissione.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sotto due profili: a) in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui la norma prevede la competenza del Pretore di Roma a conoscere dei giudizi di opposizione a violazione delle norme valutarie, in tale città avendo sede l'Ufficio italiano dei cambi, preposto all'accertamento delle infrazioni stesse; b) in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, là dove la norma assoggetta le controversie in argomento al procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, così sottraendole all'esperibilità di un ulteriore gravame di merito.

2. — La prima questione non è fondata.

2.1. — Il primo comma dell'art. 32 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, individua nel decreto del Ministro del tesoro, emesso previo parere di un'apposita commissione consultiva, il provvedimento che determina la somma dovuta per le violazioni in materia valutaria, contestualmente ingiungendone il pagamento e «precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

L'impugnato settimo comma specifica poi che contro tale decreto «può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata»; per i termini ed il procedimento di opposizione è ivi fatto rinvio, rispettivamente, agli artt. 22 e 23 della citata legge n. 689 del 1981.

L'art. 1, terzo comma, della successiva legge 21 ottobre 1988, n. 455, come conseguenza dell'abolito *criminis* disposta per le violazioni valutarie, prevede poi che l'Autorità giudiziaria dinanzi alla quale pendano procedimenti penali alla data d'entrata in vigore della legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, trasmetta gli atti all'Ufficio italiano dei cambi ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

2.2. — Il giudizio *a quo* trae origine appunto dall'applicazione del sistema transitorio da ultimo descritto, e le violazioni contestate riguardano in massima parte illeciti valutari commessi all'estero. Il che spiega perché il verbale di accertamento sia stato redatto dall'Ufficio italiano dei cambi, nella sua sede istituzionale di Roma.

È dunque la concomitante operatività delle due regole — dettate per il meccanismo a regime e per la fase intertemporale — che radica la competenza del Pretore di Roma a conoscere dell'opposizione, e non già un'inesistente modifica del *forum commissi delicti* che il giudice *a quo* attribuisce alla giurisprudenza della Corte di cassazione.

Al riguardo va osservato che, secondo la prospettazione, al criterio generale che determina la competenza *de qua* con riferimento al luogo in cui l'illecito è commesso, la Corte di cassazione avrebbe sostituito il diverso principio del luogo dell'accertamento. Quand'invece è vero il contrario, nel senso che la violazione non può ritenersi commessa se non nel tempo e nel luogo risultanti dall'accertamento, posto che la legge non attribuisce alcuna rilevanza al luogo in cui è iniziata la consumazione della violazione prima che essa sia accertata da parte degli organi a ciò preposti. Sicché, in particolare, le prove degli illeciti valutari possono essere raccolte in più località o, addirittura, emergere da un complesso di considerazioni logiche estranee ad ogni concetto di localizzabilità sul territorio. Pertanto assume decisivo valore il luogo in cui elementi di origine svariata e segmenti d'indagine di diversa matrice sono stati raccolti e coordinati da un'autorità fornita, a riguardo, di particolarissime competenze ed attribuzioni. L'Ufficio italiano dei cambi, *ex art.* 25 del d.P.R. n. 148 del 1988, si caratterizza infatti per le penetranti prerogative di controllo e verifica, esercitabili non solo nei confronti degli istituti di credito ma anche verso altri soggetti, ed altresì mediante il servizio di vigilanza della Banca d'Italia, la Guardia di finanza, l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

2.3. — La complessità strutturale di alcuni illeciti giustifica la competenza del detto ufficio; e inoltre la speciale vocazione ad accertare le fattispecie perfezionate all'estero rende *a fortiori* ragione della localizzazione, presso quest'ultimo, della relativa attività di accertamento. La deroga al criterio generale di determinazione della competenza territoriale che la norma impugnata pone è, dunque, ampiamente giustificata dalla prevalenza di un interesse pubblico a reprimere tali illeciti, anche per la pericolosità che tecniche sofisticate e disponibilità di ingenti mezzi finanziari frequentemente esprimono.

Anzi, può dirsi che le esigenze di certezza nell'individuazione del giudice competente fanno apparire pressoché necessaria la scelta operata dal legislatore. La quale, all'evidenza, mentre non determina irragionevole disparità di trattamento e non ostacola, direttamente o indirettamente, il diritto di difesa, neppure viola il principio di precostituzione del giudice naturale, di cui al contrario rappresenta un efficace modo d'attuazione. Mentre poi non è dato cogliere la configurabilità, nella specie, d'una lesione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione *ex art.* 97 della Costituzione, cui si fa cenno — peraltro assai fugace — nell'ordinanza di rimessione.

3. — La seconda questione è manifestamente inammissibile.

Il dubbio di legittimità costituzionale concernente l'omessa previsione normativa di un secondo grado di giudizio non è infatti rilevante ove sollevato nel primo grado, poiché si risolve nella prematura richiesta di una pronuncia introduttiva d'un mezzo di gravame, destinata a non avere efficacia alcuna nel procedimento in corso dinanzi al giudice *a quo* (v. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 394 del 1987).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, primo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, settimo comma, secondo periodo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal medesimo Pretore con la citata ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 337

Ordinanza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannato all'ergastolo - Istituto del condono - Inapplicabilità - Ammissibilità alle misure alternative della semilibertà e della liberazione condizionale - Limiti previsti - Criteri di determinazione - Difetto di rilevanza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di divieto di estensione dell'indulto alla pena dell'ergastolo - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 176, terzo comma; legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 176, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1995 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Misso Giovanni, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso su istanza di ammissione alla semilibertà di Misso Giovanni, condannato all'ergastolo che assumeva doversi computare nel termine di espiazione minimo previsto dalla legge (venti anni) una quota di condono pari a due anni di reclusione in forza del d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, rilevato che «l'assetto normativo e la conseguente costante giurisprudenza» escludono l'applicabilità dell'istituto del condono alla pena dell'ergastolo e che tale inapplicabilità coinvolge «anche i termini di ammissibilità alle due misure alternative rappresentate dalla semilibertà e dalla liberazione condizionale», ha, con ordinanza del 26 gennaio 1995, sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e 176, terzo comma, del codice penale, «in quanto non riconoscono alcun effetto alla intervenuta concessione dell'indulto o di analoghi benefici ai fini della ammissibilità, rispettivamente, alla semilibertà e alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo»;

che, in punto di rilevanza, il giudice *a quo*, dopo aver rammentato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 369 del 1994, ha dichiarato inammissibile un'identica questione, non essendo stati specificati né i titoli dei reati né i decreti di indulto astrattamente applicabili, precisa che il Misso è stato condannato alla pena dell'ergastolo per i reati di concorso in omicidio e tentato omicidio aggravati, evasione, porto e detenzione di armi e furto aggravato, reati non ostativi all'applicazione dell'indulto di cui al d.P.R. n. 394 del 1990, il quale non prevede limitazioni sotto il profilo oggettivo;

che, inoltre, l'interessato ha scontato sedici anni di reclusione ed ha conseguito sino ad oggi oltre due anni di riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, con la conseguenza che, qualora si dovesse ritenere ingiustificata la esclusione dall'indulto, quanto meno ai fini del raggiungimento dei venti anni indicato dall'art. 50 della legge n. 354 del 1975, il beneficio sarebbe per lui conseguibile;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo*, premesso essere dato ormai acquisito che la pena dell'ergastolo è stata ritenuta compatibile con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, soltanto in virtù dell'applicabilità ad essa di meccanismi alternativi di espiazione, ed in particolare della semilibertà e della liberazione condizionale, ditalché sarebbe ormai improprio considerare l'ergastolo come una pena «senza termine», trattandosi invece, alla stregua della sua evoluzione normativa, di una pena «a termine incerto», rileva che, mentre per le pene detentive temporanee, ai fini del computo del periodo minimo di detenzione per la concedibilità dei suddetti benefici, deve essere detratta la parte di pena condonata, ciò non è consentito, invece, ai medesimi fini, per la pena dell'ergastolo, una diversità di regime irragionevole, oltre tutto, considerando che della liberazione anticipata, che è un altro istituto incidente sulla determinazione del periodo minimo di pena espia, è fatta applicazione anche per l'ergastolo, a norma dell'art. 54, quarto comma, della legge n. 354 del 1975;

che non sussisterebbe, dunque, «una ragione logica e costituzionalmente tale, per l'esistenza di un meccanismo diverso per quanto concerne il condono», un istituto di rilevanza costituzionale in quanto espressamente richiamato dall'art. 79 della Costituzione, dal quale si evince, peraltro, come l'unico limite alla sua applicabilità riguarda la data del commesso reato cui potrebbe astrattamente riferirsi;

che, non essendo la pena dell'ergastolo pena «senza termine», non sussisterebbe alcun ragionevole motivo perché il condono non debba essere computato al fine di raggiungere anticipatamente i limiti previsti dalla legge per l'ammissibilità a quelle misure alternative che progressivamente conducono all'estinguibilità, ritenuto requisito irrinunciabile di qualsivoglia pena detentiva, tanto più che taluni reati vengono puniti alternativamente con pena temporanea o con l'ergastolo a seconda del «gioco logico e giuridico delle circostanze», cosicché la differenza che intercorre tra condannati per uno stesso reato è soltanto quella della durata della pena: donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, anche alla luce delle «scelte succedutesi nel tempo in materia di diritto penitenziario»;

che sarebbe, ancora, violato l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché, una volta soddisfatta, attraverso il ravvedimento del reo, la finalità rieducativa della pena, costringere il condannato a subire il regime inframurario a causa dell'esclusione dal computo della pena espia di condoni applicabili alla generalità dei detenuti equivarrebbe ad infliggergli una sofferenza gratuita, e, dunque, un trattamento contrario al senso di umanità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, anzitutto, che la questione, nella parte in cui coinvolge la liberazione condizionale, è da ritenere inammissibile per difetto di rilevanza, vertendosi in un procedimento in cui deve decidersi circa la concedibilità della semilibertà, la sola misura per la quale il condannato ha presentato istanza;

che, per il resto, l'art. 50, quinto comma, della legge n. 354 del 1975, non contiene la previsione della inapplicabilità, ai fini del computo dei limiti temporali per l'ammissione alla semilibertà, dei benefici clemenziali, discendendo ciò solo da una interpretazione giurisprudenziale, contrastata, con vari argomenti, dal giudice *a quo*;

e che, essendosi dunque quest'ultimo limitato a prospettare, nella sostanza, dubbi interpretativi, la questione, anche per la parte relativa all'art. 50 della legge n. 354 del 1975, deve ritenersi inammissibile;

Considerato che la questione incentrata sull'art. 176 del codice penale è — come esattamente ha dedotto l'Avvocatura generale dello Stato — priva di rilevanza, risultando il procedimento promosso nella specie al fine di conseguire il beneficio della semilibertà;

che la questione avente ad oggetto la legittimità dell'art. 50, quinto comma, della legge n. 354 del 1975, è, invece, manifestamente infondata, dovendo la pena dell'ergastolo, nonostante il suo inquadramento nell'attuale tessuto normativo abbia, a determinati fini, provocato il venir meno della rigorosa caratteristica di perpetuità che «all'epoca dell'emanazione del codice la connotava» (v. sentenza n. 168 del 1994), considerarsi comunque una pena perpetua tanto da non ammettere «scomputi» che non incidano sulla natura stessa della pena» (v. sentenza n. 270 del 1993);

che ciò sta a significare che se, a taluni fini, la pena dell'ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della pena, bensì, soprattutto, della sua partecipazione rieducativa (v., ancora, sentenza n. 168 del 1994), non è possibile detrarre dalla pena inflitta la misura corrispondente all'indulto perché, altrimenti, si inciderebbe sulla natura stessa della pena quale irrogata in sede di cognizione con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della pena stessa;

che, del resto, la giurisprudenza della Corte di cassazione, con una costante linea interpretativa fondata sull'ineludibile presupposto della perpetuità della pena dell'ergastolo nel suo momento applicativo - donde l'infondatezza della seconda eccezione avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, non potendo, certo, la questione proposta profilarsi in termini di un mero dubbio ermeneutico - ha coerentemente ravvisato una ontologica incompatibilità tra l'ergastolo e l'istituto del condono «parziale» poiché la durata complessiva della pena essendo stabilita fino alla morte del reo non è determinabile *a priori*, con la conseguenza che essa può essere condonata «in tutto» oppure essere commutata in un'altra specie di pena stabilita dalla legge;

che, dunque, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale e delle misure alternative alla detenzione l'ergastolo non può mai essere considerato una pena temporanea;

che, proprio in forza di tali principi, la Corte di cassazione ha affermato che l'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, non consente di estendere l'indulto alla pena dell'ergastolo, ribadendo come se è vero che l'ergastolo, al pari delle altre pene detentive, permette il ricorso agli istituti della liberazione anticipata ciò non si è verificato per l'introduzione di un principio derogativo all'inscindibilità dell'ergastolo, essendosi solo introdotta la regola che dopo un certo periodo di detenzione, anche il condannato all'ergastolo può fruire di quei benefici se ha dato prova, con la sua condotta, di ravvedimento ovvero ha dimostrato attivo interesse all'opera di rieducazione, requisiti entrambi da cui l'indulto prescinde completamente, così ulteriormente comprovando la conformità delle norme denunciate i precetti costituzionali invocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 338

Ordinanza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità ai procedimenti penali davanti ai tribunali militari - Reati militari puniti con la reclusione militare - Reati militari puniti con la reclusione ordinaria - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 284/1995 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con sette ordinanze emesse il 10 e il 17 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Verona (n. 2 ordinanze), il 24 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Padova, il 19 gennaio 1995 dal Tribunale militare di Torino (n. 3 ordinanze), il 21 febbraio 1995 dal Tribunale militare di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 134, 135, 175, 236, 237, 273 e 309 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 11, 14, 19, 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Verona, con due ordinanze del 10 gennaio 1995 e del 17 gennaio 1995, il Tribunale militare di Torino, con tre ordinanze del 19 gennaio 1995, il Tribunale militare di Padova, con due ordinanze del 24 gennaio 1995 e del 21 febbraio 1995, hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai procedimenti penali davanti ai Tribunali militari (r.o. 134, 135 del 1995), ai reati militari puniti con la reclusione militare (r.o. 175 del 1995), ai reati militari puniti con la reclusione ordinaria (R.O. 236, 237, 273 del 1995);

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate;

Considerato che i giudizi, concernenti questioni identiche o analoghe, vanno riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione», così da ricomprendere tutte le varieghe ipotesi prospettate da ciascuno dei giudici *a quibus* (v. punto 2 del *Considerato in diritto*);

che, di conseguenza, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0941

N. 339

Ordinanza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Sistema delle misure cautelari personali - Imputato tossicodipendente in stato di custodia cautelare in carcere - Applicazione della misura dell'arresto presso una struttura di recupero - Non concedibilità - Esigenza di delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno sull'istanza proposta da Marotta Alberico, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, dovendo provvedere sulla richiesta di applicazione della misura dell'arresto presso una struttura di recupero formulata da imputato tossicodipendente in stato di custodia cautelare in carcere, ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1995, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), in riferimento agli articoli 3, 27, primo (*recte*: secondo) comma, e 32, primo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* muove sia dal rilievo del titolo di reato contestato all'imputato, rientrando tra quelli elencati nell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, cui la norma impugnata fa rinvio per escludere l'applicabilità dei commi 1 e 2 del medesimo art. 89 e dunque la concedibilità della misura richiesta; sia dalla concomitante impossibilità di modificazione dello *status libertatis*, nel caso concreto, sul piano della prognosi di pericolosità soggettiva, che non consente di escludere le ragioni di cautela; premesse, queste, in base alle quali la richiesta della misura alternativa dovrebbe essere rigettata;

che il rimettente osserva che nel sistema delle misure cautelari personali sono rinvenibili numerosi correttivi alla disciplina generale circa la scelta della misura cautelare da applicare, allorché la persona da sottoporre ad una di esse versi in determinate condizioni o qualità personali: a norma dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono richieste esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza» per disporre la custodia in carcere di una persona incinta o che allatta la propria prole, o ultrasessantenne o, ancora, che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione; l'art. 286 dello stesso codice stabilisce la custodia in luogo di cura, anziché in carcere, nell'ipotesi di infermità totale o parziale di mente; l'art. 286-*bis*, a sua volta, esclude l'applicazione della misura coercitiva carceraria nei riguardi delle persone affette da infezione HIV e per le quali sussista una condizione di incompatibilità con lo stato di detenzione; l'art. 299, comma 4, del codice, «chiude» infine questo assetto sul piano delle indagini medico-legali finalizzate alla verifica della compatibilità tra le condizioni della persona e la detenzione carceraria;

che comune ragione d'essere di queste previsioni è da ravvisare, secondo il giudice rimettente, nella tutela del diritto alla salute, protetto in tal modo da pregiudizi — potenziali o in atto — derivanti dalla custodia carceraria, la cui finalità cautelare pertanto risulta cedevole di fronte a situazioni soggettive peculiari, reputate dal legislatore prevalenti indipendentemente dal titolo di reato in ordine al quale si procede;

che, nel raffronto con la disciplina ora accennata, la norma impugnata, che regola — all'esito di vari interventi normativi sul punto — il sistema delle misure cautelari personali quanto agli imputati tossicodipendenti (o alcool-dipendenti) è censurata sia sotto il profilo della irragionevole ridotta protezione del diritto alla salute del tossicodipendente, rispetto agli altri casi ricordati, sia sotto il profilo della ingiustificata discriminazione che essa determinerebbe tra tossicodipendenti imputati di uno dei delitti *ex* art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati di reati diversi (per i quali ultimi ritrova piena applicazione il sistema delineato nei commi 1 e 2 dell'art. 89 impugnato, ed è dunque privilegiata la misura alternativa salvo che vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza);

che ulteriore profilo di censura della norma impugnata, riferito ai parametri degli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, è svolto dal giudice *a quo* nel raffronto con le norme che, regolando gli aspetti esecutivi della pena inflitta a persone tossicodipendenti, accordano più ampia possibilità di accesso a programmi di recupero (art. 90 del d.P.R. n. 309 del 1990, in tema di sospensione dell'esecuzione; art. 94 dello stesso d.P.R., e art. 47-*bis* della legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, in tema di affidamento in prova al servizio sociale); possibilità viceversa precluse al tossicodipendente imputato di un reato incluso tra quelli di cui all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, osservando come il tossicodipendente possa comunque usufruire delle norme di esenzione dalla custodia carceraria sia quando le condizioni soggettive risultino in generale con essa incompatibili sia quando si tratti, come è di frequente, di soggetti affetti da infezione da HIV, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato che la norma impugnata — inserita nell'ambito della disciplina penale degli stupefacenti dal decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, ma già in precedenza contenuta, nel suo nucleo precettivo, nella disciplina codicistica (art. 275, comma 5, cod. proc. pen.) — costituisce, relativamente alla specifica posizione dell'imputato tossicodipendente, la riconferma della regola posta in via generale quanto a delimitazione della discrezionalità giudiziale nella scelta delle misure coercitive sul piano dell'adeguatezza, allorché l'imputazione per cui si procede pervenga a livelli di spiccata gravità (art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, nel testo modificato dapprima dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e poi, specificamente sul punto della preclusione delle misure diverse dalla custodia in carcere, dall'art. 1 del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356);

che, rispetto all'anzidetta regola, rappresentativa di una scelta del legislatore orientata nel senso del rafforzamento della tutela delle ragioni di cautela (naturalmente dove sussistenti, o più esattamente dove non verificate insussistenti, ex art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.), le situazioni dedotte dal rimettente come *tertia comparationis* si pongono come deroghe motivate da esigenze — non sempre o esclusivamente incentrate sulla tutela della salute dell'interessato: si veda l'ipotesi della persona che allatta la prole, o quella dell'ultrasettantenne — comunque diverse da quelle di cui può essere portatore l'imputato tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, per cui le norme corrispondenti risultano inidonee all'utilizzo come termini di raffronto in riferimento al principio di eguaglianza, tanto più nella direzione della richiesta estensione della deroga rispetto alla regola comune agli imputati, tossicodipendenti o meno;

che d'altra parte, in rapporto all'asserita lesione del diritto alla salute del tossicodipendente, occorre sottolineare la piena applicabilità degli istituti assunti a termini di raffronto nell'ordinanza di rinvio, anche in favore dell'imputato tossicodipendente, per cui le più ampie possibilità di accesso a misure cautelari gradate, in presenza di situazioni di non compatibilità tra stato di custodia carceraria e condizioni di salute personali, non sono certo ostacolate dalla specificità della condizione di tossicodipendente, che il rimettente intenderebbe far assurgere a condizione favorita sul piano della disciplina del processo;

che inoltre è di tutta evidenza la manifesta infondatezza della prospettata lesione del principio di eguaglianza quanto alla comparazione tra tossicodipendenti imputati di un reato ex art. 275, comma 3, del codice di procedura penale e tossicodipendenti imputati di un diverso reato, attesa l'assoluta disomogeneità dei termini posti a raffronto proprio sul piano della considerazione della gravità del fatto e della pericolosità soggettiva desumibile da certi delitti piuttosto che da altri; considerazione anch'essa riservata alle scelte del legislatore, certamente non irragionevoli nella specie, alla luce della catalogazione contenuta nel citato articolo 275, comma 3, del codice;

che analogo rilievo di disomogeneità degli istituti posti a raffronto con la norma impugnata deve essere mosso quanto alle richiamate previsioni concernenti il trattamento *in executivis* del condannato tossicodipendente, essendo manifestamente diversa la condizione personale implicata (di imputato in un caso, di condannato nell'altro) e la funzione (cautelare, ovvero emendativa e retributiva, rispettivamente) dei corrispondenti istituti evocati;

che il rilievo che precede vale altresì a far ritenere del tutto improprio il riferimento dell'ordinanza di rinvio al parametro costituzionale della presunzione di non colpevolezza, estraneo all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà che operano sul piano cautelare e strumentale, non riconducibile alla pena (sentenze n. 342 del 1983, n. 15 del 1982 e n. 1 del 1980);

che, in conclusione, sotto ogni profilo dedotto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 340

Ordinanza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Esigenze cautelari - Giudizio abbreviato - Custodia cautelare in carcere - Affidamento allo strumento della custodia detentiva - Contestuale statuizione sul merito dell'imputazione e sulla richiesta di rimessione in libertà dell'imputato - Carenza del requisito della pregiudizialità - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 275, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Di Stefano Claudio, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza del 13 febbraio 1995, emanata dopo aver pronunciato sentenza di merito in un procedimento penale svolto con il rito del giudizio abbreviato, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione;

che il giudice *a quo* impugna l'art. 275 citato in quanto, in relazione al titolo di reato (già) devoluto alla cognizione del rimettente (omicidio volontario), una volta esclusa l'insussistenza di esigenze cautelari, la norma stessa non consente l'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere;

che, secondo l'ordinanza di rinvio, mentre non è censurabile che in relazione a più gravi titoli di reato, tra cui quello accennato, il legislatore abbia stabilito una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari — superabile, come detto, con puntuale verifica e motivazione della loro non ricorrenza in concreto — risulta viceversa incongruo l'aver stabilito che la garanzia di dette esigenze debba essere in ogni caso affidata allo strumento della custodia cautelare in carcere;

che la riferita disciplina sarebbe, in questa prospettiva, irragionevole e altresì lesiva del precetto dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, il quale ultimo esclude che la custodia possa costituire una forma di espiazione anticipata di pena; per ovviare a tali censure, conclude il rimettente, occorrerebbe affidare al giudice il potere di valutare nel caso concreto la sufficienza di una misura diversa ai fini cautelari, secondo un meccanismo di presunzione semplice (di adeguatezza della custodia detentiva) superabile di volta in volta secondo le evenienze del singolo procedimento, analogamente a quanto stabilito dallo stesso art. 275 in relazione al presupposto dell'esistenza delle ragioni di cautela;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come risulta dalla stessa esposizione dell'ordinanza di rinvio, il giudice *a quo* ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, dopo aver provveduto — contestualmente alla statuizione sul merito dell'imputazione, con la sentenza resa in data 14 dicembre 1994 all'esito del giudizio abbreviato — sulla richiesta di remissione in libertà dell'imputato, e precisamente dopo aver respinto detta richiesta, nell'assunto dell'esigenza di non pregiudicare il diritto dell'imputato di impugnare il provvedimento reiettivo;

che, dunque, per un verso il giudice *a quo* ha già fatto applicazione della norma denunciata di incostituzionalità, mentre per altro verso lo stesso giudice, avendo provveduto — negativamente — sulla richiesta dell'imputato ha perso ogni potere di controllo sullo *status libertatis*, potere che, in ipotesi, potrebbe riesandersi solo a seguito di una nuova domanda di parte, attesa la tassatività delle ipotesi in cui al giudice è consentito provvedere di ufficio alla revoca o sostituzione delle misure cautelari personali, ex art. 299, comma 3, del codice di procedura penale (cfr. ord. n. 435 del 1993), ipotesi che non ricorrono nella fattispecie del giudizio *a quo*;

che, per entrambi i profili detti, la questione sollevata risulta priva del necessario requisito della pregiudizialità e della rilevanza rispetto al processo *a quo* e pertanto va dichiarata manifestamente inammissibile, in conformità del costante orientamento di questa Corte (da ultimo, ex plurimis, ord. n. 285 del 1994);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0943

N. 341

Ordinanza 12-20 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio - Sanzioni penali e amministrative - Concorso - Violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale - Concorso tra norme penali e norme regionali o delle province autonome - Norma applicabile - Inapplicabilità della norma oggetto di censura nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, secondo comma).

(Cost. artt. 3, 5 e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994 dal Pretore di Verbania nel procedimento civile vertente tra Graber Bleicher Ulrich Hermann ed altra e il Comune di Oggebbio iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del processo di opposizione all'ordinanza del Sindaco del Comune di Oggebbio con la quale veniva ingiunto ai coniugi Graber Bleicher Ulrich Hermann e Bleicher Barbel il pagamento di una sanzione amministrativa, il Pretore di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui prevede che si applichi in ogni caso la disposizione penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali»;

che nell'ordinanza di remissione si espone che i coniugi ricorrenti — per aver eseguito interventi edilizi di ristrutturazione di un immobile di loro proprietà situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico — erano stati imputati dei reati di cui all'art. 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed entrambi condannati in primo grado, mentre nel giudizio di appello Bleicher Barbel era stata assolta per non aver commesso il fatto e nei confronti di Graber Bleicher Ulrich Hermann era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, essendo stata rilasciata concessione in sanatoria;

che, inoltre, dalla stessa ordinanza si evince che l'ingiunzione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa — in applicazione degli artt. 13 e 16, comma 4, lettera b), della legge della Regione Piemonte, 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) — è stata riferita agli stessi lavori di ristrutturazione oggetto del processo penale;

che il giudice remittente osserva che lo stesso fatto — costituito dalla ristrutturazione di un immobile in zona vincolata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza concessione edilizia e senza preventiva autorizzazione paesistica — risulta punito da una disposizione penale (art. 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985) e da una sanzione amministrativa prevista da norma regionale (artt. 13, primo comma, lettera b), e 16, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 20 del 1989), ricorrendo, di conseguenza, l'ipotesi di concorso di norme prevista dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, richiamato anche dall'art. 16, sesto comma, della legge della Regione Piemonte n. 20 del 1989;

che ad avviso del giudice *a quo*, poiché la disposizione penale di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985 avrebbe natura sussidiaria rispetto ad altre norme penali che disciplinano la materia, l'unica disposizione applicabile al caso di specie, ai sensi dello stesso art. 9 della legge n. 689 del 1981, sarebbe quella regionale, che prevede la sola sanzione amministrativa;

che, pertanto, secondo la prospettazione del giudice remittente, la disposizione impugnata consentirebbe alle Regioni di intervenire, con norme di «carattere primario» suscettibili di modificare o sostituire disposizioni penali, in contrasto con i principi della riserva di legge statale in materia penale e di eguaglianza dei cittadini sull'intero territorio nazionale;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

Considerato che l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato nel presente giudizio, in deroga alla regola generale di cui al primo comma dello stesso articolo — che disciplina il concorso tra norme nelle ipotesi in cui per lo stesso fatto siano previste sanzioni penali e sanzioni amministrative disposte da leggi statali stabilendo l'applicabilità della disposizione speciale — dispone che, in caso di concorso tra norme penali e norme regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, «si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali», e che da quest'ultimo inciso del secondo comma dell'art. 9 il giudice *a quo* fa discendere l'applicabilità, nel caso di specie, della sola sanzione amministrativa regionale, ritenendo di natura sussidiaria la norma penale di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985;

che, secondo quanto emerge dalla stessa ordinanza di remissione, il fatto illecito che ha legittimato l'ingiunzione sindacale opposta nel giudizio *a quo* risulta sanzionato sia dalla norma penale statale prevista dall'art. 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, che rinvia *quoad poenam* all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sia dagli artt. 13 e 16 della legge della Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, che prevedono per il medesimo fatto una sanzione amministrativa;

che, secondo quanto esposto dal giudice remittente, il giudizio penale relativo al fatto illecito contestato ai ricorrenti nel giudizio *a quo* ha avuto corso sia in primo grado, sia in fase di appello;

che l'art. 20 della legge n. 47 del 1985, entrato in vigore successivamente alla disposizione impugnata, nel disciplinare le sanzioni penali relative ai reati urbanistici ed edilizi, fa espressamente salva anche l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge riferite ai medesimi fatti, disponendo, in deroga al criterio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, la concorrenza nella materia urbanistica ed edilizia della sanzione penale con quella amministrativa;

che, di conseguenza, la norma impugnata non può trovare applicazione nel giudizio *a quo*, in virtù della deroga richiamata di cui all'art. 20 della legge n. 47 del 1985, che, in riferimento ai fatti illeciti ivi sanzionati, ha stabilito il principio del concorso materiale della sanzione penale con quella amministrativa;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione, dal Pretore di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0944

N. 343

Sentenza 12-21 luglio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni.

Demanio - Demanio marittimo - Regione Sardegna - Concessione alla cooperativa pescatori di Stintino - Occupazione di un'area demaniale - Realizzazione di strutture strumentali all'attività di pesca - Provvedimento concessorio - Competenza trasferita all'amministrazione regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento del provvedimento della capitaneria di Porto Torres dell'11 giugno 1992 - Spettanza allo Stato la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo in quanto titolare dominicale del bene.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori;

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con due ricorsi della Regione Sardegna notificati il 26 agosto e il 31 ottobre 1994, depositati in Cancelleria il 29 agosto e il 5 novembre 1994, per conflitti di attribuzione sorti a seguito:

a) del provvedimento adottato dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di porto di Porto Torres l'11 giugno 1992 (n. 75/1992 del registro concessioni e n. 163 di repertorio), con il quale si concede l'occupazione di un'area del demanio marittimo alla Cooperativa pescatori di Stintino e del successivo provvedimento dell'Intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992 (prot. n. 11823/92 - Rep. 20/4) di determinazione del canone di concessione;

b) della nota del Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, direzione compartimentale per la Sardegna, sezione di Nuoro, del 28 agosto 1994 (prot. n. 1240 - Rep. 3 Dem.), con la quale si invita la Cooperativa pescatori Tortoli S.r.l. a corrispondere all'ufficio del registro gli importi dovuti a titolo di canone per la concessione di un fabbricato demaniale, ed iscritti rispettivamente ai nn. 31 e 41 del registro conflitti 1994.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

I.1. — La Regione Sardegna, con ricorso notificato il 26 agosto 1994, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento al provvedimento adottato, l'11 giugno 1992, dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di porto di Porto Torres, con il quale si concede un'area del demanio marittimo alla Cooperativa pescatori di Stintino, con determinazione del canone provvisorio di occupazione, e al successivo provvedimento dell'Intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992, che fissa definitivamente detto canone, deducendo l'illegittimità sia del provvedimento di concessione sia della determinazione del canone per violazione delle competenze legislative e amministrative della Regione in materia di pesca (artt. 3 e 6 dello Statuto speciale, e norme di attuazione, in particolare artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627).

Il ricorso non verte sull'appartenenza del bene (che rientra nel demanio marittimo statale), ma sulla competenza ad adottare provvedimenti concessori relativi all'attività di pesca e all'esecuzione di opere connesse; si che non varrebbe la giurisprudenza di questa Corte sull'inammissibilità di una *vindicatio rei* fatta valere con lo strumento del conflitto di attribuzione (sentenza n. 309 del 1993).

Il primo dei provvedimenti statali impugnati è l'atto di concessione della Capitaneria di porto per la realizzazione, su un'area demaniale, di una tubazione indispensabile per l'esercizio dell'attività di pesca della Cooperativa pescatori di Stintino. La concessione concerne direttamente tale attività, che ricade nella competenza esclusiva della Regione; e in essa rientrano anche le funzioni amministrative che già erano esercitate dall'autorità marittima statale sulla regolamentazione della pesca «relativamente al demanio marittimo», ivi comprese le concessioni (art. 1 del d.P.R. n. 1627 del 1965).

Il diritto statale di proprietà sul bene — che non è contestato dalla Regione — non comporta, di per sé, la potestà concessoria. È vero che questa Corte ha talvolta affermato la coincidenza fra la titolarità del bene e la competenza a determinare il canone di concessione (sentenza n. 133 del 1986), ma limitatamente alle concessioni il cui oggetto si risolve nel conferimento dell'uso del bene, poiché — trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato — soltanto questo può concederne il diritto di uso speciale. Nel caso in esame la concessione attiene invece alla regolazione e alla organizzazione dell'attività del concessionario, e l'uso del bene demaniale si connota come profilo secondario e strumentale: la competenza ad adottare il provvedimento concessorio — prosegue la ricorrente — non spetta quindi all'ente proprietario, bensì a quello titolare delle funzioni che incidono sull'attività del concessionario, secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 1627 del 1965, che attribuisce alla Regione la competenza ad adottare il provvedimento concessorio, scendendo la titolarità del bene demaniale sede dell'attività (e su cui insistono le opere necessarie) dall'adozione dei provvedimenti concessori. Il ruolo dello Stato è salvaguardato, peraltro, dalla previsione di un suo potere consultivo.

In via subordinata, la Regione richiama il principio di leale collaborazione per sostenere, almeno, la concorrenza della competenza regionale sull'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di pesca; e, infatti, anche a voler riconoscere alla Capitaneria di porto la competenza a rilasciare la concessione, sarebbe comunque necessario il parere favorevole della Regione.

Analoghe le argomentazioni mosse con riguardo al provvedimento dell'Intendenza di finanza di Sassari del 16 novembre 1992, che è consequenziale rispetto al primo atto impugnato.

1.2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, dal momento che la Regione impugna provvedimenti del 1992 senza indicare la data della effettiva conoscenza degli atti.

Nel merito, il ricorso sarebbe infondato: la funzione pubblica in esame riguarda l'utilizzazione speciale del demanio marittimo attraverso la sua parziale occupazione, e non l'attività di pesca, trattandosi di una vera e propria concessione di suolo pubblico, che rientra nella potestà statale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto. Né può invocarsi — a sostegno della scissione tra la posizione di titolare e quella di concedente — il d.P.R. n. 1627 del 1965, che attribuisce alla Regione le funzioni direttamente inerenti all'attività di pesca. Fondandosi sulla sentenza n. 133 del 1986 di questa Corte, l'Avvocatura si pronuncia negativamente anche sulla deduzione subordinata (quella di una competenza concorrente della Regione), dato che nessuna disposizione, costituzionale o di legge, prevede un'intesa.

2.1. — La Regione Sardegna, con ricorso notificato il 31 ottobre 1994, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla nota del Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, direzione compartimentale per la Sardegna, sezione di Nuoro, del 28 agosto 1994, con la quale si invita la Cooperativa pescatori Tortoli S.r.l. a corrispondere all'ufficio del registro gli importi dovuti a titolo di canone per la concessione di un fabbricato demaniale; e, in relazione alle determinazioni della Capitaneria di porto di Cagliari, non conosciute dalla ricorrente, ma richiamate dalla nota impugnata.

Anche qui, la Regione ritiene lese le sue attribuzioni in materia di pesca, alla luce dei parametri invocati nel precedente ricorso, e insiste sulla separazione fra l'ente cui appartiene il bene (lo Stato, che è titolare del demanio marittimo) e quello che ha la titolarità dei poteri concessori relativi al bene stesso (la Regione). Separazione che si spiega, essendo l'oggetto precipuo della concessione non già l'uso o l'amministrazione del bene demaniale in sé, ma l'attività — la pesca — che rientra nelle funzioni amministrative della Regione.

L'atto impugnato nel presente giudizio — indirizzato alla Cooperativa dei pescatori testé indicata, e inoltrato per conoscenza alla Regione — richiama una nota precedente del 28 marzo 1994 e le determinazioni della Capitaneria di porto di Cagliari: esso non contesta — come pure la precedente nota menzionata — il fatto che la concessione del fabbricato sia stata assentita dalla Regione, limitandosi a ribadire il contenuto della nota ministeriale, ove si sosteneva la competenza dello Stato, anziché della Regione concedente, a determinare il canone e a percepirlo.

Ora, siffatta competenza — osserva la ricorrente — segue quella ad assentire la concessione, che in questo caso non sembra essere contestata dallo Stato. Se la Regione è il soggetto giuridicamente responsabile dell'uso del bene pubblico da parte della collettività, spetta ad essa determinare e percepire il relativo canone, visto che la concessione non si risolve nell'uso speciale del bene demaniale, ma attiene alla regolazione e alla organizzazione dell'attività svolta dal concessionario.

2.2. — Si è costituito anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché i provvedimenti impugnati risalgono al marzo e agosto 1994, e la ricorrente non indica la data di ricezione della nota che ha dato origine al conflitto.

Nel merito, l'Avvocatura riafferma l'appartenenza allo Stato del demanio marittimo su cui insiste l'edificio e rileva, altresì, che si tratta di utilizzazione di suolo pubblico che non concerne direttamente l'attività di pesca, come invece si assume nel ricorso. La permanenza del diritto dominicale in capo allo Stato sarebbe quindi determinante per risolvere la questione, con conseguente operatività dell'art. 822 del codice civile.

3. — Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Sardegna ha presentato memoria argomentando la tempestività dei due ricorsi e asserendo, nel merito, come in Sardegna lo Stato sia «nudo proprietario» del demanio marittimo, dal momento che la Regione è titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti l'attività di pesca che ad essa ineriscono. Ne è riprova il fatto che a partire dal 1965 — anno di entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria — la Regione ha esercitato dette funzioni anche per le concessioni di beni del demanio marittimo, tant'è che le leggi regionali di bilancio recano capitoli di entrata relativi ai canoni di concessioni, senza che mai lo Stato abbia mosso rilievi in sede di controllo. E, in proposito, si richiama anche la legge regionale 5 luglio 1963, n. 3, la quale ha abolito i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari, ancorché di competenza del demanio marittimo.

Considerato in diritto

1. — La Regione Sardegna, con due ricorsi promossi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il primo (n. 31 del 1994) il 26 agosto 1994, il secondo (n. 41 del 1994) il 31 ottobre 1994, ha sollevato conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte, affermando la sua competenza ad adottare i provvedimenti concessori per l'attività di pesca e l'esecuzione di opere concesse, anche su aree del demanio marittimo statale, nonché a determinare e percepire il canone relativo.

I due ricorsi, avendo ad oggetto materia identica o comunque connessa, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — In primo luogo, va esaminata l'eccezione di inammissibilità avanzata, per tardività, dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa decorrere il termine di 60 giorni per produrre il ricorso dalla notificazione o pubblicazione dell'atto, o dalla data della «avvenuta conoscenza» dello stesso.

Per il conflitto n. 31, i due provvedimenti impugnati (Ministero marina mercantile, 11 giugno 1992; Intendenza di finanza di Sassari, 16 novembre 1992) sono stati portati a conoscenza della Regione con una comunicazione della Cooperativa pescatori di Stintino, datata 21 giugno 1994 e pervenuta all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente il 28 giugno 1994. Essendo stato il ricorso notificato il 26 agosto, esso è tempestivo.

Quanto al conflitto n. 41, la Regione impugna due provvedimenti (Ministero delle finanze 26 agosto 1994, e una nota della Capitaneria di porto di Cagliari del 28 marzo 1994, ivi richiamata) che sono pervenuti a conoscenza della Regione il 1º settembre 1994, come risulta dal bollo di ricezione. Essendo stato il ricorso notificato il 31 ottobre 1994, anch'esso è tempestivo.

3. — Si deve dunque passare al merito.

Preliminarmente, va esaminata la questione se la concessione delle aree demaniali sopra menzionate sia strumentale rispetto all'attività di pesca (che rientra nella competenza regionale) o si risolve, invece, nell'uso speciale del bene demaniale, valendo a tal fine la competenza statale *ex art. 14 dello Statuto speciale*.

Ove si affermi la competenza regionale, si procederà all'esame della seconda questione: se possa ammettersi la scissione fra la titolarità delle funzioni amministrative che si concretano nell'esercizio del potere concessorio e la potestà di imposizione e riscossione del canone demaniale, che seguirebbe la titolarità dominicale del bene.

4. — Non sono pochi i casi, ampiamente analizzati dalla recente dottrina, in cui l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, e si risolve piuttosto nella regolazione dell'attività svolta dal concessionario. Si tratta di figure di grande rilevanza: nelle concessioni sul demanio marittimo, l'aspetto dell'«uso speciale» del bene assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali; e a tal riguardo la dottrina cita le concessioni per uso potabile, irriguo e di bonifica, o quelle relative alla navigazione e alla piscicoltura.

Un chiaro riscontro normativo è dato, poi, dalle norme di attuazione statutaria riguardanti la pesca e le saline sul demanio marittimo (d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627). In base all'art. 1 di detto decreto, le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, le autorizzazioni, le concessioni e la sorveglianza, relative al demanio marittimo e al mare territoriale, sono trasferite all'amministrazione regionale. L'art. 2 precisa, altresì, che le concessioni di pesca e per l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottate dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole della competente autorità statale. Va pure ricordato come questa Corte abbia riconosciuto la legittimità delle concessioni di pesca disposte dalla Regione Sardegna in acque marittime (sentenza n. 164 del 1963).

Alla luce di tali elementi, non vi è dubbio che spetti all'amministrazione regionale emanare i provvedimenti concessori per la realizzazione, su area demaniale, di opere strumentali all'attività di pesca; e deve pertanto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui dispone la concessione nei termini indicati.

5. — Diverse conclusioni valgono invece sul profilo riguardante la potestà di imposizione e riscossione del canone demaniale. Esso segue infatti la titolarità dominicale del bene, e non quella delle funzioni amministrative che si concretano nell'esercizio del potere concessorio (o autorizzatorio) circa l'utilizzazione del bene stesso che comporti

l'occupazione, o l'appropriazione esclusiva, di singole loro porzioni. L'autorità titolare delle funzioni amministrative anzidette — e dunque, nella specie, la Regione — ha l'obbligo di comunicare l'atto concessorio all'amministrazione titolare del bene, la quale fisserà il relativo canone, ferma la potestà dell'amministrazione titolare delle funzioni amministrative di determinare, a sua volta, oneri a carico del concessionario.

Va disattesa, perciò, la pretesa della Regione di determinare e percepire il canone demaniale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato, ma alla Regione Sardegna, l'adozione dei provvedimenti concessori per la realizzazione, su area del demanio marittimo, di strutture strumentali all'attività di pesca e conseguentemente annulla il provvedimento adottato l'11 giugno 1992 dal Ministero della marina mercantile, Capitaneria di Porto Torres, nella parte in cui concede alla Cooperativa pescatori di Stintino l'occupazione di un'area del demanio marittimo;

Dichiara che spetta allo Stato la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0946

N. 344

Sentenza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia urbanistica - Regione Sicilia - Proroga dell'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali fino alla data dei provvedimenti di revisione indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto impositivo - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 92/1982, 379/1994, 186 e 185 del 1993, 141/1992, 574/1989 e 55/1968) - Ragionevolezza - Non arbitrarietà perché sorretta dalle esigenze della realtà sociale in trasformazione - Previsione di un tempo determinato con preciso e sicuro limite di efficacia temporale - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 12 gennaio 1993, n. 9, art. 66, settimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica all'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), promosso con

ordinanza emessa il 6 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Battiati Alfredo ed altri contro il Comune di Catania, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Battiati Alfredo ed altri, nonché l'atto di intervento della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Gaetano Tafuri per Battiati Alfredo ed altri e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per la Regione Siciliana;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, adito in sede di ricorso avverso il provvedimento del Sindaco di Catania con il quale si denegava la concessione edilizia sul presupposto che il vincolo di inedificabilità gravante sull'area di proprietà dei ricorrenti, già decaduto per decorrenza del termine di efficacia, era stato prorogato dall'art. 6, settimo comma, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, con ordinanza del 6 maggio 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 giugno 1994 (R.O. n. 397 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42 della Costituzione.

La disposizione impugnata ha prorogato l'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali, fino all'adozione dei provvedimenti di revisione e, comunque, fino alla data del 31 dicembre 1993, indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto che li ha imposti.

Osserva, al riguardo, il Collegio remittente che siffatta disciplina imporrebbe alla proprietà privata un sacrificio particolarmente gravoso e discriminatorio, considerato che la durata «naturale» dei vincoli urbanistici in Sicilia — dieci anni — già doppia rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale, aveva già subito una prima proroga con l'art. 2 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15.

Il giudice *a quo* non ignora che la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità della norma da ultimo citata, con la sentenza n. 186 del 1993 ha ritenuto, sul presupposto che rientri nella discrezionalità legislativa la conferma dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici decaduti, che la scelta sia stata operata in modo non irrazionale, tenuto conto delle finalità complessivamente perseguite dalla legge e della limitazione temporale della efficacia dei vincoli.

Pertanto, l'ulteriore proroga, disposta con l'art. 6, settimo comma, della legge regionale n. 9 del 1993, appare al Collegio remittente destituita di ogni ragionevole giustificazione, in quanto sostanzialmente elusiva del precetto della temporaneità dei vincoli in questione, si da vanificare o compromettere notevolmente la possibilità di utilizzazione del bene o, in sostituzione di questa, dell'indennizzo, avuto riguardo alla durata media della vita dell'uomo.

Del resto, il sistematico ricorso alle proroghe di efficacia determinerebbe incertezza in ordine alla durata del vincolo.

Da ciò il sospetto di violazione del principio di uguaglianza, e la compromissione della stessa certezza dei rapporti giuridici, oltre alla violazione delle garanzie costituzionali del diritto di proprietà.

Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea, quindi, che la questione sottoposta all'esame della Corte non attiene tanto al profilo, sul quale essa si è già pronunciata, della prorogabilità dei vincoli urbanistici, quanto ai limiti del potere di proroga ed alla legittimità del ricorso al differimento ripetuto di scadenza dei vincoli espropriativi, pur non sorretto da apprezzabili sopravvenienze sociali.

Al riguardo, osserva il giudice *a quo* che la legge n. 9 del 1993 sarebbe diretta esclusivamente a fronteggiare l'inerzia dei comuni nell'adempimento degli obblighi sugli stessi gravanti in materia urbanistica, senza che siano state adottate altre misure sistematiche volte a realizzare l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte privata insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, con argomentazioni adesive a quelle contenute nella ordinanza di rimessione, segnalando in particolare, a sostegno della lamentata compressione del proprio diritto dominicale, che il piano regolatore di Catania è stato approvato in data 28 giugno 1969, e che da quella data l'area in questione è vincolata senza indennizzo.

3. — Ha, altresì, spiegato intervento il Presidente della Regione Siciliana con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando che la normativa regionale in esame si muove in coerenza con la linea indicata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 1993, applicandone i criteri ad una ulteriore fase del delicato e complesso *iter* diretto al perseguimento dell'obiettivo di un ordinato sviluppo del territorio. Le motivazioni della proroga risultano, secondo l'Autorità intervenuta, dal contesto della legge in cui si colloca la norma denunciata, e si inquadrano in una ampia manovra legislativa in campo urbanistico. Non si tratterebbe, pertanto, di un mero espediente ripetitivo di proroga, ma di un ulteriore passo verso la soluzione del problema della pianificazione urbanistica. Decisivo sarebbe, al riguardo, il rilievo che il legislatore regionale ha predisposto misure idonee ad evitare la protrazione indefinita dei vincoli, connessa ad eventuali inadempimenti del comune in ordine alla revisione degli strumenti urbanistici.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, che proroga l'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38 (piano comprensoriale, piano regolatore generale, programma di fabbricazione), fino alla adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino alla data di cui al terzo comma, dello stesso articolo 6 (e cioè fino al 31 dicembre 1993), indipendentemente dalla scadenza originariamente prevista dall'atto che li ha imposti.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 42 della Costituzione, violando il principio di uguaglianza e di certezza delle situazioni giuridiche, nonché le garanzie costituzionali del diritto di proprietà poiché verrebbe sottratto senza indennizzo per tempi non ragionevolmente contenuti, né prevedibili, il godimento delle facoltà inerenti al diritto dominicale, senza che il differimento ripetuto di scadenza dei vincoli sia sorretto da sopravvenienze sociali apprezzabili.

2. — La questione non è fondata.

La tematica dei vincoli urbanistici di inedificabilità e della compressione, dagli stessi operata, delle facoltà di godimento della proprietà fondiaria, è stata ripetutamente affrontata da questa Corte, che, fin dalla sentenza n. 55 del 1968 — la quale recepiva l'impostazione della precedente pronuncia n. 6 del 1966, fondata sul riconoscimento del carattere sostanzialmente espropriativo di una disciplina che fosse intesa a svuotare di contenuto il diritto dominicale — ebbe ad indicare, quale condizione di conformità delle prescrizioni vincolistiche all'art. 42 della Costituzione, la delimitazione temporale di esse, ove non accompagnate dalla previsione di un indennizzo (v., tra le più recenti, le sentenze n. 379 del 1994; n. 186 e n. 185 del 1993; n. 141 del 1992).

La giurisprudenza costituzionale ha, d'altro canto, precisato che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici spetta al legislatore (cfr. le sentenze n. 186 e n. 185 del 1993, e n. 1164 del 1988), mentre a questa Corte è rimessa la verifica della ragionevolezza della scelta legislativa.

In tale prospettiva è stata, altresì, riconosciuta la legittimità della previsione di proroga della durata dei vincoli di inedificabilità scaturenti dagli strumenti urbanistici generali, ove essa non appaia arbitraria, ma sia, al contrario, sorretta dalle esigenze della realtà sociale in continua trasformazione (v. sentenza n. 92 del 1982).

3. — I richiamati principi, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale con riferimento alla normativa nazionale, hanno trovato applicazione anche nelle ipotesi in cui la previsione dei vincoli urbanistici, ovvero della proroga della durata degli stessi, sia stata operata dal legislatore regionale, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, riconosciuta alle regioni per le quali gli statuti speciali prevedono forme differenziate di autonomia.

In particolare, questa Corte (sentenza n. 82 del 1982) ha ritenuto costituzionalmente legittima — in quanto giustificata dagli eventi sismici in precedenza verificatisi in Sicilia e dalle conseguenti ripercussioni su tutte le attività economiche nell'isola — la particolare durata dei vincoli, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, previsti dagli strumenti urbanistici generali, durata fissata dall'art. 1 della legge della regione siciliana 5 novembre 1973, n. 38, in dieci anni, anziché cinque, come stabilito dalla normativa statale con l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

La medesima situazione si è poi riprodotta per la Provincia di Trento, con la legge provinciale n. 11 del 1981, che pure aveva previsto la durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione. Anch'essa è stata ritenuta legittima con la sentenza n. 1164 del 1988, alla stregua del rilievo che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici, sempre che non appaia irragionevole o arbitraria, rientra nella piena disponibilità del legislatore provinciale o regionale nell'esercizio di una potestà esclusiva, diretta ad adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze provinciali o regionali.

Tornando, per ciò che qui interessa, alla disciplina dei vincoli urbanistici nella Regione Siciliana, va ricordato che l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ai commi 1 e 2, ha prorogato al 31 dicembre 1992 l'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali già decaduti per decorrenza dei termini, nonché quella dei vincoli scadenuti entro la stessa data.

Anche in relazione a tale proroga, questa Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta operata dal legislatore — finalizzata al contemperamento dell'interesse generale all'ordinato sviluppo del territorio con quello dei proprietari dei suoli alla eliminazione dei vincoli — avuto riguardo alla durata limitata della proroga disposta ed alla previsione della stessa in correlazione con una serie di obblighi imposti ai comuni, riguardanti la revisione dei piani regolatori e l'adozione di altre misure volte all'aggiornamento ed al miglioramento della pianificazione urbanistica nonché alla esecuzione di opere di urbanizzazione (sentenza n. 186 del 1993).

4. — La norma oggi censurata prevede una ulteriore proroga dell'efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali nella regione siciliana, fino alla adozione dei provvedimenti di revisione e, comunque, fino al 31 dicembre 1993.

Con l'ordinanza di rimessione si chiede, in sostanza, al giudice delle leggi una pronuncia sui limiti del potere di proroga dei vincoli urbanistici in assenza di sopravvenute esigenze sociali di rilievo.

Al riguardo, questa Corte non ritiene di doversi discostare dai risultati cui è pervenuta attraverso le decisioni sopra riportate, che hanno individuato i predetti limiti con riferimento alla ragionevolezza e non arbitrarietà delle stesse scelte del legislatore.

Ragionevolezza e non arbitrarietà da valutare, s'intende, con rigore, al fine di impedire che si realizzi il risultato della proroga *sine die* attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre.

4.1 — Nella specie, non risulta, a prescindere dalla delimitazione temporale dell'ulteriore efficacia dei vincoli, che la discrezionalità del legislatore sia stata esercitata in modo arbitrario. Essa, al contrario, trova fondamento nella esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica: significativo, al riguardo, è il collegamento del termine finale della proroga dei vincoli con quello assegnato dallo stesso art. 6, terzo comma, della legge regionale n. 9 del 1993, ai consigli comunali per assumere delibere relative alla (formazione o) revisione dei piani regolatori generali, a pena dello scioglimento degli stessi.

Tale collegamento costituisce la migliore dimostrazione della volontà del legislatore regionale di evitare una protrazione temporalmente illimitata dei vincoli urbanistici.

4.2 — Decisivo, ai fini del convincimento di questa Corte in ordine alla ragionevolezza dell'uso del potere discrezionale del legislatore nella fissazione della ulteriore proroga (oggetto della presente questione) di efficacia dei vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici generali nella Regione Siciliana, è, poi, il rilievo che, successivamente alla scadenza del 31 dicembre 1993, nessuna altra proroga è stata disposta, così da assicurare al limite temporale il pieno requisito di essere certo, preciso e sicuro (e perciò anche contenuto in termini di ragionevolezza), come ha confermato anche la difesa della regione. L'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1994 si è, infatti, limitato a procrastinare il termine di cui al citato terzo comma, dell'art. 6 della legge n. 9 del 1993, per le delibere di formazione o revisione dei piani regolatori generali in favore dei comuni nei quali si siano svolte elezioni per il rinnovo dell'amministrazione nel corso dell'anno 1993, prorogandolo di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale, senza, peraltro, incidere sulla data di cessazione della efficacia dei vincoli.

Una eventuale ulteriore proroga di questi ultimi avrebbe, invece, comportato un giudizio di ragionevolezza più arduo e ben diverso nei presupposti; e assai problematica sarebbe stata la valutazione finale di compatibilità della indeterminatazza temporale dei vincoli — perdurante con proroga ancora reiterata e in corso — con la garanzia costituzionale della proprietà, in assenza di previsione alternativa dell'indennizzo (sentenza n. 574 del 1989). Tale indennizzo è stato ritenuto, invece, non necessario quando i vincoli, ancorché incidenti profondamente sulle facoltà di utilizzabilità, siano a tempo determinato, cioè con un preciso e sicuro limite di efficacia temporale, purché ragionevole (sentenza n. 55 del 1968).

5. — Le susposte argomentazioni valgono a dimostrare la infondatezza della questione sollevata anche in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9 (Modifica all'art. 1 e proroga del termine di cui all'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0947

N. 345.

Sentenza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Professione sanitaria - Biologi - Iscritti all'albo - Competenza ad effettuare analisi chimiche - Arbitraria equipollenza tra il ruolo professionale del chimico e quello del biologo - Esigenza di corretta interpretazione del contesto normativo - Esclusione di una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (v. sentenza n. 29/1990) - Non fondatezza.

[Legge 24 maggio 1967, n. 396, art. 3, primo comma, lett. *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) e secondo comma].
(Cost., artt. 3 e 33).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettere *e*), *f*), *g*), *h*), ed *i*), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1992 dal Consiglio nazionale dei chimici sul ricorso proposto da Pelletti Maria Rosaria, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Ordine dei chimici interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Paolo De Caterini per l'Ordine dei chimici interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Consiglio nazionale dei chimici ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, nel corso di un procedimento avente per oggetto il ricorso proposto da M.R. Pelletti avverso la sanzione disciplinare della sospensione temporanea dall'esercizio della professione irrogatale dal Consiglio dell'Ordine dei chimici, per avere costituito una associazione professionale con professionista iscritto all'albo dei biologi.

Più in particolare, l'ordinanza precisa che, la costituzione di detto sodalizio avrebbe violato le norme deontologiche che il Consiglio dell'Ordine dei chimici avrebbe stabilito nei confronti dei propri iscritti in virtù delle quali «l'esercizio associato della professione a carattere interdisciplinare non deve essere fonte o occasione di confusione e incertezze in ordine al ruolo, alle funzioni di ciascun professionista associato».

Ciò premesso, secondo il Consiglio remittente, la verifica dell'illecito disciplinare contestato alla ricorrente andrebbe condotta alla luce della legge 24 maggio 1967, n. 396, ed in particolare alla luce dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i) e secondo comma, della citata legge n. 396 del 1967, il quale «così come comunemente interpretato sembrerebbe porsi in contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione».

Invero, le diverse e contrastanti interpretazioni che verrebbero date all'art. 3 della legge n. 396 del 1967, in ordine all'oggetto della professione di biologo, sarebbero all'origine di una situazione di confusione che abiliterebbe i biologi «anche all'esercizio di una notevole parte della professione del chimico», il che varrebbe a stabilire «una arbitraria equipollenza» fra laurea in chimica e laurea in biologia con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione (trattamento eguale di situazioni giuridicamente diseguali) e dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione (il quale affermerebbe un «nesso indissolubile tra formazione di studi ed esame di Stato»).

D'altro lato, secondo il remittente, il vigente tariffario dei biologi stabilito con decreto ministeriale 27 marzo 1976, riportando un gran numero di prestazioni di analisi chimiche avrebbe creato incertezze e provocato interpretazioni estensive della legge n. 396 del 1967.

Incetozze che sussisterebbero anche nel testo contenente il nuovo tariffario professionale dei biologi, (attualmente stabilito con decreto ministeriale 22 luglio 1993, n. 362, ed all'epoca dell'ordinanza in via di approvazione).

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile ed in subordine infondata.

Si afferma, nell'atto di intervento, che risulta abbastanza evidente dal tenore dell'ordinanza che il Consiglio nazionale dei chimici non condivide affatto l'interpretazione che comunemente viene data all'art. 3 censurato con la conseguenza che la questione proposta sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza.

Ad avviso dell'interveniente, il Consiglio dell'Ordine dei chimici ha la propria verità interpretativa e quindi può ben decidere sul caso sottoposto al proprio esame senza che vi sia la necessità della pronuncia della Corte.

In via subordinata l'Avvocatura chiede che la questione sia comunque dichiarata inammissibile in quanto la materia soggetta al giudizio di costituzionalità sarebbe riservata alla discrezionalità del legislatore ed in ogni caso la relativa questione sarebbe comunque infondata.

Al riguardo si fa presente che anche gli studi di biologia prevedono una adeguata preparazione chimica, sicché la scelta del legislatore di comprendere nell'«oggetto della professione» di biologo l'attività analitica, eventualmente chimica, come ritenuto dall'interpretazione prevalente, apparirebbe giustificata e razionale ed in ogni caso non potrebbe essere sindacata dal giudice delle leggi.

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza si ribadisce che la materia sottoposta al giudizio di costituzionalità risulta riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale sarebbe demandato il compito di valutare se la preparazione universitaria di discipline così vicine fra loro eppur sempre diverse, preparazione verificata con l'apposito esame di Stato, attribuisca ed in che misura la competenza ad effettuare prestazioni professionali nel campo dell'analisi chimica, biologica o l'una e l'altra insieme.

Valutazione discrezionale che, ove sorretta da adeguata ragionevolezza, come nella fattispecie, esulerebbe dal sindacato di legittimità costituzionale.

3. — Si è, altresì, costituito l'Ordine dei chimici interregionale di Lazio, Umbria e Abruzzo e Molise — resistente nel giudizio *a quo* — il quale chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma censurata con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, e quanto alla rilevanza della questione, si afferma che «solo una accurata analisi di tutte le possibili conseguenze interpretative derivanti dalle norme censurate, può permettere di accertare se, nella specie, esse consentano o meno quella sostanziale coincidenza tra l'attività professionale del chimico e quella del biologo per una parte significativa dei rispettivi ambiti professionali», coincidenza che determinando una oggettiva situazione di confusione tra le due professioni, farebbe «scattare» la rilevanza della questione stessa.

Quanto al merito si sottolinea che l'interpretazione comunemente accolta della norma censurata finirebbe con l'aprire agli iscritti all'albo dei biologi interi settori di attività professionale di sicura spettanza dei chimici senza che il *curriculum* universitario, il tirocinio pratico e le prove previste per il superamento dell'esame di Stato offrano sufficienti garanzie in ordine al concreto possesso da parte dei candidati della preparazione e capacità tecniche necessarie per un corretto e affidabile esercizio di tali attività. Simile interpretazione sarebbe per più versi in contrasto con gli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.

In particolare si sottolinea la necessità, affermata anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che le prove di esame siano tali da accertare il concreto possesso da parte dei candidati della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessaria perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovarsi con fiducia.

In prossimità dell'udienza, l'Ordine dei chimici interregionale del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise ha depositato memoria illustrativa con la quale ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio nazionale dei chimici censura — in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, l'art. 3, primo comma lettere *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) , e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, in quanto — sulla base di una interpretazione comunemente accettata e per di più «rafforzata» dal regio decreto 1º marzo 1928, n. 842 (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico), e dalla legge 19 luglio 1957, n. 679 (Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici), successivamente modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56 (Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici) — ascriverebbe al biologo la competenza ad effettuare le analisi chimiche in ordine alle prestazioni indicate nell'art. 3 succitato.

Tutto ciò — realizzando una «arbitraria equipollenza» tra il ruolo professionale del chimico e quello del biologo — violerebbe il principio di «specificità» (art. 33, quinto comma, della Costituzione), nonché il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

2. — Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato.

Invero, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 396 del 1967, nella accezione — assunta per di più in termini di «diritto vivente» — prospettata nell'ordinanza di rimessione nel quadro ed alla stregua della quale si determina la controversia di legittimità costituzionale che si presenta come pregiudiziale ai fini del giudizio principale. Sicché «è consentito richiedere l'intervento di questa Corte, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali» (sentenze n. 456 del 1989 e n. 110 del 1995) essendo, peraltro, a tal fine «sufficiente che il giudice *a quo* riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile ... della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformità a determinate norme costituzionali» (sentenza n. 58 del 1995).

3. — Nel merito la questione è infondata.

Al riguardo si rileva che il nucleo centrale delle censure indirizzate all'art. 3 della legge n. 396 del 1967 è rappresentato dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione, ovvero dalla pretesa violazione del principio di specificità che conseguirebbe al riconoscimento, operato dalla norma censurata, di una indiscriminata competenza del biologo ad effettuare analisi chimiche, determinando così «incertezza e confusione» tra i due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico.

Ed è solo sulla base di questa censura che i giudici *a quibus* ritengono conseguenzialmente violato l'art. 3 della Costituzione: sicché, in ordine logico-giuridico, va per primo esaminato il contrasto concernente l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Ciò posto, si deve subito osservare che il regio decreto 1° marzo 1928, n. 842 e la legge 19 luglio 1957, n. 679, successivamente modificata dalla legge 20 marzo 1975, n. 56, non hanno affatto il contenuto indicato, peraltro genericamente, dal mittente: entrambe queste leggi, infatti — lungi dall'ampliare la competenza dei biologi — non si occupano affatto del biologo, limitandosi — com'è logico — la prima (r.d. n. 842 del 1928) a dettare le norme che regolano l'esercizio della professione di chimico e la seconda (legge 19 luglio 1957, n. 679, successivamente modificata con la legge 20 marzo 1975, n. 56) a stabilire semplicemente gli onorari professionali minimi spettanti ai chimici (onorari più recentemente adeguati con decreto ministeriale del 25 marzo 1986) in relazione (art. 16) alle «analisi chimiche di ogni specie» con espressa esclusione «perché non di competenza» dei «prelievi di carattere biologico da organismi umani viventi» e dei «pareri scritti di diagnosi medica». A ciò si aggiunga che compito della «tariffa» non è certo quello di definire le competenze dei singoli professionisti — al che provvedono le leggi sui singoli ordinamenti professionali — ma solo quello di stabilire il compenso che essi possono chiedere per la loro attività, compenso destinato a variare, in ragione dell'impegno richiesto e del costo delle tecniche adoperate.

Ne consegue la totale inconferenza delle norme richiamate in ordine alla «interpretazione estensiva» della norma censurata la quale, dunque, va esaminata in sé onde ravvisare le asserite «incertezze», «fonte di confusione» — in ordine ai due distinti ruoli professionali del biologo e del chimico — di cui si duole il mittente denunciandone il contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione.

4. — Orbene, l'art. 3 della legge n. 396 del 1967, identifica l'oggetto della professione di biologo mediante una analitica individuazione delle attività che i biologi possono essere chiamati ad effettuare. Più in particolare, costituiscono oggetto della professione di biologo, tra l'altro, le analisi biologiche, sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche (art. 3, primo comma). Il secondo comma dello stesso art. 3 contiene una norma di chiusura, alla stregua della quale l'elencazione di cui al primo comma succitato «non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti». Appare evidente — alla luce di quest'ultima disposizione — che l'elencazione di cui al primo comma dell'art. 3 censurato non riveste carattere tassativo, ovvero non esaurisce il novero delle attività consentite ai biologi, né tantomeno comporta una assoluta e generale esclusività delle prestazioni da parte degli stessi biologi, potendosi configurare limitati settori di attività mista e logicamente interdisciplinare.

Tuttavia, essa non è neppure da ritenere meramente esemplificativa nel senso che gli iscritti all'albo possono liberamente esercitare attività simili a quelle indicate dal primo comma del più volte citato art. 3. Infatti, le ulteriori attività professionali esercitabili dai biologi sono quelle consentite a norma «di leggi o di regolamenti».

In altri termini l'art. 3, ultimo comma, non consente alcun ampliamento della attività professionale del biologo, se non sulla base di una fonte normativa primaria o quantomeno secondaria. Il che equivale ad introdurre, coerentemente ad una esigenza di certezza di professionalità specifica, il principio di tipicità nel senso, appunto, che solo le attività specificamente consentite da una fonte normativa, come già detto primaria o secondaria, possono essere esercitate dagli iscritti all'albo. Appare evidente che una tale previsione è strettamente preordinata ad assicurare la certezza delle prestazioni richieste ai biologi e che quindi non vi può essere alcuna «confusione» in ordine alla professionalità richiesta ai biologi stessi che appanni la professionalità del chimico. Del resto, anche il primo comma del censurato art. 3 pone a chiare lettere la linea che demarca la professione del biologo da quella riservata ad altri professionisti che esercitino attività simili o anche affini a quelle biologiche: essa è data dal «punto di vista biologico» che contrassegna l'attività professionale del biologo, ovvero dal fatto che essa è svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche.

Ne consegue che nessuna «incertezza» è ascrivibile alla attività professionale dei biologi, sulla base della norma censurata e, pertanto, nessun contrasto è ravvisabile con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Vi è da aggiungere che il ruolo professionale del biologo non è solo quello che emerge dalla legge n. 396 del 1967, ma anche quello che si delinea all'interno delle strutture pubbliche ed in particolare nelle Unità sanitarie locali (è la stessa legge n. 396 del 1967 all'art. 8, secondo e terzo comma, a fare riferimento ai biologi dipendenti della pubblica amministrazione). In proposito — e avuto riguardo alla *ratio* che sembra contrassegnare l'ordinanza di rinvio — non è senza rilievo sottolineare che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), sulla scorta di una nozione del diritto alla salute comprensivo anche di un diritto all'ambiente salubre, ha indicato fra gli obiettivi dello stesso servizio la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e delle

bevande, dei prodotti ed avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo. Ciò, assicurando un rilievo particolare alla figura del biologo, non implica certo confusione e fungibilità con altre figure professionali che concorrono nella tutela della salute, ma postula semplicemente la necessaria concorrenza di diverse competenze, che debbono essere armonicamente integrate in taluni specifici ambiti, come affermato da questa Corte con riguardo ai laboratori di analisi ospedalieri in cui sono appunto contemplati i diversi ruoli di biologo, chimico e medico (sentenza n. 29 del 1990). Concorrenza parziale e interdisciplinarietà che appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali — e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini — è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane).

Le predette considerazioni portano a ritenere infondata anche la censura sollevata con riguardo all'art. 3 della Costituzione che, come già detto, è priva di autonomo svolgimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), ed i), e secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal Consiglio nazionale dei chimici con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0948

N. 346

Sentenza 12-21 luglio 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Regione Liguria - Tutela del - Inquinamento atmosferico - Autorizzazione all'installazione ed esercizio di centrale termoelettrica - Limiti minimi di accettabilità delle emissioni inquinanti - Fissazione - Riparto di competenze - Esigenza di una disciplina unitaria del settore su tutto il territorio nazionale - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Liguria, notificato il 3 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 22 giugno 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base — n. 680740 in data 30 marzo 1994, avente ad oggetto «3M Italia S.p.A. - autorizzazione alla installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione da 63 MW circa presso il proprio stabilimento di Ferrania, Provincia di Savona», ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 3 giugno 1994, la Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, n. 680740 in data 30 marzo 1994, da essa conosciuto in data 7 aprile 1994, avente ad oggetto «3M Italia S.p.A. — autorizzazione alla installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione da 63 MW circa presso il proprio stabilimento di Ferrania, provincia di Savona».

Secondo la ricorrente, l'esercizio della potestà autorizzatoria da parte statale, nel caso di specie, si porrebbe in contrasto con il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e di regime autorizzatorio delle emissioni nell'atmosfera.

Si rileva, al riguardo, nel ricorso, che l'art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, attribuisce alle regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni in atmosfera. Il successivo art. 17 esclude, peraltro, l'applicabilità dell'art. 6 alle centrali termoelettriche ed alle raffinerie di oli minerali.

Secondo la Regione Liguria, detta norma riconoscerebbe la competenza statale solo con riferimento a quegli impianti per i quali l'energia elettrica rappresenta il prodotto finale.

A tale conclusione essa perviene attraverso il rilievo che in base alla definizione fornita dal Paragrafo I, numero 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, recante un atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. n. 203, si può identificare l'«impianto» con l'insieme di macchinari teleologicamente organizzati per fornire un prodotto finale specificamente individuato.

Per contro, lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando individua la nozione di «centrale termoelettrica» per sottrarla alla sfera autorizzatoria regionale, ex art. 17 del d.P.R. n. 203, si riferirebbe all'impianto finalizzato alla produzione di energia elettrica, cioè all'impianto che produce energia elettrica quale bene finale.

E tale scelta appare alla ricorrente ragionevole, perché essa consentirebbe allo Stato di vigilare direttamente sull'impatto inquinante prodotto dalle imprese del settore energetico, che tradizionalmente, e per molteplici aspetti, ricade sotto il suo controllo.

Nel caso in esame, invece, lo Stato avrebbe preteso di autorizzare non l'esercizio di una centrale termoelettrica nel senso definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1989, ma un impianto di cogenerazione ad uso interno con il quale la 3M S.p.A. di Ferrania alimenta energeticamente il proprio stabilimento di produzione di materiale fotografico.

A sostegno della propria tesi, la Regione Liguria ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1989, secondo la quale il d.P.R. n. 203 ha accentrato a livello statale (solo) i principali poteri anti-inquinamento nel settore energetico, cioè quelli legati alla costruzione di centrali termoelettriche.

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando, poi, nell'imminenza dell'udienza, una memoria con la quale insiste nelle conclusioni rassegnate, ritenendo che qualsiasi impianto che, attraverso un processo termico, indipendentemente dall'alimentazione e dalle finalità, produca energia elettrica, rientra nella sfera di competenza statale in base al punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 25 luglio 1991. Questo stabilisce che per centrali termoelettriche, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988, si intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione.

Considerato in diritto

1. — La Regione Liguria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base — n. 680740 in data 30 marzo 1994, avente ad oggetto «3M - Italia S.p.A. - autorizzazione all'installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione da 63 MW circa presso il proprio stabilimento di Ferrania, Provincia di Savona».

Sostiene la ricorrente che con tale provvedimento il predetto dicastero, in pretesa applicazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, avrebbe esorbitato dalla sfera delle proprie potestà, violando il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e di regime autorizzatorio delle emissioni in atmosfera.

2. — Il ricorso non è fondato.

La contestazione delle attribuzioni esercitate dallo Stato con il decreto impugnato muove da un erroneo presupposto interpretativo concernente la nozione di «centrale termoelettrica» fornita dalla normativa vigente.

Com'è noto, l'assetto delle competenze in materia di inquinamento era stato, originariamente, dettato, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dagli artt. 101 e 102 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il primo dei quali aveva disposto — per quanto in questa sede rileva — il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alla tutela dall'inquinamento atmosferico di impianti termici ed industriali e da qualunque altra fonte, con esclusione di quello prodotto da scarichi veicolari [art. 101, secondo comma, lettera c)]; il secondo aveva, invece, mantenuto ferma in capo allo Stato la competenza alla fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera (art. 102, primo comma, numero 1).

La definizione del riparto di competenze così operata aveva, peraltro, carattere precario, limitata com'era, e come evidenziato nel rapporto finale sui lavori della cosiddetta Commissione Giannini, ad una indicazione «scarna, inadeguata e insufficiente».

La esigenza di una nuova, e più puntuale disciplina della materia è all'origine della successiva legge 16 aprile 1987, n. 183, che, all'art. 15, delegava al Governo ad emanare un decreto di attuazione delle direttive CEE in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

In attuazione della delega venne emanato il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che, all'art. 6, attribuisce alle regioni il potere di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti che producono emissioni inquinanti. Peraltro, il successivo art. 17 esclude l'applicabilità della predetta disposizione alle centrali termoelettriche ed alle raffinerie di oli minerali.

3. — La Regione Liguria, fondandosi su di una ingiustificata interpretazione riduttiva della citata disposizione, riconosce la potestà autorizzatoria statale solo in riferimento a quegli impianti per i quali l'energia elettrica rappresenta il «prodotto finale», traendo argomento dalla definizione di «impianto» oggetto di autorizzazione, quale fornita dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 203 del 1988, secondo cui è tale «lo stabilimento, o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla difesa nazionale».

La riferita interpretazione sarebbe suffragata, secondo la ricorrente, dalla precisazione, contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, recante un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che al Paragrafo I, numero 2, chiarisce che «uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione...»; e al Paragrafo I, numero 4, che «per centrali termoelettriche, previste dall'art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione...».

Da ciò la regione inferisce che la nozione di «impianto» sarebbe legata al concetto di specifica produzione, cioè alla finalità della produzione di uno specifico bene finale.

Le centrali termoelettriche sottratte alla sfera autorizzatoria regionale sarebbero, invece, da individuare nei soli impianti caratterizzati dalla destinazione alla produzione di energia elettrica quale bene finale, mentre, con il decreto impugnato, lo Stato avrebbe preteso di autorizzare ex art. 17 del d.P.R. n. 203 un impianto di cogenerazione con il quale la 3M S.p.A. di Ferrania alimenta energeticamente il proprio stabilimento di produzione di materiale fotografico.

4. — La interpretazione sopra riferita è arbitraria, siccome non sorretta né dal dato testuale — dal quale emerge che il legislatore ha inteso ricollegare il concetto di centrale termoelettrica, ai fini dell'attribuzione della relativa potestà autorizzatoria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al solo elemento della produzione di energia elettrica attraverso un processo termico — né dal contesto normativo nel quale il dato stesso si colloca.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che il settore elettrico, fin dall'epoca della legge sulla cosiddetta nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia elettrica 6 dicembre 1962, n. 1643, è stato considerato una componente essenziale di tutto lo sviluppo economico del Paese, ed uno strumento al servizio di vitali interessi della collettività, sicché questa Corte, già con la sentenza n. 13 del 1964, ritenne di spettanza del legislatore statale il potere di regolare con criteri unitari, e, come tali, valevoli per tutto il territorio nazionale, la produzione, oltre che la distribuzione, di energia elettrica in genere.

La medesima esigenza è all'origine dell'accentramento a livello statale delle autorizzazioni relative alla costruzione di centrali termoelettriche, a norma dell'art. 81, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, e successivamente, dell'art. 17 del d.P.R. n. 203 del 1988, sul presupposto, già vagliato da questa Corte e ritenuto «tutt'altro che irragionevole», di unificare nella mano statale i principali poteri anti-inquinamento nel settore energetico» (sentenza n. 101 del 1989).

Vero è che la successiva legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'art. 22, ha introdotto una liberalizzazione della produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili ed assimilate, tra cui la cogenerazione di energia elettrica e calore.

Peraltrò, l'art. 35 della medesima legge ha confermato la perdurante vigenza delle competenze e delle procedure stabilite dall'ordinamento in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria — tra le quali sono evidentemente comprese le autorizzazioni rilasciate ex art. 17 del citato d.P.R. n. 203 del 1988 — per le attività e per gli impianti previsti dalla legge stessa.

5. — D'altro canto, quanto alla ragionevolezza della previsione normativa, è evidente che il legislatore ha inteso riferirsi all'elemento obiettivo della produzione di energia elettrica mediante centrale termoelettrica, sia per la rilevanza, sul piano dell'ambiente-inquinamento atmosferico, di tale sistema di produzione, sia per le necessarie valutazioni in ordine alle esigenze unitarie attinenti ai profili delle fonti energetiche termiche (con i relativi aspetti degli oneri anche finanziari e di bilancia commerciale). Ciò in modo da consentire una ponderazione degli interessi in gioco, da un lato la preminente tutela dell'ambiente e della qualità della vita, dall'altro gli interessi dell'attività produttiva e della iniziativa economica (di qui l'attribuzione al Ministero dell'industria).

Ai suddetti fini sarebbe arbitraria la introduzione, oltre il dato testuale della norma, di una distinzione della destinazione dell'uso della energia prodotta da centrale termoelettrica se ad uso diretto (coincidenza tra produttore ed utilizzatore: c.d. autoproduttore) o ad uso di distribuzione e cessione, in quanto ambedue i casi rientrano nell'obiettivo che il legislatore si è proposto in una scelta di discrezionalità legislativa tutt'altro che irragionevole, come sopra accennato.

In ambedue i casi sussistono quelle esigenze della autorizzazione statale.

Del resto l'energia elettrica, ancorché prodotta per finalità di distribuzione o nell'ambito di uno stabilimento industriale per consumo diretto (a parte la possibilità di trasferire l'energia ad altra sede o ad altro stabilimento dello stesso autoproduttore) non è in senso giuridico-economico un prodotto propriamente finale, in quanto come energia è destinata ad essere trasformata in altra energia, cioè termica, meccanica, luminosa, ed impiegata a sua volta in altra attività produttiva o in altra utilizzazione (illuminazione, utilizzatori terminali ecc.).

Né l'intervento statale in sede di autorizzazione alla installazione ed esercizio di una centrale di energia termoelettrica impedisce alla regione di esercitare i poteri di prevenzione e controllo delle emissioni nell'atmosfera proprie dello stabilimento industriale, alla cui utilizzazione è destinata la centrale termoelettrica.

Infatti, la regione conserva tutti gli altri poteri in ordine al settore produttivo (diverso dall'impianto termoelettrico) dello stabilimento, potendo valutare anche i profili di sommaria delle emissioni inquinanti ed imporre le eventuali prescrizioni incidenti su detta attività produttiva industriale; allo stesso modo la regione conserva, nell'ambito di una leale collaborazione, la facoltà di concorrere con pareri e osservazioni ad una completa istruttoria del Ministero dell'industria in sede di rilascio dell'autorizzazione per la centrale termoelettrica.

6. — Deve, da ultimo, essere rilevato che, in ottemperanza al dettato del predetto art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 203 del 1988, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — come risulta dal preambolo del decreto impugnato — ha acquisito il parere della Regione Liguria in ordine alla istanza della 3M Italia S.p.A. di autorizzazione alla installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione per la produzione di calore e di energia elettr

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzare la costruzione e l'esercizio di centrali termoelettriche a servizio di singoli impianti industriali alla cui autoalimentazione esse sono finalizzate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0949

N. 347

Sentenza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Campania - Servizio di controllo delle prestazioni farmaceutiche - Convenzione con l'ITALSIEL per la lettura automatica - Legge di autorizzazione di spesa - Mezzi di copertura - Presunta elusione del procedimento dei controlli tipici degli atti amministrativi a mezzo di legge avente natura sostanzialmente amministrativa nonché dei principi di certezza ed annualità del bilancio - Assegnazione da parte dello Stato di somme tutte confluenti nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni (cfr. sentenza della Corte n. 277/1995) - Non fondatezza.

(Legge regione Campania riapprovata il 2 dicembre 1994).

(Cost., artt. 81 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA*

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania riapprovata il 2 dicembre 1994 dal Consiglio regionale, avente per oggetto «Definizione dei rapporti con la Società Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22 dicembre 1994, depositato in cancelleria il 30 dicembre 1994 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 30 dicembre 1994 (Reg. ric. n. 89/94), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione e all'art. 5 della legge 19 maggio 1976, n. 335, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994, recante «Definizione dei rapporti con la Società Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994».

Il ricorrente — premesso che il provvedimento impugnato intende ripianare il debito della Regione nei confronti della Società Italsiel, derivante dall'esecuzione della convenzione stipulata il 4 luglio 1991 dal Ministro della sanità nell'esercizio del potere sostitutivo ex art. 1 d.P.C.M. 25 maggio 1990 — rileva che nella legge di bilancio 1994 (legge

regionale 13 giugno 1994, n. 18) risulta già autorizzata, all'art. 13, la spesa per il pagamento della convenzione Italsiel. Nello stesso bilancio 1994, risultano, inoltre, iscritti (cap. 7216) a residui passivi 8 miliardi, relativi all'esercizio 1993, per il pagamento di oneri di cui alla stessa convenzione, sicché non era necessaria una nuova legge di autorizzazione di spesa, essendo «sufficienti apposti atti amministrativi di impegno della spesa prevista in bilancio».

Viene lamentata perciò violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto la delibera impugnata, avendo contenuto di provvedimento amministrativo, avrebbe l'effetto di evitare il procedimento ed i controlli tipici degli atti amministrativi. Sarebbe del pari violato il principio di buon andamento per l'incisione sull'assetto delle competenze amministrative, attraverso la sostituzione dell'attività degli organi amministrativi regionali con quella legislativa. La superfluità del provvedimento sarebbe peraltro accentuata dal fatto che lo stesso (art. 1, comma 2, lettera a) dichiara lo stanziamento di 8 miliardi, di cui al capitolo 7216 dello stato di previsione della spesa 1993, «già impegnato con atti formali».

Si denuncia, infine, violazione dell'art. 81 della Costituzione, «sotto il profilo della certezza e dell'annualità del bilancio» (di cui anche alla legge n. 335 del 1976, artt. 3, 5 e segg.). Risulterebbe incomprensibile e immotivata sia la rateizzazione in tre anni di una spesa «ormai verificatasi» sia la sua imputazione sui «fondi globali», destinati alle spese in aumento rispetto a quelle previste in capitoli esistenti o a quelle derivanti da provvedimenti successivi all'approvazione del bilancio. A detti fondi genericamente si rinvia per la copertura della spesa per gli anni successivi, attingendo peraltro a «risorse proprie» della Regione e non «alle assegnazioni statali sul fondo sanitario nazionale».

Considerato in diritto

1. — Il presente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha per oggetto la legge regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio regionale il 2 dicembre 1994, recante definizione dei rapporti con la Società Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994.

La legge censurata, dopo aver autorizzato, all'art. 1, comma 1, la spesa di 38 miliardi di lire per la definizione del rapporto debitorio della Regione Campania nei confronti dell'Italsiel, per il servizio di controllo delle prescrizioni farmaceutiche scaturente dalla convenzione 4 luglio 1991, stipulata dal Ministro della sanità *pro-tempore* nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al d.P.C.M. 25 maggio 1990, prevede, al comma 2, che alla copertura della spesa si faccia fronte:

a) quanto a lire 8 miliardi con lo stanziamento di cui al cap. 7216 dello stato di previsione della spesa 1993, già impegnato con atti formali;

b) quanto a lire 10 miliardi con lo stanziamento di cui al cap. 7216 dello stato di previsione della spesa 1994.

Al comma 3 del medesimo art. 1 essa dispone, infine, che, per gli anni successivi, la residua quota di lire 20 miliardi gravi sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 1994-1996, parte 2ª, area 4, programma 1, progetto 1, spesa normale, spese correnti, con contestuale prelievo dai fondi della parte 1ª, servizi generali, fondi di riserva e globali, sezione 15, fondi globali.

2. — La Corte è chiamata a decidere se detta legge violi:

a) l'art. 97 della Costituzione, dal momento che autorizza una spesa già prevista in bilancio, sicché la legge stessa, avente contenuto di provvedimento amministrativo, si appalesa non necessaria e tale da eludere il procedimento ed i controlli tipici degli atti amministrativi;

b) l'art. 81 della Costituzione e l'art. 5 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sotto il profilo della certezza e della annualità del bilancio, essendo prevista la rateazione in tre anni di una spesa ormai verificatasi e la copertura della stessa con imputazione sui fondi globali della Regione, attingendo, oltretutto, ai fondi propri anziché alle assegnazioni statali sul fondo sanitario nazionale.

3. — Le questioni non sono fondate.

Nel lamentare la violazione dell'art. 97 della Costituzione, il ricorrente assume che non sarebbe stata necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo giacché le spese oggetto delle disposizioni censurate riguardano in parte spese già autorizzate con la legge di bilancio 1994 (art. 13 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 18) e, in parte, pagamenti in conto residui già previsti nel bilancio 1993 ed impegnati, a suo tempo, con atti formali.

Quanto alla prospettata incisione dell'art. 97 della Costituzione, va, in linea generale, rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa (sentenza n. 62 del 1993), giacché il divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto non è desumibile dalla Costituzione (n. 143 del 1989), mentre il giudizio di legittimità costituzionale non può esorbitare dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore e non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima (sentenza n. 66 del 1992).

Tanto premesso in via di principio, si può, peraltro, ipotizzare che, nel caso concreto, l'intervento del legislatore regionale, della cui stretta necessità si potrebbe astrattamente dubitare, sia stato sollecitato dalla finalità — come risulta dallo stesso titolo del provvedimento impugnato e diversamente dalle originarie allocazioni di bilancio, che riguardavano l'attuazione della menzionata convenzione — di procedere alla «definizione del rapporto debitorio con l'Italsiel», in seguito alla disdetta della convenzione medesima, avvenuta con nota 9 febbraio 1994, come risulta dall'art. 2 del provvedimento impugnato.

4. — Secondo il ricorrente le modalità di imputazione e di copertura della spesa sarebbero, poi, tali da violare l'art. 81 della Costituzione e l'art. 5 della legge n. 335 del 1976, anzitutto sotto il profilo dei principi di certezza ed annualità del bilancio.

Al riguardo è da osservare, in primo luogo, che detti principi, nei limiti in cui siano evocabili in riferimento ai parametri richiamati nel ricorso, non impediscono la ripartizione di una spesa in più esercizi, secondo un criterio usuale per le spese continuative e pluriennali. Né il precetto dell'art. 81 della Costituzione può dirsi violato per il fatto che la legge faccia riferimento, per la copertura, ad un prelievo dagli stanziamenti relativi ai fondi globali. Se è vero, infatti, che la legge n. 335 del 1976, all'art. 13, destina le risorse del fondo globale ai provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, essa non può impedire al legislatore regionale, anteriormente all'approvazione del bilancio in cui il fondo sarà allocato, di stabilire che una spesa, fin da oggi prevista, venga coperta attraverso un successivo prelievo dal fondo medesimo, con ciò sostanzialmente prevedendo un diverso impiego di mezzi altrimenti destinati a confluire in esso.

Nemmeno può dirsi sussistere la violazione dell'art. 81 della Costituzione per il fatto che la spesa viene posta a carico delle risorse proprie della regione e non a quelle del fondo sanitario nazionale.

Anche quando sia previsto l'afflusso al bilancio regionale di mezzi del fondo sanitario nazionale aventi specifica destinazione, gli equilibri cui attende l'art. 81, quarto comma, della Costituzione restano salvaguardati nonostante che la legge regionale di spesa non si dia carico di realizzare una specifica correlazione, sul piano della copertura finanziario-contabile, fra entrate e uscite aventi medesime finalità.

Ciò non contraddice, anzi attua, il principio cardine della contabilità pubblica dell'assegnazione globale delle entrate alle spese, per effetto del quale tutte le entrate, da qualunque parte provengano, debbono formare una massa inscindibile di mezzi da destinare alle spese iscritte in bilancio. Tanto più che, per le regioni, come la Corte ha avuto occasione di rilevare recentemente (sentenza n. 277 del 1995), l'art. 21 della legge n. 335 del 1976 dispone che tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, secondo una regola riconfermata nella legislazione successiva anche delle regioni, tra le quali quella della stessa Regione Campania, la cui legge di contabilità (legge regionale n. 20 del 1978) stabilisce (art. 37) che le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio, salvo talune eccezioni, senza vincolo a specifiche destinazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994 (Definizione dei rapporti con la Società Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche a tutto il 31 ottobre 1994), sollevata, in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 348

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Giustizia amministrativa - Giudice amministrativo - Emissione di un provvedimento «inaudita altera parte» - Procedura semplificata ex art. 700 del c.p.c. - Adozione - Preclusione - Difetto di giurisdizione del giudice a quo nel procedimento principale - Manifesta inammissibilità.****(C.P.C., art. 700; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, settimo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
(Cost., artt. 24 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice di procedura civile, dell'art. 21, comma settimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1994 dal Giudice istruttore del tribunale di La Spezia sul ricorso proposto dalla Polisportiva Migliarinese Teli contro il Comune di La Spezia, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di La Spezia, adito con ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile da una società di calcio cui il comune aveva comunicato il divieto di disputare gli incontri di campionato presso un campo sportivo, con ordinanza del 18 aprile 1994, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1995 (R.O. n. 47 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 700 c.p.c., nonché dell'art. 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, nella parte in cui non consentono al giudice amministrativo la emissione di un provvedimento *inaudita altera parte* o, comunque, nel brevissimo tempo e con la procedura semplificata di cui all'art. 700 c.p.c.;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, recando *vulnus* al diritto di difesa ed al principio di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti di atti della Pubblica Amministrazione;

che, con riferimento ai medesimi parametri, con la stessa ordinanza è impugnato ancora l'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di assumere un provvedimento in via di urgenza a tutela di interessi legittimi, in attesa che il giudice amministrativo emetta la sua pronuncia sulla istanza di sospensione, i cui tempi sono necessariamente più lunghi, né gli consente di adottare, indipendentemente dalla pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo, provvedimenti cautelari diretti a sospendere l'efficacia di un atto amministrativo lesivo di un interesse legittimo, che sia produttivo di un danno risarcibile;

che, sempre in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, il giudice *a quo*, ha, infine, censurato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non consente né al giudice comune né alla Corte costituzionale l'adozione di un provvedimento d'urgenza durante la sospensione del processo nel quale sia stato sollevato l'incidente di costituzionalità o durante la pendenza del giudizio di costituzionalità;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni sollevate;

Considerato che emerge *ictu oculi* il difetto di giurisdizione del giudice *a quo* nel procedimento che ha dato origine all'incidente di costituzionalità: appare, infatti, di tutta evidenza che la domanda proposta aveva ad oggetto la tutela di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, non essendo revocabile in dubbio che neanche la urgenza della misura cautelare consente al giudice adito di invadere competenze attribuite dal legislatore ad altre giurisdizioni;

che il riconosciuto carattere di evidenza del difetto di giurisdizione in capo al giudice *a quo* rende irrilevanti, secondo il costante indirizzo della Corte (v., da ultimo, le sentenze n. 263 del 1994; n. 349; n. 288 e n. 163 del 1993; ordinanza n. 458 del 1992), le questioni sollevate;

che di esse, va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 700 del codice di procedura civile, 21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0951

N. 349

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Istanze di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze relative alle somme percepite nel 1991 a titolo di indennità in seguito ad occupazione espropriativa d'urgenza di terreno operata il 22 marzo 1975 - Successiva illegittimità per decorrenza del quinquennio e causa di contenzioso definito con sentenza del 1990 - Difetto di rilevanza e di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promossi con sei ordinanze in data 12 luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo, iscritte ai nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Federico Maria Petyx e di Maria Grazia Petyx nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato Leonardo Perrone per Federico Maria Petyx e per Maria Grazia Petyx e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con sei ordinanze di contenuto identico emesse il 12 luglio 1994 (R.O. nn. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del 1995), nei giudizi sui ricorsi proposti rispettivamente da Federico Maria Petyx (R.O. nn. 34, 35 e 36) e Maria Grazia Petyx (R.O. nn. 37, 38 e 39) avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Palermo in ordine alla istanza di rimborso dell'imposta versata sulle plusvalenze, relative alle somme percepite nel 1991 a titolo di indennità — in seguito ad occupazione espropriativa d'urgenza di terreni, avvenuta il 22 marzo 1975, divenuta successivamente illegittima per decorrenza del quinquennio e causa di un contenzioso definito con sentenza intervenuta nell'anno 1990 —, la Commissione tributaria di primo grado di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che il remittente, premesso che la disposizione denunciata assoggetta retroattivamente ad imposizione fiscale le indennità percepite in conseguenza di atti volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988, rileva che, nella fattispecie, l'imposizione fiscale incide «su importi che non sono fonte di insolita ricchezza, bensì un ricavo di un mero recupero a conforto di un soppiantamento operato da parte di un ente pubblico su un privato bene», con carenza di «quel presupposto di prelievo impositivo su un vero e proprio produttore di ricchezza, cadendo così il requisito soggettivo per quel tributo»;

che si osserva, inoltre, che «un evento passato non può costituire un attuale rivelatore di ricchezza», quando esso si sia verificato in un tempo remoto, in cui non era neanche prevedibile l'istituzione della imposizione;

che si sono costituite le parti private che, nell'assumere l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata, hanno chiesto che la Corte con sentenza interpretativa di rigetto, dichiari — ancorché la percezione delle somme sia avvenuta nel 1991 — non applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sia perché si tratta di occupazione acquisitiva illegittima, sia perché la stessa si sarebbe verificata nel 1980, a seguito di decreti di occupazione del 1975;

che, nel giudizio, è intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che i giudizi, promossi con ordinanze di contenuto identico, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che le ordinanze di rimessione, sono, in punto di rilevanza della questione ai fini del decidere, prive del benché minimo cenno di motivazione;

che, d'altro canto le parti private sollevano in ordine alla disposizione impugnata problemi applicativi, che spetta non a questa Corte, bensì al giudice *a quo*, risolvere; problemi che incidono anche sulla rilevanza della proposta questione;

che, pertanto, la questione, così prospettata, è manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0952

N. 350

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Organi giurisdizionali amministrativi - Violazioni tributarie nell'esercizio delle rispettive funzioni - Obbligo di comunicazione diretta al comando della Guardia di finanza - Prospettazione della questione in via meramente ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 53, terzo comma, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
(Cost., art. 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Zanola Claudio contro l'Ufficio del registro di Domodossola, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a taluni immobili ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sull'incremento valore degli immobili (INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 25 del 1995), ha sollevato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale fissa la sanzione — consistente in una pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze — per l'inosservanza dell'obbligo, posto dall'art. 36, quarto comma, dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973, a carico degli organi giurisdizionali e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, di comunicarli direttamente al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la possibilità, prevista dalla disposizione impugnata, che il Ministro delle finanze irroghi ai giudici tributari una sanzione disciplinare per eventuali omissioni collegate all'esercizio delle loro funzioni, sarebbe incompatibile con l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, sancita dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*; mentre, nel merito, ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che la eccezione di inammissibilità formulata dalla Avvocatura generale dello Stato merita accoglimento, in quanto la questione è prospettata in via meramente ipotetica, non essendo profilato un qualsiasi obbligo di specifica comunicazione di fatti configurabili come illeciti tributari, né tantomeno contestata, nella fattispecie, alcuna violazione ai giudici tributari in relazione alla inosservanza di un tale obbligo;

che non possono indurre a diversa conclusione le considerazioni svolte dal collegio remittente in ordine alla rilevanza della questione in quanto concernente l'indipendenza del giudice: la disposizione censurata, infatti, non incide sul rapporto che il giudice è chiamato a decidere, né concerne la composizione dell'organo giudicante. Di conseguenza, essa non può trovare applicazione sotto alcun profilo da parte dello stesso giudice (ordinanze n. 594 del 1989 e n. 326 del 1987);

che la questione sollevata va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il relatore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 351

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - INVIM - Accertamento di valore - Attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie - Natura delle commissioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 50/1989, 2/1986, 63/1982, 215/1976 e 287/1974) - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 80; secondo comma, nel testo modificato dall'art. 69 del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), e dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Zavattieri Antonio ed altro contro l'Ufficio del registro di Domodossola, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso di accertamento del valore di immobili ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 26 del 1995), ha sollevato, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie giurisdizione esclusiva sulle controversie tributarie;

che il giudice *a quo* osserva, in proposito, che le Commissioni tributarie non avrebbero natura di organi di giurisdizione ordinaria, e nemmeno di giurisdizione amministrativa secondo una pronuncia del 1980 del Consiglio nazionale forense che, alla stregua di tale rilievo, aveva respinto il ricorso di un giudice tributario inteso ad ottenere la iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù del possesso in capo al ricorrente del requisito dello svolgimento delle funzioni di magistrato amministrativo per oltre cinque anni;

che con la medesima ordinanza, la predetta Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha, altresì, impugnato l'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che differisce l'efficacia di tutte le norme del citato decreto legislativo, e non solo di quelle incompatibili con le attuali Commissioni tributarie, alla data di insediamento delle istituende Commissioni tributarie provinciali e regionali;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma in questione si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto la riforma del contenzioso tributario, attuata con il predetto d.-lgs. n. 546 del 1992, potrebbe già trovare applicazione ad opera delle attuali Commissioni tributarie per alcune parti, quali quelle concernenti l'assistenza tecnica, la sospensione dell'atto impugnato, le spese del giudizio;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza delle questioni;

Considerato, quanto alla prima questione, che il problema della natura giuridica delle Commissioni tributarie è stato definitivamente risolto da questa Corte nel senso del carattere giurisdizionale delle stesse (v., fra le altre, sentenze n. 50 del 1989; n. 21 del 1986; n. 63 del 1982; n. 215 del 1976; n. 287 del 1974) e che, ciò posto, non può ritenersi che l'attribuzione ad esse della cognizione in via esclusiva delle controversie tributarie si ponga in contrasto con l'art. 113 della Costituzione. Questo, infatti, nell'affidare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della Pubblica Amministrazione agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa, non intende escluderne quegli organi speciali di giurisdizione, preesistenti alla entrata in vigore della Costituzione, che, come le Commissioni tributarie, ai sensi della VI disposizione transitoria di essa, sono rimaste in vita — pur in presenza del divieto di istituzione di giudici speciali, di cui all'art. 102 della stessa Costituzione — attraverso un procedimento di revisione ai fini dell'adeguamento ai principi costituzionali (sentenza n. 215 del 1976);

che, per quanto riguarda il lamentato contrasto dell'art. 80, comma 2, del d.-lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza, va rilevato che la norma impugnata ricollega la data di inizio della efficacia delle nuove disposizioni riguardanti il contenzioso tributario a quella della istituzione delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali;

che la potestà, rimessa alla discrezionalità legislativa — ed il cui esercizio non costituisce una novità nell'ordinamento vigente — di fissare un *dies a quo* per la efficacia di una nuova disciplina processuale, in connessione con una serie di adempimenti necessari perché essa possa essere attuata, appare tanto più ragionevole allorché, come nel caso di specie, l'entrata in vigore della riforma richieda una radicale modificazione delle strutture attraverso la costituzione di nuovi organismi giurisdizionali (con la correlativa esigenza di modifiche della procedura);

che, del resto, come già rilevato da questa Corte, la istituzione delle nuove Commissioni tributarie è adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un ragionevole arco di tempo (ordinanza n. 230 del 1994);

che, pertanto, entrambe le questioni sollevate vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (*Revisione della disciplina del contenzioso tributario*), sollevata, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*), nel testo modificato dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (*Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei*

rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con la medesima ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0954

n. 352

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Autoveicoli - Tassa di circolazione - Istituzione di una patrimoniale - Commisurazione del tributo - Criteri - Penalizzazione delle piccole cilindrate - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* - Contraddittorietà delle motivazioni - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma, convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 2, lett. b)].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE.

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria) (*rectius*: del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), coordinato con l'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1995 dal Giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti «Dideikon» ed altra e l'A.C.I., iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti l'atto di costituzione dell'Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti «Dideikon» ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avv. Mario Marchetti per l'Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti «Dideikon» ed altra e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso dall'Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti «Dideikon» ed altra avverso l'A.C.I. ed altro, il Giudice conciliatore di Roma, con ordinanza emessa il 7 febbraio 1995 (r.o. n. 213 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, della legge 28 febbraio 1983, n. 53 (rectius: del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53) coordinato con l'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, contenente il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;

che, secondo il giudice *a quo*, le norme impugnate «adottano parametri iniqui ed irrazionali al criterio impositivo della proprietà del veicolo», onde la tassa di circolazione non sarebbe più un «tributo corrisposto per un servizio reso al privato», «bensì prestazione pecuniaria dovuta dal contribuente allo Stato, derivante dalla proprietà di un veicolo»;

che, sempre ad avviso del remittente, l'imposta *de qua* colpirebbe «l'intera categoria degli automobilisti senza operare alcuna distinzione all'interno della medesima», penalizzerebbe «l'automobile di piccola cilindrata che è da considerare non un lusso, ma una necessità soprattutto per chi lavora, data la inefficienza dei mezzi pubblici» e non terrebbe conto del reddito del contribuente, ponendosi così in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, intesa quest'ultima come «il complesso dei redditi di cui gode il contribuente» e al tempo stesso come situazione rilevabile «anche dal solo possesso del bene indipendentemente dalla circostanza che il proprietario, per incuria o incapacità, non tragga un adeguato compenso dall'impiego del bene stesso»;

che, inoltre, secondo il giudice *a quo* non rientrerebbe «nella discrezionalità del legislatore fissare i criteri di differenziazione delle aliquote delle imposte automobilistiche, dal momento che l'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»;

che si sono costituiti l'Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti «Dideikon» e la dott.ssa Francesca Bocchese in proprio e nella qualità di socia della predetta Associazione, per chiedere una declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile quanto all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e comunque in *totò* non fondata, giacché la commisurazione del tributo in funzione della potenza in CV del motore sarebbe di per sé «normalmente indice di capacità contributiva», in quanto la maggiore potenza comporta più elevati costi d'acquisto ed utilizzazione;

Considerato che l'ordinanza, nel muovere da premesse erronee, là dove afferma che l'imposta in questione colpirebbe «l'intera categoria degli automobilisti, senza operare alcuna distinzione all'interno della medesima», si fonda al tempo stesso su motivazioni contraddittorie, là dove assume che la capacità contributiva sarebbe, da un lato, la risultante del «complesso dei redditi di cui gode il contribuente» e, dall'altro, una situazione rilevabile «anche dal solo possesso dei beni» indipendentemente dalla circostanza che il proprietario «tragga un adeguato compenso dall'impiego» dei beni stessi;

che, in ogni caso, e contrariamente a quanto assume il remittente, rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, essendo riservato a questa Corte di verificare la palese arbitrarietà e irrazionalità delle scelte legislative;

che, per quanto concerne la dedotta violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione non fornisce alcuna indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, porrebbe in essere la lamentata discriminazione;

che, pertanto, la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'art. 2, lettera b), del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0955

N. 353

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contratti qualificati d'opera - Prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi - Obblighi relativi - Configurabilità di un rapporto di natura subordinata - Esclusione - Accertamento della loro reale natura da parte del giudice - Divieto - Identica questione già decisa come non fondata con sentenza n. 115/1994 - Possibilità del giudice di qualificare diversamente il contratto - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma come sostituito dall'art. 6-bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, in legge con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost. artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA.

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra la Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente fra la Casa di Riposo di Calcinato e l'I.N.P.S., il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1993, pervenuta alla Corte costituzionale il 19 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi

2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui con l'escludere, per i contratti qualificati d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi, la configurabilità di un rapporto di natura subordinata, impedisce al giudice l'accertamento della loro reale natura;

che nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già decisa, con pronuncia di non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, con la sent. n. 115 del 1994, sul rilievo che «il tenore delle disposizioni impugnate non impone affatto la lettura che di essa danno i giudici rimettenti» in quanto la norma di cui all'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 si limita ad escludere che ai contratti d'opera e di prestazione professionale da essa considerati siano estensibili gli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato, senza perciò escludere che il giudice possa qualificare diversamente il contratto nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia di fatto assunto i contenuti e le modalità di svolgimento proprie del rapporto di lavoro subordinato;

che, pertanto, essendo venuto meno il presupposto interpretativo sul quale il giudice rimettente fonda le proprie censure, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), così come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0956

N. 354

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei Conti - Istituzione delle sezioni giurisdizionali centrali - Omissione di una previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia - *Ius superveniens*: d.-l. 23 dicembre 1994, n. 718, successivamente reiterato più volte e definitivamente con il d.-l. 28 giugno 1995, n. 248 - Necessità di nuovo esame circa la rilevanza della questione da parte del giudice a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa l'8 e il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti a sezioni riunite, negli appelli (riuniti) proposti dall'Assemblea regionale siciliana ed altri, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'Assemblea regionale siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino per l'Assemblea regionale siciliana;

Ritenuto che con ordinanza iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1994, la Corte dei conti a sezioni riunite, chiamata a giudicare su appelli promossi avverso pronunce della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, ha sollevato, in riferimento all'art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);

che per il giudice rimettente la norma è incostituzionale nella parte in cui, istituendo le sezioni giurisdizionali centrali, omette ogni previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia con sede in quella Regione, mentre l'art. 23 dello Statuto speciale prevede la costituzione di sezioni degli organi giurisdizionali centrali, ivi compresa la Corte dei conti;

che si è costituita l'Assemblea regionale siciliana, sostenendo la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47, con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131 (decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali), e con il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248, tuttora in vigore, che all'art. 1 novella la disposizione denunciata, facendo salvo espressamente «quanto disposto in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana»;

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice *a quo*, al quale spetta la valutazione dell'incidenza del *ius superveniens* nel giudizio pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti a sezioni riunite.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 355

Ordinanza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Motoveicoli - Imposizione straordinaria per i possessori di motocicli di potenza superiore a 6 CV - Misura - Criteri di quantificazione dell'imposta - Questione già esaminata dalla Corte e ritenuta manifestamente infondata con l'ordinanza n. 475/1994 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. *a-bis*), e comma 2-*bis* convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53).

CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera *a-bis*), e comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Roberto Castello contro l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza dell'11 febbraio 1994 (r.o. n. 58 del 1995), emessa nel corso di un giudizio promosso da Roberto Castello nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera *a-bis*), e comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice *a quo* concerne la richiesta di restituzione della somma versata per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 CV, nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale;

che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 CV (beni sicuramente non di lusso), rispetto ad «altre categorie di beni quali le imbarcazioni da diporto con motore di lunghezza oltre 12 ed entro 15 metri, nonché per la disparità di trattamento che deriva dalle modalità di quantificazione dell'imposta stabilita dal comma 2-*bis* del citato art. 8, modalità che colpiscono in misura proporzionalmente maggiore i possessori di motocicli»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la questione è stata già esaminata dalla Corte che, con ordinanza n. 475 del 1994, l'ha ritenuta manifestamente infondata, in quanto è riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità, che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti;

che, pertanto, la questione, in mancanza di profili e argomenti nuovi, atti ad indurre in diverso avviso, deve anche questa volta dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0958

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387301. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 378.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.650
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 3 3 0 9 5 *

L. 13.000